

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2023

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 40/L

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026.**

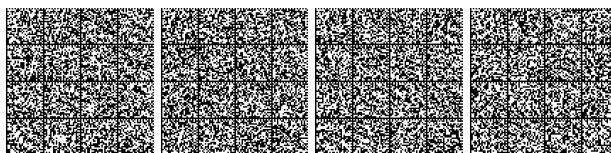




S O M M A R I O

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)</i>	Pag. 1
ALLEGATI	» 116
LAVORI PREPARATORI	» 350





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilan-

cio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

5. Per le finalità di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.

6. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.



7. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.

8. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

9. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:

a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;

b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;

c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.

10. Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei fami-

liari di cui al comma 9 del presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9.

11. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) del comma 9 ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

12. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

13. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.



14. È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima

casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

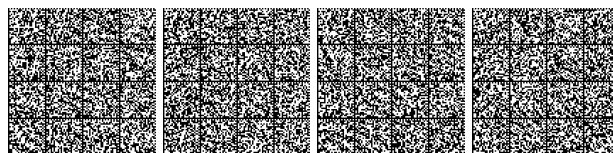
17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

18. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

19. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

20. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di servizio nazionale tra la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla medesima società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

21. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministra-



zione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

23. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

24. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

25. La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

26. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti »;

b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente ».

27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024,



nonché quelli derivanti dalla corrispondenza dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

30. Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

32. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

33. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

34. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli inve-

stimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.

35. Il dirigente generale di cui al comma 34, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b).

36. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

37. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

38. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per



l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, un'ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione » e dopo le parole: « Ai fini dell'attuazione del comma 891 » sono inserite le seguenti: « e del presente comma ».

39. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « le amministrazioni comunali » sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale »;

b) al comma 3-quinquies, le parole: « dai comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale », le parole: « tra i comuni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni », le parole: « i comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni interessate », le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2024 » e le parole: « Il comune beneficiario è tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni beneficiarie sono tenute ».

40. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

41. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalità di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di 132.000 euro per l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri relativi ai buoni pasto.

42. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordi-



nario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle relative attività.

43. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « dipendenti della pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente » e le parole: « per la formazione » sono soppresse.

44. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024 »;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024 ».

45. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) sono abrogati;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente:

« 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; prepa-

razioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02) »;

2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti:

« 114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

114.2) pannolini per bambini ».

46. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

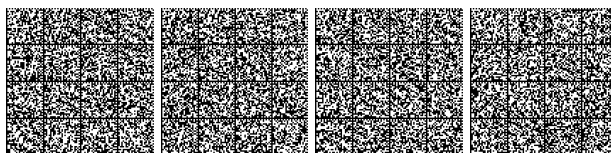
47. All'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione ».

48. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, lettera a), le parole: « per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000



sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette »;

2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

3) al comma 6, le parole: « la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: « e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026 »;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, dopo le parole: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 » sono inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 ».

49. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

50. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul red-

dito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

51. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 49 e 50.

52. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la



data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre 2023.

53. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 52, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.

54. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito d'imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in

relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinema-



tografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21 »;

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, » sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « il beneficio può essere riconosciuto » sono inserite le seguenti: « , in particolare, »;

f) all'articolo 21:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle re-

sponsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti »;

2) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa »;

g) all'articolo 25:

1) al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: « secondo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni



infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero »;

h) all'articolo 26:

1) al comma 2, le parole: « difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere » sono soppresse, le parole: « realizzate anche » sono sostituite dalle seguenti: « realizzati anche » e le parole da: « quindici esperti » a: « effettivamente sostenute » sono sostituite dalle seguenti: « una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis* »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « , nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis.* Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero »;

i) all'articolo 27:

1) al comma 2-*bis*, le parole: « dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole: « all'impatto economico del progetto » sono aggiunte le seguenti: « da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter* »;

2) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter.* Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assi-



curative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero ».

55. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro ».

56. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

« 10-ter. L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso ».

57. Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

58. Per l'attuazione delle attività e delle misure della strategia nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può avvalersi del supporto del-

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

59. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società »;

b) al comma 5, le parole: « diverse da quelle di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, ».

60. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi



dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

61. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

62. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

63. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi »;

b) al comma 5, dopo le parole: « una ritenuta » sono inserite le seguenti: « , a titolo d'acconto » e il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qua-

lora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

64. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), »;



2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo »;

b) all'articolo 68, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « alle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a)*, *b)* e *b-bis*) »;

2) al secondo periodo, le parole: « alla lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *b)* e *b-bis*) »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i

medesimi immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

65. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 64 si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.

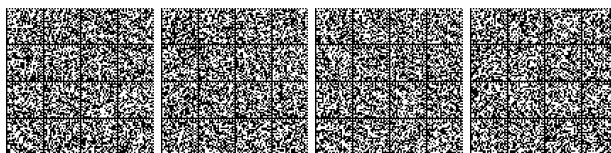
66. Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

67. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

68. All'articolo 14, comma 2-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, le parole: « di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)* e *b)*, primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 11 », le parole: « , secondo periodo, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ».

69. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

« 2-*octies*. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è facoltà di chi ha già esercitato la



disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locativo agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto ».

70. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in

raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma ».

71. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

72. Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.

73. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù



di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

74. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

75. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cybersicurezza dello Stato, ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

76. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione

delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.

77. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

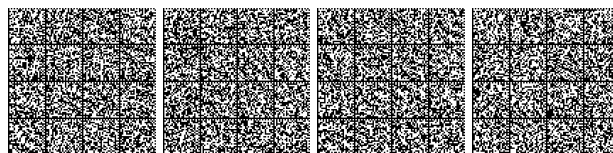
78. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

79. L'adeguamento di cui al comma 78 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'im-



posta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

82. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

85. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

86. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

88. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'11 per cento ». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

89. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; » sono soppresse.

90. Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.



91. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 ».

92. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « Ai fini delle imposte sui redditi » sono inserite le seguenti: « , laddove non è previsto diversamente, »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: « i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto » sono inserite le seguenti: « , dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento »;

c) all'articolo 68, comma 7, lettera d), le parole: « 25 per cento del » sono soppresse.

93. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma ».

94. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

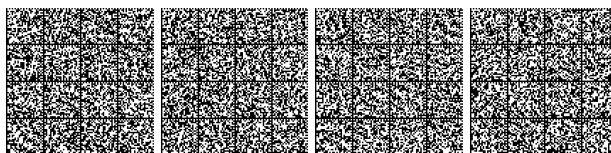
b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente:

« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».

95. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia



delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni »;

b) la lettera b) è abrogata.

96. Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

97. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto »;

b) al comma 2-quater, le parole: « comma 15-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1 ».

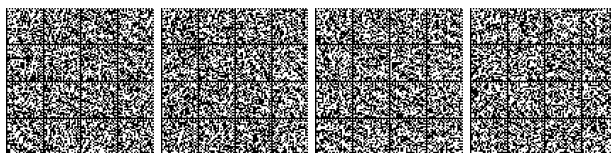
98. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.

99. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 è inserito il seguente:

« 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

100. Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 75-ter. – (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) – 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti infor-



matici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e

approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

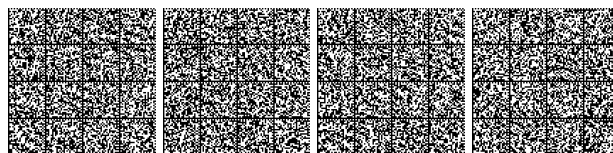
104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una



copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società».

113. Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI è inserito il seguente:

« CAPO VI-bis

FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA

Art. 274-bis. – (*Definizioni*) – 1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;

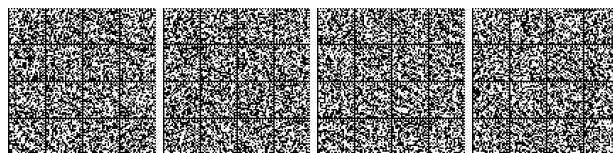
b) “prestazioni protette”: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;

c) “imprese aderenti”: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;

d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;

e) “aderenti”: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter. – (*Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o interme-



diati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.

4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater. – (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) – 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

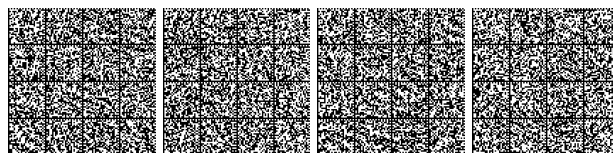
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies. – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) – 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:

a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;

b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.

2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare de-



gli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se

l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 274-sexies. – (*Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.



2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;

d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-*quinquies*, comma 4.

4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:

a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1;

b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

5. Finché il livello obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono

riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-*septies*. – (*Prestazioni protette ammissibili*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:

a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;

b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*), numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 274-*octies*. – (*Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa*) – 1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o



nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi:

a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;

b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies. – (*Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita*) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:

a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;

b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;

d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;

f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;

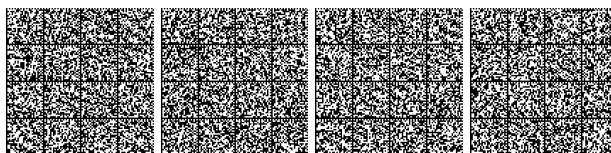
g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.

2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.

4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies. – (*Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei*



rami vita) – 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies. – (Poteri dell'IVASS) – 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:

a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;

d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;

f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.

2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior

rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 274-duodecies. – (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) – 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.

3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

Art. 274-terdecies. – (Interventi finanziati su base volontaria) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo



274-*quater*. A tali risorse si applica l'articolo 274-*quater*, comma 4.

Art. 274-*quaterdecies*. – (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) – 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-*ter* possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-*sexies*.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-*ter*.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ».

114. Al comma 1 dell'articolo 113 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-*bis*) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-*ter*, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso ».

115. Al comma 1 dell'articolo 242 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso ».

116. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-*bis*, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di

nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 274-*novies* del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.

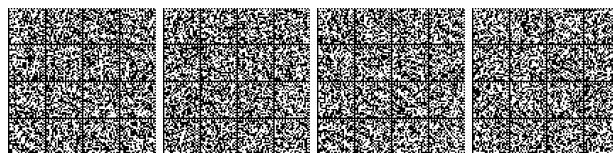
117. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.

118. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

119. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

120. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige lo statuto entro quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo statuto entro trenta giorni.

121. Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo XVI, capo VI-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da stipulare con soggetti dotati di esperienza



nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 comprendono quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.

122. I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116.

123. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) a individuare la quota delle risorse di cui al primo periodo dell'alinea da destinare:

1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;

b) a definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);

c) relativamente alle finalità di cui alla lettera a), numero 1), all'eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2018.

124. Per le finalità di cui al comma 123, lettera a), numero 2), è altresì autorizzata

la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente.

125. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « a 1,5 volte l'importo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'importo »;

b) al comma 11:

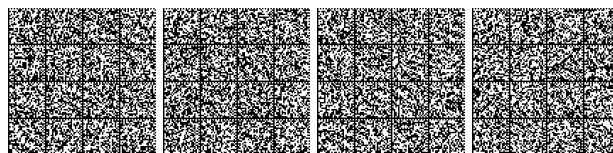
1) al primo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti »;

c) al comma 12, alinea, le parole: « al requisito contributivo di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11 ».

126. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni spe-



ciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.

128. La facoltà di cui al comma 126 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può

essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.

133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

134. All'articolo 1, comma 309, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « Per il periodo 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno 2023 ».

135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo



34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il

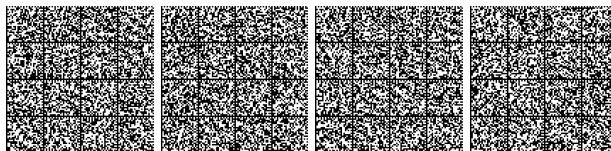
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

136. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

137. Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.



138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;

2) alla lettera c), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiun-

gimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

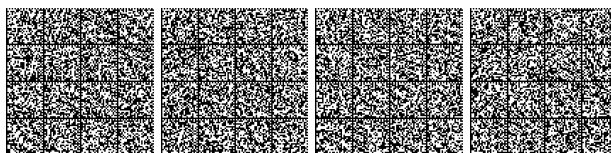
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;

c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

140. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ».

141. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo.



142. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L'ISCRO è erogata dall'INPS.

143. L'ISCRO è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

144. L'ISCRO è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 143 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

145. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

146. I requisiti di cui al comma 144, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.

147. L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

148. L'importo di cui al comma 147 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

149. I limiti di importo di cui al comma 148 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

150. L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

151. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

152. L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

153. L'ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8



milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.

154. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

155. L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.

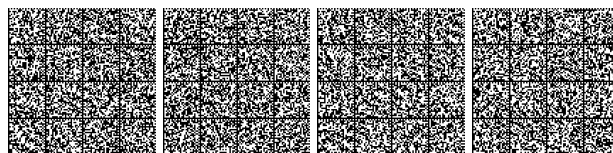
156. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 »;

b) all'articolo 10, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti ».

157. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

158. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista



l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

159. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

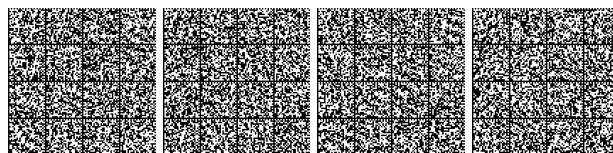
160. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

161. L'applicazione dei commi da 157 a 160 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

162. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei mede-



simi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».

163. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».

164. Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

165. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamen-

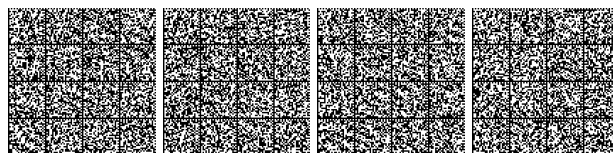
tale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

166. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.

167. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.

168. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

169. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'arti-



colo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

170. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

171. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e

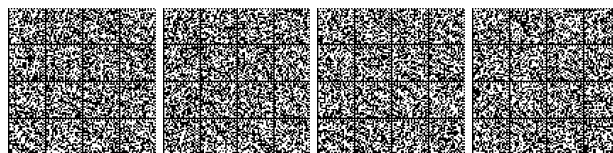
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

172. È prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

173. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

174. All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

175. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero



del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

176. I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

177. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «settimo periodo»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro».

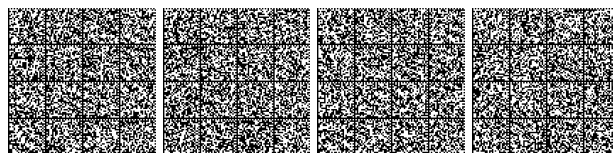
178. Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

179. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i pe-



riodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

184. All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

185. Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

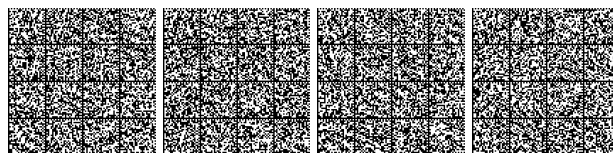
186. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

187. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

188. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

189. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,



è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

190. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

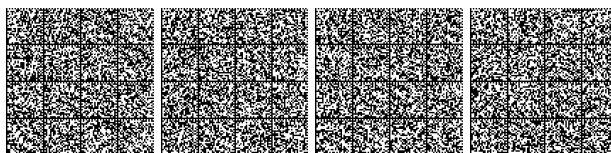
192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi

dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

193. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

194. All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».



195. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze ».

196. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

197. All'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » e dopo le parole: « 1 milione di euro » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dall'anno 2023, ».

198. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo

delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.

199. L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

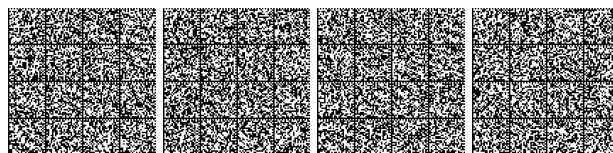
200. Alle attività di monitoraggio di cui ai commi 198 e 199 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

201. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « da porre a loro carico » sono inserite le seguenti: « e la relativa destinazione »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico



delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati ».

202. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

203. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « Per l'anno 2023 » sono soppresse e dopo le parole: « 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

204. Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2023 può essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

205. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di in-

tegrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

206. Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

207. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari.

208. Al fondo di cui al comma 207, per il quale è disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore a sessantacinque anni.

209. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse e i requisiti e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 207.

210. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro



231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.

211. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da *a*) a *h*). A valere sulle risorse di cui al primo periodo sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli *Special Olympics World Winter Games* 2025.

212. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalità di cui alle lettere da *a*) a *h*) del comma 213 è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera *a*) del citato comma 213.

215. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

216. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

217. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 mi-



lioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

218. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

219. Per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di presta-

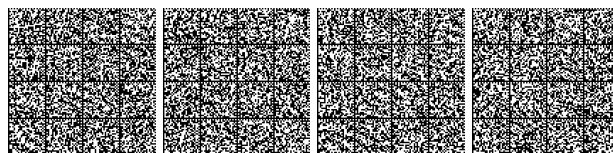
zioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

220. Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222.

221. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 220, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* come rideterminato dal comma 217.

222. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-*quattordices* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività *intramoenia* in caso di superamento del rapporto tra attività libero-professionali e attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività *intramoenia* al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

223. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa



farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

224. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.

225. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate: a) una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di

farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a euro 4,00; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato.

226. La quota di cui al comma 225, lettera e), è rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

227. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute:

a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000;

b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000;

c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000.

228. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decor-



rere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:

a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) sconto disposto con determinazione dell'AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007;

c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;

d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.

229. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

230. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e 534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

231. Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposi-

zioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.

232. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

234. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto



periodo, le parole: «e per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2023 e per l'anno 2024» e dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento».

235. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato come rideterminato dal comma 217 del presente articolo.

236. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

237. Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:

a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale;

b) i frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, aggiunto conformemente al paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo

il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;

c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

238. La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239.

239. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonché la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 238.

240. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in



ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) »;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente ».

241. I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

242. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000

euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».

243. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza ».

244. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli *standard* organiz-



zativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

245. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui».

246. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

247. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

248. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) dopo le parole: «annualmente,» sono inserite le seguenti: «le stime degli»;

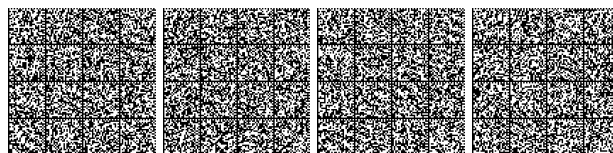
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».

249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di



spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».

250. Al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.

251. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

252. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

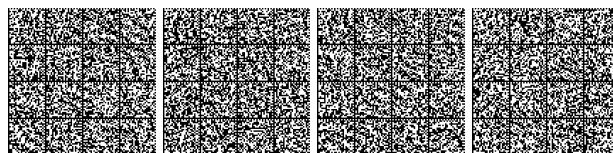
254. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

255. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

256. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

257. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

258. Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione



delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

259. Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

260. Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271:

a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come *partner* esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;

b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in

difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;

c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e no, convertibili anche di rango subordinato;

d) possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile;

e) sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna *tranche*, anche con percentuali asimmetriche tra *tranche*, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella *tranche* sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le *tranche* « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

261. Gli impegni derivanti dall'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di cia-



scun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework-RAF*), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

262. La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi da 259 a 271 anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono

essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte unicamente alla SACE S.p.A.

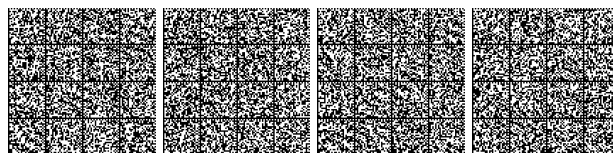
263. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente a quanto previsto dall'allegato IV alla presente legge.

264. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dal comma 259.

265. Le modalità operative ai fini dell'assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.

266. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a 271, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti dalla SACE S.p.A. a



valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere disponibili nel medesimo fondo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

268. Il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dei commi da 259 a 271 è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

269. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a

fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

270. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di *in house providing*. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

271. Ai fini del coordinamento con il piano di attività di cui al comma 261 e al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e la SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi da 259 al presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informazione, relativamente ai predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione de-



gli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.

273. Per le finalità di cui al comma 272 è altresì autorizzata la spesa di:

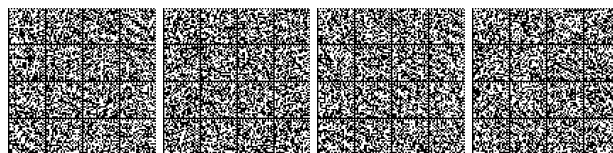
a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

274. Gli accordi per la coesione da definire tra la Regione siciliana e la regione Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273 del presente articolo, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al medesimo comma 273, lettera b).

275. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un'informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.



276. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare fino a due subcommissari. Il compenso dei subcommissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V annesso alla presente legge. L'incarico dei subcommissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

277. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V annesso alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, di euro 154 milioni per l'anno 2025, di euro

176 milioni per l'anno 2026, di euro 70 milioni per l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.

278. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « , ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « da cause di forza maggiore o sorpresa geologica » sono sostituite dalle seguenti: « da cause di forza maggiore e sorpresa geologica ».

279. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

280. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per la proget-



tazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

281. Con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;

c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.

283. Il decreto di cui al comma 282 individua:

a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;

b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 282;

c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera b), da realizzare prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.

284. Ai fini di cui ai commi 282 e 283, è istituito nello stato di previsione del Mi-



nistero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

285. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

286. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e del nuovo *campus* del Politecnico di Milano «*campus Nord*» a Bovisa, nel comune di Milano, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro per l'anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026.

287. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

288. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e di Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

289. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera «Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera» e del commissario straordinario per la realizzazione del «collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse», nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.

290. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione del «collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenici)-Latina nord (Borgo Piave)» si applica l'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

291. È autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della società Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping.

292. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55



milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.

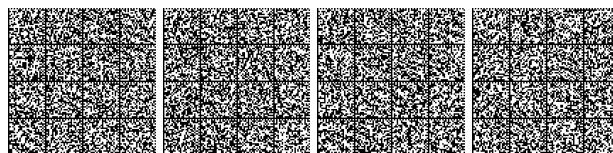
293. Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali, nonché di assicurare l'attuazione di ulteriori interventi mirati a incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, è assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della provincia di Vibo Valentia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi, che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalità di revoca delle risorse. Il monitoraggio è effettuato mediante il sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

294. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico possono essere

affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La durata delle concessioni di cui al primo periodo è stabilita nel limite massimo di trent'anni. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo e, in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già esistenti sulle medesime aree.

295. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: « , nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ».

296. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14



del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

297. La disposizione di cui al comma 296 entra in vigore e acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

298. Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

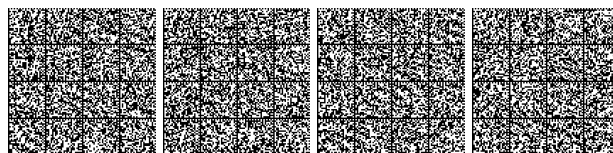
299. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

300. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 299, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

301. Alle finalità dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

302. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati



di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

303. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 è sostituito dal seguente:

« 913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nel limite del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento devono terminare entro il 31 dicembre 2027 »;

b) dopo il comma 913 è inserito il seguente:

« 913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate ».

304. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »;

2) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »;

3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 »;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;

2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »;

e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non



si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ».

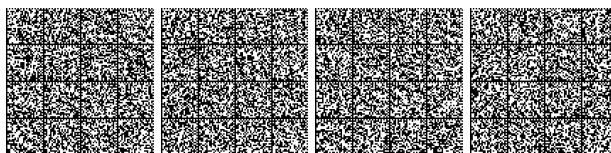
305. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea.

306. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.

307. Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

308. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESEL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti fina-



lizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.

310. Le risorse del fondo di cui al comma 308 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

311. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiani alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025 Osaka, nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal Commissariato generale per EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

312. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

313. I contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

314. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

315. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria ».

316. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e all'integrazione dei criteri per l'erogazione



dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:

a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità;

b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;

c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico;

d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con un'età anagrafica non superiore a trentacinque anni;

e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

f) previsione, per le testate locali espressione delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

g) valorizzazione, con riferimento alle edizioni su carta, delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;

h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

i) revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

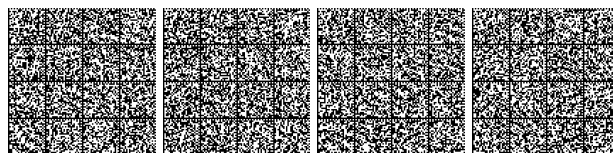
317. Con il regolamento di cui al comma 316 sono individuate le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

318. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

319. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

320. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza



del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ».

321. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.

322. Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui ai commi da 315 a 321 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

323. All'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: « settore navale » sono inserite le seguenti: « , incluso quello subacqueo, » e, al quarto periodo, dopo le parole: « trasformazione e revisione di navi, motori, » sono inserite le seguenti: « sistemi elettronici, ».

324. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

325. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

326. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo

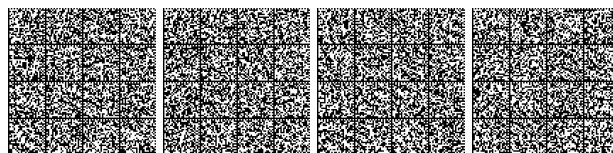
determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ».

327. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.

328. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata, per l'anno scolastico 2024/2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

329. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

330. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rile-



vazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

331. In coerenza con gli obiettivi della missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, e in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare « Per la scuola » 2014/2020;

b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;

c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

332. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data

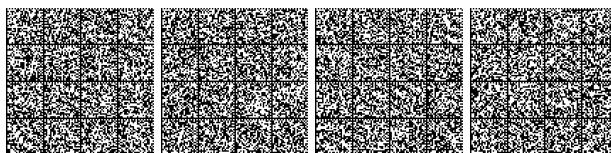
15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

333. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

334. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta dagli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

335. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « ordinari stanziamenti di bilancio, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali ».

336. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la



spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

337. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, »;

2) dopo le parole: « di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della cultura »;

c) alla rubrica, la parola: « straordinario » è soppressa.

338. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrale e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

339. Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana dell'arte contemporanea » ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Mini-

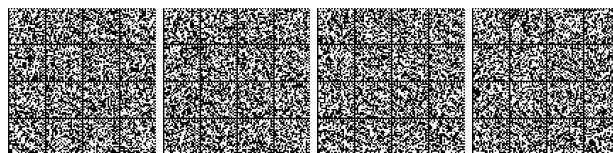
stro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

340. Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

341. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

342. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

343. Per l'attuazione del comma 342 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552 rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio



2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

344. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 342 è incrementato di ulteriori 800 unità per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

345. Per l'attuazione del comma 344 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.

346. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per l'anno 2024, a euro 40 milioni per l'anno 2025, a euro 50 milioni per l'anno 2026, a euro 60 milioni per l'anno 2027, a euro 60 milioni per l'anno 2028 e a euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando

quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

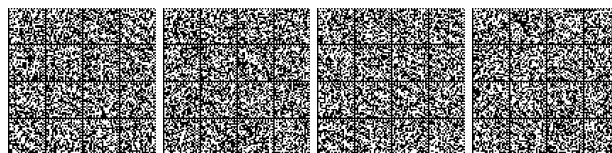
348. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

349. Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

	(Importi in euro)
Esercito italiano	6.948.600
Marina militare	2.217.525
Aeronautica militare	2.981.475
Capitanerie di porto	775.125
Arma dei carabinieri	8.000.550
Guardia di finanza	4.449.000
Polizia di Stato	7.426.200
Polizia penitenziaria	2.855.400
Vigili del fuoco	2.645.400

350. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « l'introduzione, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022, »;



b) alla lettera a), le parole: « in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo » sono sostituite dalle seguenti: « che cessa dal servizio ».

351. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

352. Al fine di rafforzare l'operatività dell'Amministrazione dell'interno mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) in riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

b) in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

c) in riduzione di ulteriori 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025.

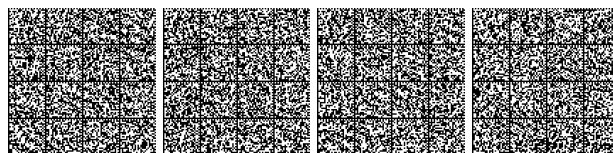
353. La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di viceprefetto aggiunto di cui al comma 352, lettera c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare.

354. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

355. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 354 del presente articolo, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

356. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ».

357. Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) previste dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentatività a



livello nazionale delle APCSM è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.

358. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

359. Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza, come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, *campus* universitari, autostrade, strade extraurbane, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

360. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 359 nonché quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati e i criteri di ripartizione delle somme stanziati dal medesimo comma 359.

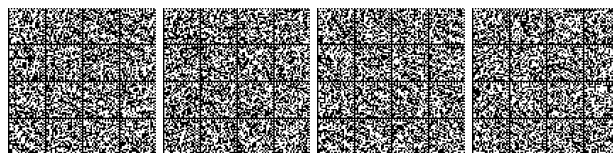
361. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

362. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

363. All'articolo 12-*bis*, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, » sono inserite le seguenti: « dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, ».

364. Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 mag-



gio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

365. Ai fini dell'attuazione del comma 364 è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l'anno 2024 e di euro 5.299.676 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364.

366. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del

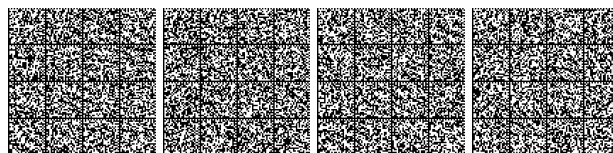
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

367. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

368. Per l'attuazione dei commi 366 e 367 è autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per l'anno 2024.

369. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM.

370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136



milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.

371. Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.

372. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

373. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

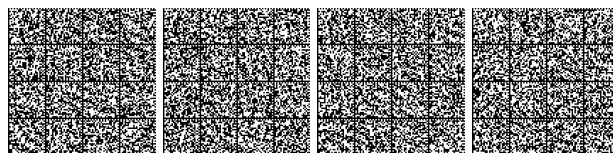
375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.

377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività e il compiuto svolgimento



delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi ».

379. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.

380. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 54 unità di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali.

381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti.

383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.

384. In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata *EU for Ukraine Fund (EU4U)*, nell'ambito del Pacchetto di



sostegno all'Ucraina (*Ukraine Support package*) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.

385. Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

386. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa di cui al comma 384, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

387. Il contributo allo strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.

388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

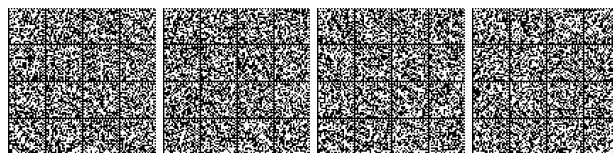
389. All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e di 274 milioni di euro per l'anno 2024 ».

390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri

del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

391. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse *pro quota* assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo.

392. Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 milioni di euro,



tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022;

c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

393. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.

394. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l'anno 2024.

395. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

397. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

398. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.



399. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel Continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.

400. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

401. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento « Casa Italia » e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.

402. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.

403. All'articolo 1, comma 465, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « valutazione degli interventi » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico ».

404. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

405. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 ».

406. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28



aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

407. All'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi ».

408. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

409. È autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

410. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.

411. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai sensi dell'ar-

ticolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

412. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*septies* è inserito il seguente:

« 4-*octies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024 ».

413. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.

414. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.

415. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per



l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

416. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

417. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

418. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « , al quinto anno e al sesto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto, al sesto e al settimo anno ».

419. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

420. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

421. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

422. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2024 »;

b) al comma 16:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2023 »;

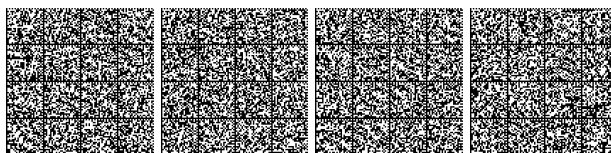
2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 ».

423. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

424. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

425. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

426. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e re-



stano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

427. Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

428. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

429. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 ».

430. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

431. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

432. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

433. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

434. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a



soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera *f*), del suddetto articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

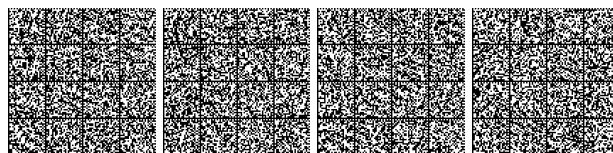
436. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

438. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinquies* del citato decreto-legge n. 61 del 2023.

439. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle



entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

440. Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento.

441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

442. Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

444. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

445. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

446. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo di promuovere

interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo »;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « eventi di portata catastrofica, » sono inserite le seguenti: « eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, »;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca »;

d) all'articolo 5, comma 2, all'alinea, le parole: « imprese agricole di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis » e le parole: « nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori agricolo e della pesca » e, alle lettere b) e c), dopo le parole: « credito agrario », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e peschereccio »;

e) all'articolo 7, le parole: « credito agrario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « credito agrario e peschereccio ».

447. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

448. In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere de-



rivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

449. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

450. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO	
Valle d'Aosta	5.027.679,92

Provincia autonoma di Bolzano	20.971.313,54
Provincia autonoma di Trento	19.476.597,89
Friuli Venezia Giulia	29.169.602,42
Sardegna	30.936.084,55
TOTALE	105.581.278,31

451. Agli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

452. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2017-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017-2026 »;

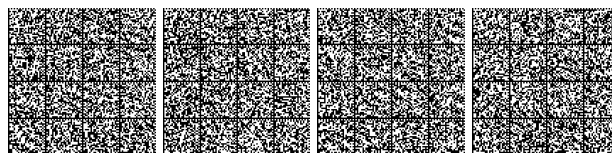
b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2027 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni dal 2022 al 2026 ».

453. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'esercizio 2024, ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 452 del presente articolo.

454. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 452 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

455. Nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, supe-



riore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni dal 2024 al 2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

456. Il contributo di cui al comma 455 è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo.

457. I contributi di cui al comma 455 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

458. L'erogazione del contributo di cui al comma 455 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo di cui al medesimo comma 455 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso le seguenti misure, o parte di esse, da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna regione nell'ambito del predetto accordo:

a) istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'in-

cremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione » degli schemi di bilancio delle regioni, ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;

d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

e) misure volte:

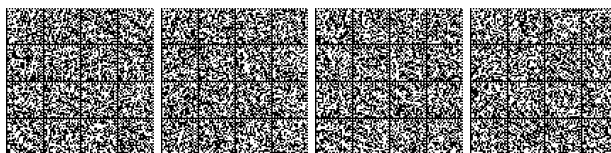
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine



di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

459. L'accordo di cui al comma 458 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

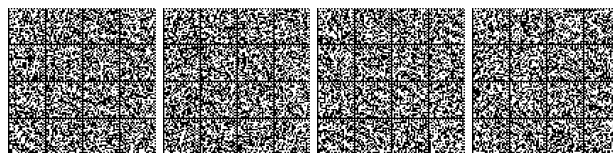
460. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio *on line* entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

461. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 460, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle

seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

462. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 458, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461 non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

463. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmet-



tere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo, è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.

464. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente comma e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

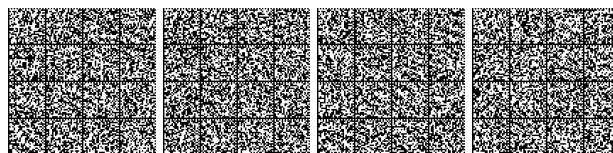
TABELLA 1		
Regioni	Percentuale di riparto	Contributo annuo 2024-2028
Abruzzo	3,16%	1.580.000
Basilicata	2,50%	1.250.000
Calabria	4,46%	2.230.000
Campania	10,45%	5.270.000
Emilia-Romagna	8,51%	4.255.000
Lazio	11,70%	5.850.000
Liguria	3,10%	1.550.000
Lombardia	17,48%	8.740.000
Marche	3,48%	1.740.000
Molise	0,96%	480.000
Piemonte	8,23%	4.115.000
Puglia	8,15%	4.075.000
Toscana	7,82%	3.910.000
Umbria	1,96%	980.000
Veneto	7,95%	3.975.000
TOTALE	100,00%	50.000.000

465. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

466. L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

467. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 466: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro, entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro, entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro, entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

468. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rila-



sciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e il rispetto del cronoprogramma procedurale.

469. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

470. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

471. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.

472. L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470

è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

473. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.

474. A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 470.

475. Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del suddetto articolo 1 e si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 580 del medesimo articolo può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

476. Gli oneri di spesa per il personale di cui al comma 475, fino all'anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dal-



l'anno 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

477. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 846, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 850, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e a titolo gratuito per l'anno 2024 ».

478. Dall'attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

479. All'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche ».

480. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023

terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

481. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.

482. I comuni di cui al comma 480 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

483. I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

484. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2024, è in corso l'ap-



plicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

485. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « definitiva ed esecutiva, » sono soppresse.

486. Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale, di proprietà del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

487. Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

488. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

489. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

490. Per l'attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse



nel limite di 5 milioni di euro, nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.

491. Per le finalità di cui al comma 489, il Commissario straordinario provvede:

a) alla definizione, d'intesa con la regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all'intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento e accoglienza dei volontari interessati;

b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 490.

492. Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.

493. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « , nonché dei relativi servizi pubblici locali » sono sostituite dalle seguenti: « e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ».

494. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile

2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ».

495. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-quinquies*):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 2026 » sono soppresse;

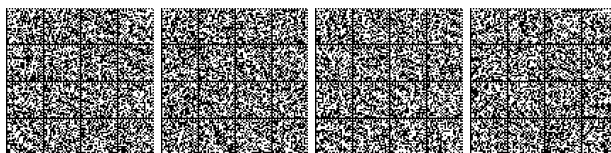
3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle parole: « anno 2023 e » e le parole: « di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse;

4) al quinto periodo, le parole: « ed eventuale recupero dei contributi assegnati » sono soppresse;

5) il nono periodo è soppresso;

b) alla lettera *d-sexies*):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « , a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per



l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sopresse;

2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi » sono sopresse;

3) l'ottavo periodo è soppresso;

c) alla lettera *d-octies*):

1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole « a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, » sono sopresse;

2) al secondo periodo, le parole: « , entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, » sono sopresse;

3) il quarto periodo è soppresso;

d) dopo la lettera *d-octies*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-novies*) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione "Servizi sociali";

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a *d-undecies*), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 ».

496. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno *standard* calcolato per la funzione « Servizi sociali » e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente



comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni *standard*, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450

milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza



Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto disabili della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì

disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

497. Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494.

498. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

499. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco *pro tempore* del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo



decreto un commissario su designazione del prefetto.

500. Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo.

501. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500.

502. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;

b) reddito medio *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;

c) indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.

503. Il fondo di cui al comma 502 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

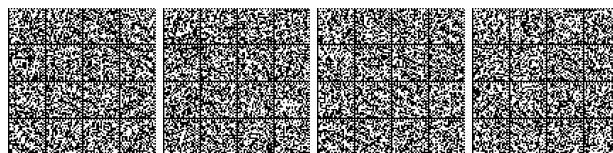
504. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di

desertificazione, all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ».

505. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

506. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bi-



lancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro ».

507. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

508. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in *deficit* di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

509. Le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.

510. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per

l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027.

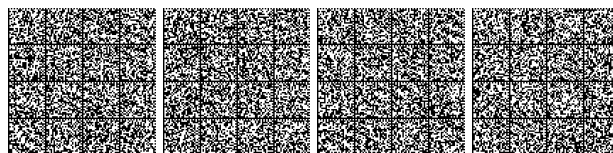
511. In coerenza con le finalità del PNRR, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

512. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del rapporto sulla sussidiarietà, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è concesso alla Fondazione per la Sussidiarietà un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

513. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

514. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

515. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge



19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024.

516. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 490.828 euro per l'anno 2024, di 1.011.854 euro per l'anno 2025, di 1.211.854 euro per l'anno 2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027, di 12.116.301 euro per l'anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2031.

517. È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche mediante l'accordo di programma tra l'università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento.

518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di indivi-

duazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

520. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All'attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi di spese né altre utilità comunque denominate.

521. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

522. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

523. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI an-



nesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

524. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, è possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

525. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

526. Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da

parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalità e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524 del presente articolo, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 del presente articolo.

527. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela



della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

528. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17».

529. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

530. In relazione a quanto previsto dal comma 529 e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall'anno 2024 la regione Friuli Venezia Giulia versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato.

531. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema ae-

roportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 1.925.000 euro annui.

532. A decorrere dall'anno 2024, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di 575.000 euro annui.

533. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio



2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

536. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di

cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

537. All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

538. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui ».

539. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* dell'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: « al saggio legale, » sono inserite le seguenti: « e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, ».

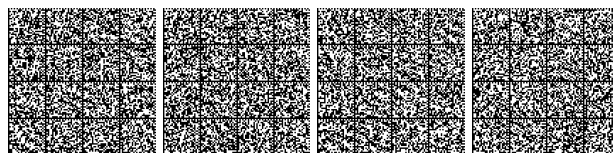
540. L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è abrogato.

541. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

542. All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo è soppresso.

543. All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-*bis* è abrogato.

544. I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nell'anno 2024, di 1.546,78 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245,63 milioni di euro nell'anno 2028 e un aumento di 96,25 milioni di euro nell'anno 2027 e di 1.791,16 milioni di euro nell'anno



2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

545. All'articolo 20, comma 2-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ».

546. All'articolo 20, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « Entro il termine » sono inserite le seguenti: « del 30 giugno 2024 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-*ter* del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria ».

547. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo l'allegato 8 è aggiunta la tabella I di cui all'allegato VII annesso alla presente legge.

548. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « del turismo, » sono inserite le seguenti: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, »;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: « generale » sono inserite le seguenti: « , da due unità di personale dirigenziale di livello non generale », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma » e, al terzo periodo, le parole: « dell'incarico dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « degli incarichi dirigenziali ».

549. Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

550. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni



di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

551. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.

552. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

553. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

554. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2024.

555. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

556. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

557. Il Fondo di cui al comma 556 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 556, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

558. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

559. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso la Cooperfidi S.c. di Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo pe-



riodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

560. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.

561. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Trento Capitale europea del volontariato 2024 » è stanziata a favore del comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024.

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi,

decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le



piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del

Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e re-



pressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento

degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni,



dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di

anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

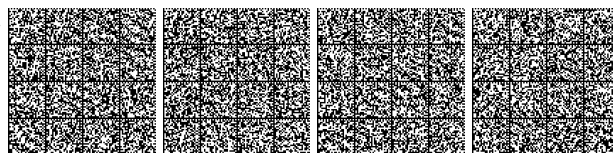
Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.



Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giusti-

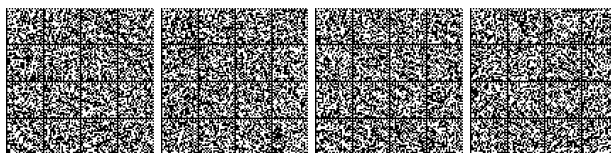
zia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

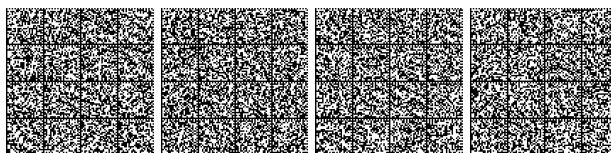
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per

la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro del-



l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'in-

terno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

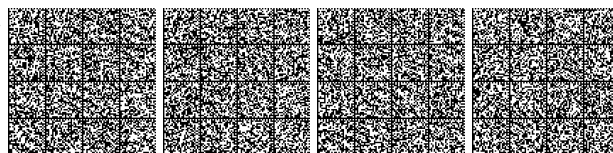
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.



3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2024, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

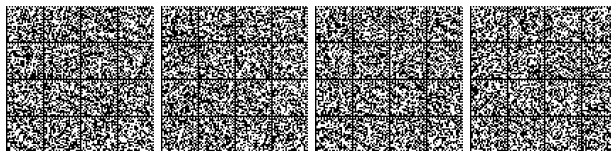
- 1) Esercito n. 104;
- 2) Marina n. 126;
- 3) Aeronautica n. 85;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 52;
- 3) Aeronautica n. 37;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 106;
- 2) Marina n. 60;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.



3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 292;
- 2) Marina n. 341;
- 3) Aeronautica n. 313;
- 4) Carabinieri n. 133.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 274;
- 2) Marina n. 320;
- 3) Aeronautica n. 452.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

- 1) Esercito n. 510;
- 2) Marina n. 190;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si ap-

plicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

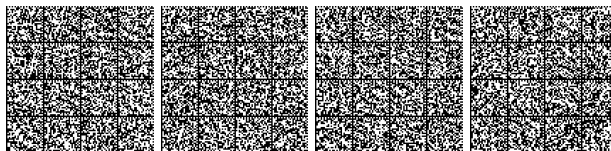
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro



della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

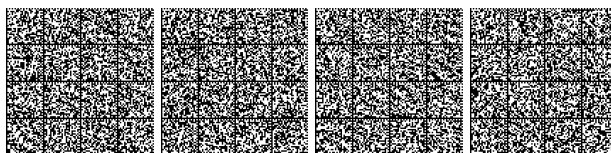
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i



pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

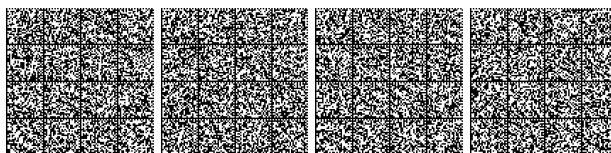
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della

cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni



compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i

totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

Art. 19.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-



pri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali inte-

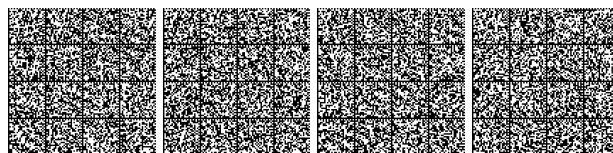
ressate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti



presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

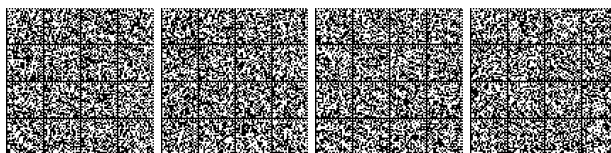
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello

Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. È autorizzata l'erogazione



dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e



di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

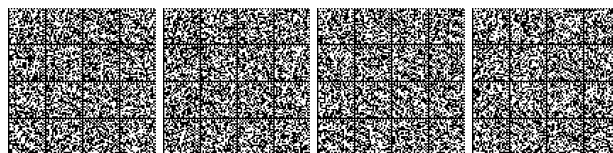
28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazio-

nale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22



aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo

di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

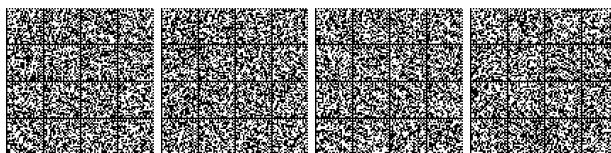
Data a Roma, addì 30 dicembre 2023

MATTARELLA

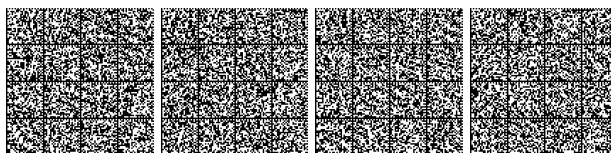
MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Allegati



ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	202.500	168.000	134.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.168	461.895	475.240
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	252.000	212.000	179.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	580.668	505.895	520.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



ALLEGATO II

(articolo 1, commi 157 e 159)

(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

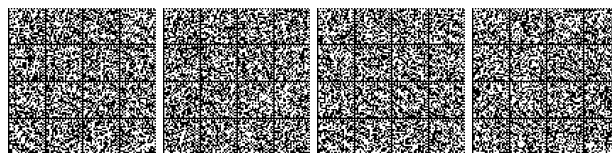


ALLEGATO III

(articolo 1, comma 220)

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN)

Regione/Provincia Autonoma	Quota d'accesso anno 2022	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7,33%	14.660.000	5.864.000
VALLE D'AOSTA	0,21%	420.000	168.000
LOMBARDIA	16,79%	33.580.000	13.432.000
PA BOLZANO	0,88%	1.760.000	704.000
PA TRENTO	0,91%	1.820.000	728.000
VENETO	8,23%	16.460.000	6.584.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	4.140.000	1.656.000
LIGURIA	2,65%	5.300.000	2.120.000
EMILIA-ROMAGNA	7,53%	15.060.000	6.024.000
TOSCANA	6,33%	12.660.000	5.064.000
UMBRIA	1,49%	2.980.000	1.192.000
MARCHE	2,56%	5.120.000	2.048.000
LAZIO	9,63%	19.260.000	7.704.000
ABRUZZO	2,18%	4.360.000	1.744.000
MOLISE	0,50%	1.000.000	400.000
CAMPANIA	9,25%	18.500.000	7.400.000
PUGLIA	6,61%	13.220.000	5.288.000
BASILICATA	0,92%	1.840.000	736.000
CALABRIA	3,12%	6.240.000	2.496.000
SICILIA	8,08%	16.160.000	6.464.000
SARDEGNA	2,72%	5.440.000	2.176.000
TOTALE	100,0%	200.000.000	80.000.000



ALLEGATO IV

(articolo 1, comma 263)

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green)

ALLEGATO TECNICO

Sezione A – Definizioni

Sezione B – Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia

Sezione C – Operatività della garanzia dello Stato

Sezione D – Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti alla società SACE S.p.A.

Sezione E – Gestione, indennizzi e recuperi

A. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) conto corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità;

c) controparte: impresa beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;

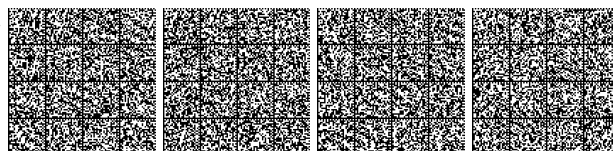
d) decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

e) finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di imprese beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle imprese beneficiarie;

f) fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità;

g) garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse contro-garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma rilasciati dalla SACE S.p.A. ai sensi della normativa vigente;

h) gruppo di controparti connesse: il «gruppo di clienti connessi» secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;



i) imprese beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa » e « totale accordato operativo per cassa » superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;

l) impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di « imprese in difficoltà » ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà »;

m) limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla sezione B, paragrafi 6 e 7;

n) portafogli di finanziamenti: un insieme di finanziamenti concessi da un medesimo soggetto garantito;

o) organo deliberante: il Consiglio di amministrazione della SACE S.p.A. ovvero il diverso organo della SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;

p) soggetti garantiti: soggetti identificati come *partner* esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati;

q) titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle imprese beneficiarie;

r) *tranche*: ciascuna *tranche* del portafoglio di finanziamenti, avente grado « *senior* », « *mezzanine* » o « *junior* ».

2. Ai fini del rilascio delle garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, la SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.

2. Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero del 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna *tranche*, anche con percentuali asimmetriche tra *tranche*, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella *tranche* sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le *tranche* « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. La percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla sezione C, paragrafo 3.

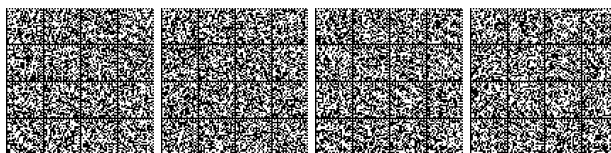
4. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

1. nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:

i) la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione di addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9;

ii) la SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;

iii) la SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;



2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente sezione B, paragrafo 9.

5. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti i parametri di cui al paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1.

6. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie nel rispetto dei seguenti limiti di rischio:

1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;
2. limite di massima esposizione su singola controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;
3. limite di massima esposizione su gruppo di controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;
4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili;
5. *rating* minimo assegnato alla controparte al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe equivalente « B », secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

7. Gli impegni assunti in relazione alle garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, la SACE S.p.A. non rilascia garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente paragrafo. Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. La SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3. La SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i limiti di rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite



dalla SACE S.p.A. ai sensi della sezione C, paragrafi 3 e 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente sezione, la SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3.

9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere la SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese beneficiarie e delle peculiarità di ciascun finanziamento, portafoglio di finanziamenti o titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. La SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei soggetti garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.

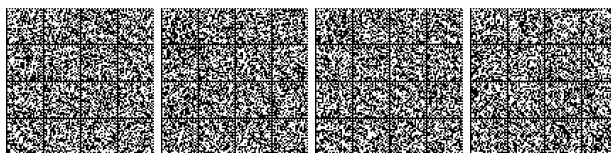
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente allegato tecnico sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

2. La SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con gestione separata.

3. La SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al



Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro –
Direzione VI:

a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle attività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate dalla SACE S.p.A.;

b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:

1. un'informativa *ex ante* sugli impegni da assumere in termini di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;

2. un'informativa contenente:

2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;

2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti alla SACE S.p.A.;

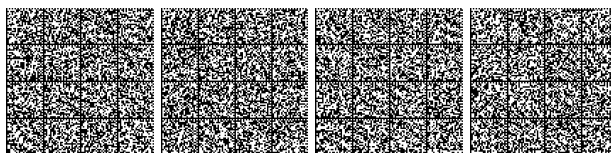
2.3) il « *Risk Reporting* » contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;

2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

4. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI ALLA SACE S.P.A.

1. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità



della SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

2. Le commissioni dovute alla SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

3. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:

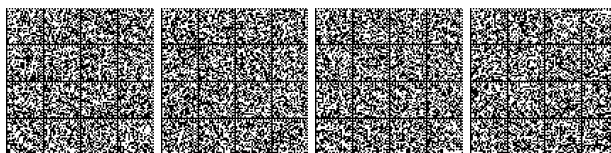
1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente le commissioni maturate fino a tale data;

2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1.

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

1. La SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e l'attività di recupero dei crediti.

2. La SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.



ALLEGATO V

(articolo 1, commi 276 e 277)

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

finalità	Ministero	in milioni di euro							totale
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Annui dal 2030 al 2038	
Impianto funiviario di Savona - Subcommissari	MIT	0,2654							0,2654
Contributo per realizzazione Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015	MUR	30	24	16	10				80
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli - strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale", di cui all'Allegato C del dPCM 14 settembre 2022	MUR	20	20	20	20	20	20		120
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio	MEF	40	50	55					145
Integrazione risorse per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5- <i>bis</i> e 5- <i>ter</i> , del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)	PCM	40	40	45					125
Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	PCM	50							50
Adeguamento tecnologico del Sistema di allarme pubblico (IT ALERT)	PCM	10							10
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5	MIT	20	20	40	40	40	40	40	560
Totale		210,3	154	176	70	60	60	40	1.090

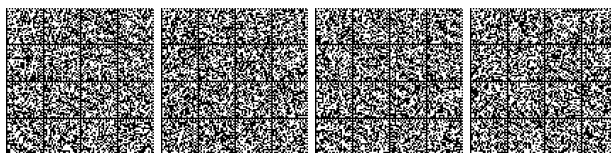


ALLEGATO VI
(articolo 1, comma 523)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	371.864	238.824	378.598	237.978	392.340	252.335
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	148.014	52.054	155.001	52.497	154.472	51.997
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	107	0	107	0	108	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	5.337	831	5.565	1.000	6.018	1.000
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	267	50	330	50	305	50
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	529	226	1.262	500	660	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	298	0	313	0	317	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	100	0	96	0	97	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	132.909	49.818	142.245	49.818	141.818	49.818
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	5.255	0	1.529	0	1.558	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	2.964	1.028	3.214	1.028	3.214	1.028
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	248	102	338	102	378	102
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	10.988	10.924	9.283	9.219	9.235	9.172
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	8.904	8.899	9.150	9.144	9.152	9.147
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	2.083	2.025	133	75	83	25
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.246	700	9.504	1.090	9.594	1.645
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	2.021	0	2.279	390	2.264	945
5.2 Sicurezza democratica (4)	7.225	700	7.225	700	7.330	700
6 Soccorso civile (8)	1.627	1.493	1.369	1.243	1.360	1.244
6.2 Protezione civile (5)	1.627	1.493	1.369	1.243	1.360	1.244

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

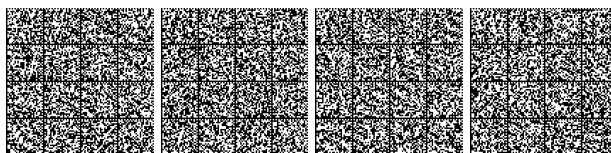


Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	12	4	12	4	12	4
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	12	4	12	4	12	4
10 Comunicazioni (15)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
11 Ricerca e innovazione (17)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	24.492	23.986	24.351	23.846	24.368	23.863
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	13.641	13.196	13.482	13.039	13.482	13.039
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	59	0	60	0	60	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	2	0	2	0	2	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406
14.5 Tutela della privacy (14)	2.384	2.384	2.401	2.401	2.417	2.417
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	13.755	10.489	13.799	10.533	13.774	10.509
17.1 Organi costituzionali (1)	6	0	6	0	6	0
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	13.749	10.489	13.793	10.533	13.768	10.509
18 Giovani e sport (30)	15.267	14.745	16.639	16.118	17.502	16.980
18.1 Attività ricreative e sport (1)	4.645	4.123	6.017	5.496	6.930	6.408
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	10.622	10.622	10.622	10.622	10.572	10.572

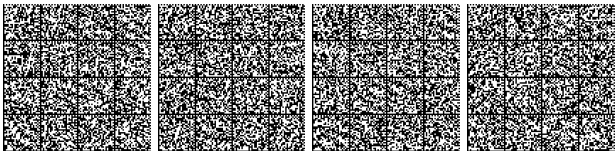
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
19 Giustizia (6)	3.271	0	3.074	0	2.852	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	637	0	637	0	637	0
19.3 Autogoverno della magistratura (8)	198	0	198	0	198	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	2.436	0	2.239	0	2.017	0
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	355	0	355	0	355	0
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (4)	355	0	355	0	355	0
21 Debito pubblico (34)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.107	6.815	12.895	7.229	13.419	7.643
22.1 Indirizzo politico (2)	45	0	49	0	49	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	921	0	1.436	0	1.454	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	8.560	6.123	8.736	6.423	9.186	6.873
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	239	8	278	10	283	10
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.342	684	2.396	796	2.446	760
23 Fondi da ripartire (33)	76.662	76.362	75.249	74.949	88.328	88.028
23.1 Fondi da assegnare (1)	76.662	76.362	75.249	74.949	88.328	88.028

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	39.000	35.606	65.700	61.964	92.300	88.488
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	31.049	30.278	57.531	56.629	84.242	83.302
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	736	376	848	376	799	301
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	28.127	27.975	54.342	54.190	81.074	80.922
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	503	273	503	273	499	273
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	676	647	830	783	863	800
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	8	6	8	6	8	6
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Regolazione dei mercati (12)	1.344	4	1.604	4	1.604	4
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	1.344	4	1.604	4	1.604	4
5 Comunicazioni (15)	5.863	5.222	5.882	5.228	5.733	5.078
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	251	0	258	7	258	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	5.476	5.222	5.483	5.222	5.334	5.072
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	136	0	140	0	140	0
6 Ricerca e innovazione (17)	26	0	27	0	27	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	26	0	27	0	27	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	717	103	656	103	694	103
7.1 Indirizzo politico (2)	34	0	35	0	36	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	684	103	621	103	659	103

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	37.476	34.682	80.819	77.948	35.011	32.138
1 Politiche per il lavoro (26)	6.228	4.044	6.708	4.495	6.736	4.522
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	82	79	83	80	85	82
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	2	0	2	0	2	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	2.668	2.665	2.698	2.695	2.698	2.695
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.250	0	1.250	0	1.250	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.180	1.150	1.600	1.570	1.625	1.595
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (12)	868	0	897	0	899	0
1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (11)	177	150	177	150	177	150
2 Politiche previdenziali (25)	392	100	417	77	417	77
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	392	100	417	77	417	77
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	30.698	30.426	73.412	73.139	27.312	27.039
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	2.815	2.548	3.857	3.590	3.822	3.555
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	27.883	27.877	69.555	69.549	23.490	23.484
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	114	112	239	237	502	500
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	114	112	239	237	502	500
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	43	0	44	0	44	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7	0	7	0	7	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	37	0	37	0	37	0

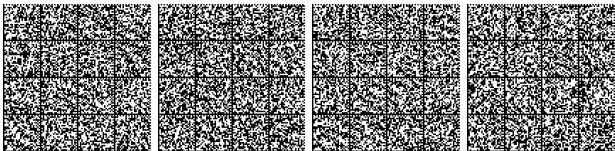
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.400	6.671	17.480	8.180	24.480	9.401
1 Giustizia (6)	12.672	6.671	16.774	8.180	24.171	9.401
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	6.621	3.246	8.150	3.911	8.725	4.311
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.495	1.670	4.443	1.670	9.429	1.657
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	624	483	624	483	633	483
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.486	1.271	2.339	2.115	3.193	2.950
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	446	0	1.218	0	2.191	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	728	0	706	0	309	0
2.1 Indirizzo politico (2)	513	0	516	0	117	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	214	0	190	0	192	0

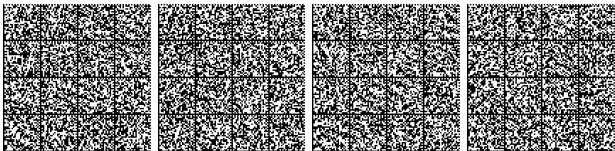
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	54.608	47.565	55.725	47.985	56.960	50.596
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	51.971	47.315	52.440	47.735	55.083	50.346
1.1 Protocollo internazionale (1)	98	0	101	0	101	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	45.485	45.087	45.930	45.532	48.541	48.143
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	35	0	110	0	35	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	104	8	107	8	105	8
1.5 Integrazione europea (7)	10	0	11	0	11	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2.165	1.566	2.172	1.566	2.172	1.566
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	552	550	575	550	575	550
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	366	0	300	0	418	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	22	4	23	4	27	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	11	0	11	0	11	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.122	101	3.099	76	3.087	76
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	638	0	569	0	292	0
2.1 Indirizzo politico (2)	450	0	301	0	1	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	187	0	268	0	291	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	250	2.716	250	1.586	250
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	250	2.716	250	1.586	250

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



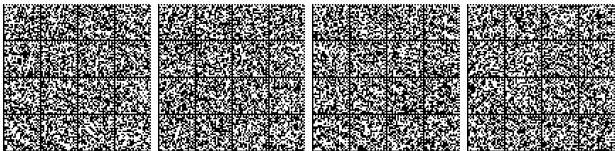
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	44.042	33.213	44.808	36.881	11.900	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	42.461	33.213	43.231	36.881	11.900	5.000
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	13.894	13.799	17.790	17.695	5.000	5.000
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8)	3.442	2.931	3.790	3.189	0	0
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	12.515	12.515	12.515	12.515	0	0
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1	0	1	0	0	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	246	10	290	10	0	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	4.830	0	2.850	0	4.791	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	4.257	2.127	3.339	2.127	2.109	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	3.275	1.831	2.657	1.346	0	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.581	0	1.578	0	0	0
4.1 Indirizzo politico (2)	17	0	19	0	0	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.564	0	1.559	0	0	0

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



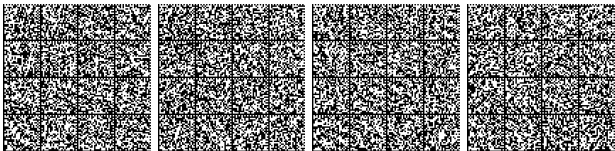
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	37.327	3.462	41.885	3.631	42.459	3.757
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	853	211	918	273	909	276
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	270	0	142	0	142	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	352	0	694	212	701	230
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	231	211	81	61	66	46
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	23.012	1.110	25.984	1.217	27.391	1.401
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	12.003	76	14.157	178	15.836	301
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	3.559	0	3.910	0	3.547	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	7.450	1.034	7.916	1.039	8.008	1.100
4 Soccorso civile (8)	6.675	67	7.774	67	7.107	67
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	108	0	108	0	108	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	6.567	67	7.665	67	6.999	67
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.534	2	1.601	3	1.210	3
6.1 Indirizzo politico (2)	819	0	820	0	370	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	715	2	781	3	840	3

MINISTERO DELL'INTERNO



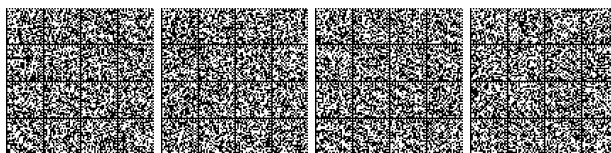
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.708	2.432	10.130	4.593	9.300	5.007
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.884	2.158	6.846	2.133	6.555	3.093
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.007	825	928	725	778	725
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	4.770	989	4.672	1.047	5.326	2.001
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	376	112	422	119	145	119
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	119	0	139	0	2	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	417	215	467	225	248	225
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	74	17	78	17	49	23
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	4	0	0	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	117	0	140	0	8	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	347	25	406	25	397	26
3.1 Indirizzo politico (2)	112	0	12	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	25	394	25	395	26
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	477	249	2.879	2.434	2.349	1.888
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	220	0	436	0	449	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	257	249	2.443	2.434	1.900	1.888

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



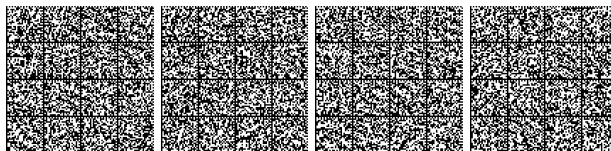
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29.381	9.328	39.981	15.126	57.581	25.849
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	686	447	792	431	741	378
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	360	233	303	155	307	172
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	201	156	201	156	201	156
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	104	50	130	50	130	50
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	21	8	158	70	103	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.437	5.633	28.841	11.401	48.878	22.177
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.180	617	2.435	687	2.698	736
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	11.460	1.065	11.460	1.065	11.145	750
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	2.182	2.175	3.197	2.874	3.563	3.193
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	646	642	5.646	5.642	16.370	16.365
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.145	734	4.145	734	9.144	734
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.824	400	1.958	400	5.958	400
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	6.120	3.064
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	6.120	3.064
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.693	185	2.235	230	1.841	230
5.1 Indirizzo politico (2)	241	0	659	0	467	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.452	185	1.576	230	1.374	230

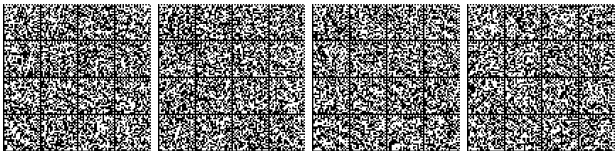
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	82.075	47.274	19.500	10.500	27.500	14.500
1 Ricerca e innovazione (17)	13.886	13.500	10.500	10.500	14.700	14.500
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	13.886	13.500	10.500	10.500	14.700	14.500
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	67.774	33.774	9.000	0	12.800	0
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	31.583	29.916	0	0	0	0
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	2.110	0	0	0	0	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	33.897	3.856	9.000	0	12.800	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	23	2	0	0	0	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	162	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	414	0	0	0	0	0
3.1 Indirizzo politico (2)	18	0	0	0	0	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	396	0	0	0	0	0

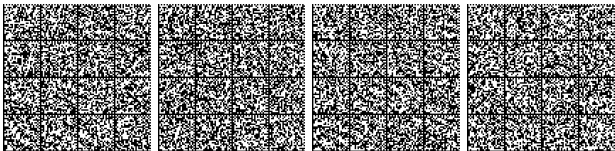
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	51.288	85	64.430	560	90.400	589
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	39.670	0	55.249	0	72.022	29
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	7.270	0	8.986	0	10.719	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	7.034	0	6.736	0	7.108	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (3)	2.802	0	3.508	0	6.083	29
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	7.736	0	11.702	0	15.159	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	12.779	0	21.583	0	29.727	0
1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (9)	2.047	0	2.734	0	3.227	0
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	850	0	1.045	75	1.183	75
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	850	0	1.045	75	1.183	75
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.769	85	8.136	485	17.195	485
3.1 Indirizzo politico (2)	8	0	408	0	209	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.134	0	7.063	400	14.517	400
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	626	85	665	85	2.468	85

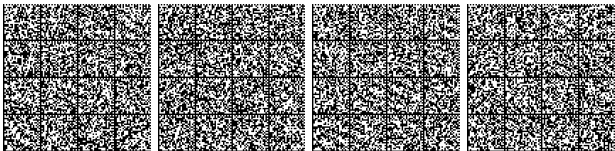
MINISTERO DELLA DIFESA



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	10.603	1.628	11.220	2.260	11.173	4.004
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	9.954	1.628	10.611	2.260	10.563	4.004
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	842	635	1.021	754	2.160	1.613
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	333	1	1.073	1	1.083	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	8.779	991	8.517	1.505	7.320	2.390
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	146	0	106	0	106	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16	0	16	0	16	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	131	0	90	0	90	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	503	0	503	0	503	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	503	0	503	0	503	0

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

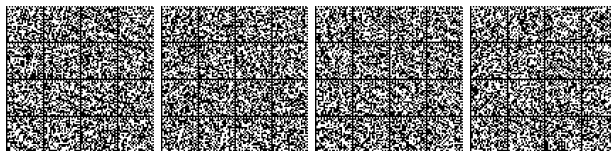


Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	23.473	15.772	23.751	13.984	23.742	10.336
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.859	12.259	15.890	10.491	12.076	6.950
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	4.011	3.098	3.995	3.116	1.650	1.171
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	63	0	63	0	63	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	40	0	40	0	40	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	697	368	696	368	698	368
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.466	813	1.917	813	2.307	763
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	484	285	467	285	475	285
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.307	335	1.237	335	1.138	235
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	1.834	1.781	1.688	1.681	266	259
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	5.749	5.146	4.629	3.511	4.781	3.588
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	410	395	361	345	263	245
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	641	37	641	37	241	37
1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (19)	21	0	21	0	21	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	137	0	135	0	135	0
2 Ricerca e innovazione (17)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.910	0	4.179	0	8.112	0
4.1 Indirizzo politico (2)	2.554	0	4.085	0	8.018	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	356	0	94	0	94	0

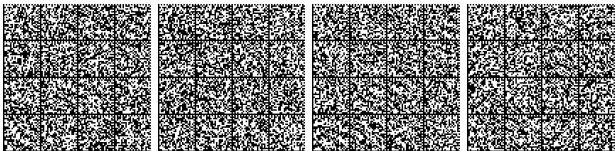
MINISTERO DELLA CULTURA



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	13.816	11.563	19.763	17.312	21.091	18.673
1 Tutela della salute (20)	3.158	1.632	3.385	1.701	3.322	1.706
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	782	45	644	55	521	61
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	84	0	208	0	209	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	250	0	257	0	274	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (13)	1.444	1.338	1.454	1.323	1.454	1.323
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	266	74	325	74	345	74
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	332	175	498	249	519	249
2 Ricerca e innovazione (17)	9.861	9.853	15.550	15.534	16.906	16.889
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	9.323	9.315	15.011	14.996	16.366	16.352
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	539	538	539	538	539	538
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	797	78	829	78	863	78
3.1 Indirizzo politico (2)	38	0	46	0	46	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	759	78	783	78	817	78

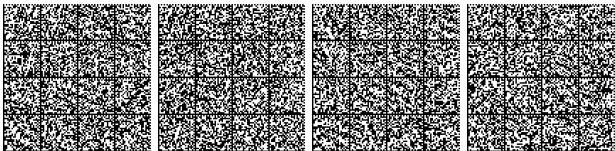
MINISTERO DELLA SALUTE



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	5.635	4.052	3.408	2.506	1.915	1.020
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	237	0	142	0	103	0
1.1 Indirizzo politico (2)	107	0	8	0	8	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	130	0	134	0	94	0
2 Turismo (31)	5.398	4.052	3.266	2.506	1.812	1.020
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5	0	5	0	5	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	592	572	592	572	109	104
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	4.763	3.480	2.599	1.934	1.622	915
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	38	0	70	0	76	0
Totale	821.696	492.157	877.200	541.409	898.151	521.694

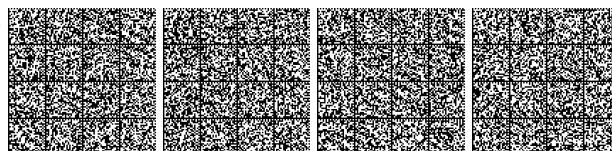
MINISTERO DEL TURISMO



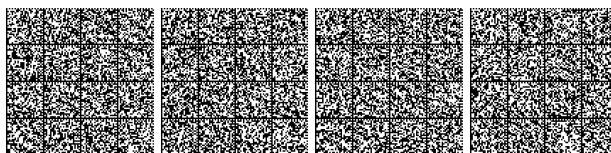
ALLEGATO VII
(articolo 1, comma 547)

« Tabella I
(articolo 20, comma 2-quinquies)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICI CENTRALI
Direttore Generale della giustizia tributaria
Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca
Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale:
I – Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.
II – Vigilanza e <i>audit</i> sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.
III – Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali.
IV – Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione.
Direzione di livello generale I – Normativa, affari giuridici e magistrati
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione.
Ufficio II – Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia.
Ufficio III – Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.
Ufficio IV – Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.
Ufficio V – Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria.
Ufficio VI – Gestione dello stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.
Ufficio VII – Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso.



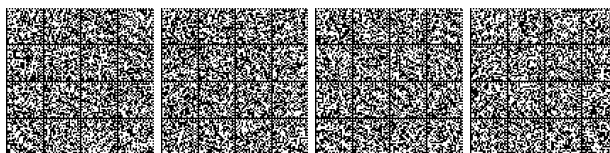
Direzione di livello generale II – Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio		
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.		
Ufficio II – Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del <i>budget</i> del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale.		
Ufficio III – Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria.		
Ufficio IV – Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria.		
Ufficio V – Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali <i>web</i> del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento dell'attività contrattuale di acquisto; gestione del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento.		
Ufficio VI – Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'asestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento.		
Ufficio VII – Rilevazione e analisi statistica concernente l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l'Istituto nazionale di statistica.		
<i>UFFICI TERRITORIALI</i>		
N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 185 del 9 agosto 2022) ai quali sono preposti n. 35 Dirigenti di livello non generale come di seguito indicati:		
Regione	Posizione Dirigenziale	Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria



Abruzzo	1	Se- condo grado dell'A- bruzzo	Primo grado di L'A- quila	Primo grado di Chieti	Primo grado di Pescara	Primo grado di Teramo	
Basili- cata	1	Se- condo grado della Basili- cata	Primo grado di Potenza	Primo grado di Matera			
Cala- bria	1	Se- condo grado della Cala- bria	Primo grado di Catan- zaro	Primo grado di Reggio Cala- bria			
	1	Primo grado di Co- senza	Primo grado di Crotone	Primo grado di Vibo Valen- tia			
Campa- nia	1	Se- condo grado della Campa- nia					
	1	Primo grado di Napoli	Primo grado di Caserta				
	1	Primo grado di Salerno	Primo grado di Avellino	Primo grado di Bene- vento			
Emilia Roma- gna	1	Se- condo grado dell'E- milia Roma- gna	Primo grado di Ferrara	Primo grado di Forlì	Primo grado di Ra- venna	Primo grado di Rimini	
	1	Primo grado di Bolo- gna	Primo grado di Modena	Primo grado di Parma	Primo grado di Pia- cenza	Primo grado di Reggio Emilia	
Friuli Venezia Giulia	1	Se- condo grado del Friuli Venezia Giulia	Primo grado di Trieste	Primo grado di Gorizia	Primo grado di Porde- none	Primo grado di Udine	



Lazio	1	Se- condo grado del La- zio	Primo grado di Frosi- none	Primo grado di Latina			
	1	Primo grado di Roma	Primo grado di Rieti	Primo grado di Viterbo			
Liguria	1	Se- condo grado della Li- guria	Primo grado di Genova	Primo grado di Imperia	Primo grado di La Spe- zia	Primo grado di Savona	
Lom- bardia	1	Se- condo grado della Lom- bardia	Primo grado di Brescia				
	1	Primo grado di Milano	Primo grado di Cre- mona	Primo grado di Lodi	Primo grado di Man- tova	Primo grado di Pavia	
	1	Primo grado di Ber- gamo	Primo grado di Como	Primo grado di Lecco	Primo grado di Sondrio	Primo grado di Varese	
Marche	1	Se- condo grado delle Marche	Primo grado di Ancona	Primo grado di Ascoli Piceno	Primo grado di Mace- rata	Primo grado di Pesaro	
Molise	1	Se- condo grado del Mo- lise	Primo grado di Campo- basso	Primo grado di Isernia			
Pie- monte e Valle d'Aosta	1	Se- condo grado del Pie- monte	Primo grado di Novara	Primo grado di Verba- nia	Primo grado di Vercelli	Se- condo grado della Valle d'Aosta	Primo grado di Aosta
	1	Primo grado di Torino	Primo grado di Asti	Primo grado di Ales- sandria	Primo grado di Biella	Primo grado di Cuneo	



Puglia	1	Se- condo grado della Puglia					
	1	Primo grado di Bari	Primo grado di Foggia				
	1	Primo grado di Lecce	Primo grado di Brindisi	Primo grado di Taranto			
Sardegna	1	Se- condo grado della Sardegna	Primo grado di Cagliari	Primo grado di Nuoro	Primo grado di Oristano	Primo grado di Sassari	
Sicilia	1	Se- condo grado della Si- cilia	Primo grado di Messina				
	1	Primo grado di Pa- lermo	Primo grado di Trapani				
	1	Primo grado di Catania	Primo grado di Caltanissetta	Primo grado di Enna			
	1	Primo grado di Siracusa	Primo grado di Agrigento	Primo grado di Ragusa			
Toscana	1	Se- condo grado della Toscana	Primo grado di Livorno	Primo grado di Pisa			
	1	Primo grado di Firenze	Primo grado di Arezzo	Primo grado di Grosseto	Primo grado di Siena		
	1	Primo grado di Lucca	Primo grado di Massa Carrara	Primo grado di Pistoia	Primo grado di Prato		
Trentino Alto Adige	1	Se- condo grado di Bolzano	Primo grado di Bolzano	Se- condo grado di Trento	Primo grado di Trento		
Umbria	1	Se- condo grado	Primo grado di Perugia	Primo grado di Terni			



		del Um- bria					
Veneto	1	Se- condo grado del Ve- neto	Primo grado di Verona				
	1	Primo grado di Venezia	Primo grado di Belluno	Primo grado di Padova	Primo grado di Rovigo	Primo grado di Treviso	Primo grado di Vicenza
Totale	35						».

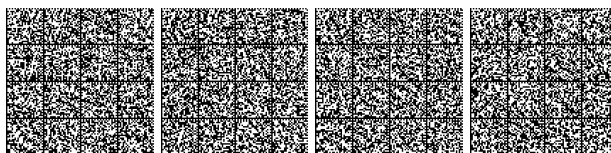


Tabelle A e B



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	57.357.850	115.377.776	113.377.776
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	33.995.023	54.268.023	69.416.023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	28.883.102	57.938.102	40.943.102
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.751.465	50.547.290	51.508.860
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	68.834.812	80.794.292	82.599.292
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	17.878.719	44.737.719	44.659.719
MINISTERO DELL'INTERNO	6.809.619	33.557.436	19.410.133
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.201.410	30.061.410	31.843.410
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23.148.816	50.361.710	55.883.710
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	31.193.912	44.974.912	47.520.912
MINISTERO DELLA DIFESA	23.252.013	48.327.310	55.230.310
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	21.700.167	42.489.522	50.699.522
MINISTERO DELLA CULTURA	19.883.459	44.311.459	45.409.459
MINISTERO DELLA SALUTE	231.027	20.707.027	21.807.027
MINISTERO DEL TURISMO	14.488.749	42.229.749	42.538.749
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	361.610.143	760.683.737	772.848.004
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

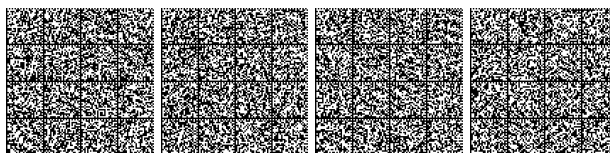
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	126.299.257	142.904.618	143.094.994
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	22.259.914	27.363.224	27.420.898
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.057.997	18.943.802	18.968.864
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.135.622	13.670.889	13.710.450
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.764.560	18.249.297	18.280.599
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.812.864	31.941.633	31.991.048
MINISTERO DELL'INTERNO	32.259.914	33.670.889	33.710.449
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	26.796.172	36.505.745	36.561.198
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22.818.176	22.390.896	32.583.675
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	28.473.375	33.760.129	33.819.108
MINISTERO DELLA DIFESA	22.781.253	27.820.559	27.420.898
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	16.302.554	32.210.315	31.991.048
MINISTERO DELLA CULTURA	32.772.038	37.941.633	37.733.138
MINISTERO DELLA SALUTE	22.310.032	27.377.521	27.420.899
MINISTERO DEL TURISMO	21.407.272	22.849.850	22.893.734
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	445.251.000	527.601.000	537.601.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

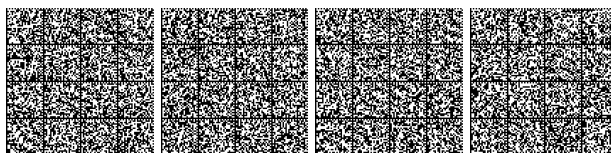


A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI
COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2024-2026

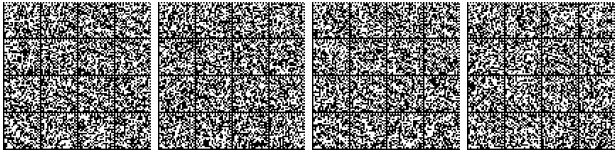


999/638/1

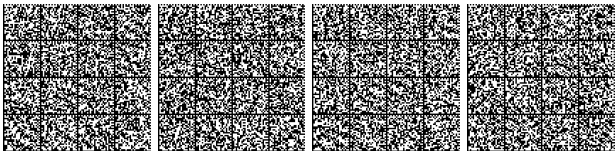
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2024 - 2026 (in Euro)				
		2024	2025	2026
ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	608.931.875.190	619.692.258.990	634.175.623.690
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	78.385.779.330	76.978.192.335	76.612.951.617
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	249.322.000	155.483.000	147.083.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	234.322.000	140.483.000	132.083.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	687.566.976.520	696.825.934.325	710.935.658.307
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	527.519.115.761	459.194.456.407	472.840.463.192
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.215.086.092.281	1.156.020.390.732	1.183.776.121.499
SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	756.526.459.195	744.909.698.176	735.229.445.349
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	129.892.072.654	117.215.239.673	107.306.672.462
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.117.517.866	2.048.917.866	1.556.697.866
	TOTALE SPESE FINALI	886.418.531.849	862.124.937.849	842.536.117.811
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	328.667.560.432	293.895.452.883	341.240.003.688
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.215.086.092.281	1.156.020.390.732	1.183.776.121.499
RISULTATI DIFFERENZIALI				
	ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	687.317.654.520	696.670.451.325	710.788.575.307
	SPESE CORRENTI (-)	756.526.459.195	744.909.698.176	735.229.445.349
	RISPARMIO PUBBLICO	-69.208.804.675	-48.239.246.851	-24.440.870.042
	TOTALE ENTRATE FINALI	687.566.976.520	696.825.934.325	710.935.658.307
	TOTALE SPESE FINALI (-)	886.418.531.849	862.124.937.849	842.536.117.811
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-198.851.555.329	-165.299.003.524	-131.600.459.504
	TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	687.332.654.520	696.685.451.325	710.803.575.307
	TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	881.301.013.983	860.076.019.983	840.979.419.945
	INDEBITAMENTO NETTO	-193.968.359.463	-163.390.568.658	-130.175.844.638
	TOTALE ENTRATE FINALI	687.566.976.520	696.825.934.325	710.935.658.307
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	1.215.086.092.281	1.156.020.390.732	1.183.776.121.499
	RICORSO AL MERCATO	-527.519.115.761	-459.194.456.407	-472.840.463.192



segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)						
MINISTERI		SPESA CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2024	25.384.488.732	252.873.938.636	40.229.202.905	97.918.062.019	416.405.692.292
	2025	25.315.713.788	246.860.076.135	36.342.989.496	107.875.770.630	416.394.550.049
	2026	26.459.212.826	242.169.343.777	36.231.100.394	113.573.517.997	418.433.174.994
IMPRES E MADE IN ITALY	2024	278.133.803	182.690.143	84.309.442	1.432.134	546.565.522
	2025	276.512.467	173.042.304	83.581.678	765.611	533.902.060
	2026	234.085.571	164.649.586	82.879.628	515.607	482.130.392
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	192.829.416	202.121.392.739	575.172.928	<<	202.899.395.083
	2025	192.774.306	194.097.512.338	564.572.928	<<	194.854.859.572
	2026	192.788.619	184.423.484.675	556.572.928	<<	185.172.846.222
GIUSTIZIA	2024	8.520.166.849	1.305.481.562	219.336.449	<<	10.044.984.860
	2025	8.492.682.612	1.315.876.539	221.070.333	<<	10.029.629.484
	2026	8.111.026.205	1.301.031.042	214.900.626	<<	9.626.967.873
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	1.108.946.184	2.266.028.441	26.104.839	<<	3.401.079.464
	2025	1.123.321.553	2.225.828.164	21.871.786	<<	3.371.021.503
	2026	1.090.763.794	2.408.594.651	18.546.786	<<	3.517.905.231
ISTRUZIONE E MERITO	2024	48.378.932.232	910.418.602	1.423.437.759	<<	50.712.788.593
	2025	46.378.565.550	913.310.426	1.370.989.042	<<	48.662.865.018
	2026	45.137.902.831	931.438.438	1.424.313.646	<<	47.493.654.915
INTERNO	2024	11.710.877.962	14.112.361.749	215.531.667	<<	26.038.771.378
	2025	11.605.032.638	13.991.712.753	215.242.984	<<	25.811.988.375
	2026	11.407.067.669	13.997.080.880	203.532.576	<<	25.607.681.125
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	231.430.065	918.770.877	8.510.384	563.802	1.159.275.128
	2025	227.717.217	905.154.535	6.986.324	525.847	1.140.383.923
	2026	198.981.089	933.050.907	7.136.324	485.741	1.139.654.061
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	1.406.629.057	6.513.229.608	38.502.703	<<	7.958.361.368
	2025	1.407.079.462	6.158.571.445	37.768.460	<<	7.603.419.367
	2026	1.423.616.544	6.174.033.851	28.448.960	<<	7.626.099.355
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	973.637.072	10.008.624.472	5.682.897	2.628.532	10.990.572.973
	2025	975.984.093	10.033.767.850	6.924.176	2.450.040	11.019.126.159
	2026	874.243.687	9.811.416.850	5.924.176	2.264.212	10.693.848.925
DIFESA	2024	20.291.494.132	311.657.116	607.129.477	<<	21.210.280.725
	2025	19.964.697.092	311.101.540	619.643.621	<<	20.895.442.253
	2026	19.934.227.737	308.833.037	701.902.967	<<	20.944.963.741
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	154.969.002	1.174.446.353	11.424.911	<<	1.340.840.266
	2025	150.454.399	519.085.091	11.166.566	<<	680.706.066
	2026	137.371.884	512.206.211	11.230.262	<<	660.808.357
CULTURA	2024	917.372.483	874.331.563	77.896.921	<<	1.869.600.967
	2025	893.170.419	876.607.287	75.252.669	<<	1.845.030.375
	2026	856.151.047	877.648.230	75.602.669	<<	1.809.401.946
SALUTE	2024	387.846.136	1.383.445.497	25.769.234	<<	1.797.060.867
	2025	384.084.598	1.542.365.352	24.493.672	<<	1.950.943.622
	2026	386.360.992	1.520.232.789	26.421.950	<<	1.933.015.731



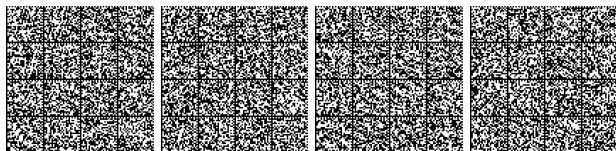
999/641/2						
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026						
(in euro)						
MINISTERI		SPESA CORRENTE				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TURISMO	2024	38.736.203	121.035.893	1.417.613	<<	161.189.709
	2025	36.781.763	77.199.749	1.848.848	<<	115.830.360
	2026	36.493.760	48.959.873	1.848.848	<<	87.302.481
TOTALE	2024	119.976.489.328	495.077.853.251	43.549.430.129	97.922.686.487	756.526.459.195
	2025	117.424.571.957	480.001.211.508	39.604.402.583	107.879.512.128	744.909.698.176
	2026	116.480.294.255	465.582.004.797	39.590.362.740	113.576.783.557	735.229.445.349



999/641/1

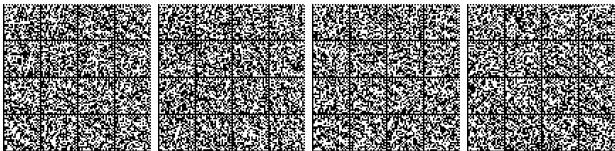
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026

in euro									
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2024	65.083.866.236	4.278.908.293	5.316.622.964	74.679.397.493	491.085.089.785	328.609.358.209	819.694.447.994	
	2025	62.528.345.407	1.600.378.293	4.386.874.092	68.515.597.792	484.910.147.841	293.851.931.925	778.762.079.766	
	2026	60.797.421.397	1.502.157.938	3.945.313.010	66.244.892.345	484.678.067.339	341.194.666.322	825.872.733.661	
IMPRES E MADE IN ITALY	2024	17.635.133.690	40.505.810	12.397.892	17.688.037.392	18.234.602.914	21.541.724	18.256.144.638	
	2025	14.786.495.725	5.810	<<	14.786.501.535	15.320.403.595	12.383.770	15.332.787.365	
	2026	8.944.525.013	5.810	<<	8.944.530.823	9.426.661.215	12.633.773	9.439.294.988	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	58.589.450	<<	<<	58.589.450	202.947.984.533	<<	202.947.984.533	
	2025	58.589.450	<<	<<	58.589.450	194.913.449.022	<<	194.913.449.022	
	2026	58.589.450	<<	<<	58.589.450	185.231.435.672	<<	185.231.435.672	
GIUSTIZIA	2024	1.183.763.270	<<	<<	1.183.763.270	11.228.748.130	<<	11.228.748.130	
	2025	977.065.949	<<	<<	977.065.949	11.006.695.433	<<	11.006.695.433	
	2026	663.555.883	<<	<<	663.555.883	10.290.513.756	<<	10.290.513.756	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	129.190.089	<<	3.000.000	132.190.089	3.533.269.553	<<	3.533.269.553	
	2025	55.908.507	<<	<<	55.908.507	3.426.930.010	<<	3.426.930.010	
	2026	45.003.507	<<	<<	45.003.507	3.562.908.738	<<	3.562.908.738	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	1.536.540.931	<<	<<	1.536.540.931	52.249.329.524	<<	52.249.329.524	
	2025	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	49.897.220.964	<<	49.897.220.964	
	2026	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	48.901.766.603	<<	48.901.766.603	
INTERNO	2024	4.513.349.015	<<	5.000.000	4.518.349.015	30.557.120.393	21.544.742	30.578.665.135	
	2025	4.041.115.752	<<	6.000.000	4.047.115.752	29.859.104.127	22.740.935	29.881.845.062	
	2026	3.842.612.510	<<	<<	3.842.612.510	29.450.293.635	23.950.920	29.474.244.555	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	2.524.243.186	<<	22.000.000	2.546.243.186	3.705.518.314	898.655	3.706.416.969	
	2025	2.107.971.018	<<	13.000.000	2.120.971.018	3.261.354.941	936.609	3.262.291.550	
	2026	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	3.239.209.204	976.715	3.240.185.919	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	12.557.031.247	42.000.000	169.312.442	12.768.343.689	20.726.705.057	<<	20.726.705.057	
	2025	10.925.768.806	55.000.000	62.486.656	11.043.255.462	18.646.674.829	<<	18.646.674.829	
	2026	10.484.035.828	35.000.000	35.486.656	10.554.522.484	18.180.621.839	<<	18.180.621.839	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	3.049.899.627	<<	25.000.000	3.074.899.627	14.065.472.600	4.350.381	14.069.822.981	
	2025	3.131.461.165	<<	25.000.000	3.156.461.165	14.175.587.324	4.528.872	14.180.116.196	
	2026	3.077.281.165	<<	<<	3.077.281.165	13.771.130.090	4.714.702	13.775.844.792	
DIFESA	2024	7.970.831.649	<<	3.100.000	7.973.931.649	29.184.212.374	<<	29.184.212.374	
	2025	7.973.751.615	<<	6.300.000	7.980.051.615	28.875.493.868	<<	28.875.493.868	
	2026	7.800.485.455	<<	<<	7.800.485.455	28.745.449.196	<<	28.745.449.196	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	1.138.900.457	102.500.000	<<	1.241.400.457	2.582.240.723	<<	2.582.240.723	
	2025	832.901.487	100.500.000	<<	933.401.487	1.614.107.543	<<	1.614.107.543	
	2026	492.333.429	100.500.000	<<	592.833.429	1.253.641.786	<<	1.253.641.786	
CULTURA	2024	1.676.203.219	<<	<<	1.676.203.219	3.545.804.186	9.866.721	3.555.670.907	
	2025	1.585.304.958	<<	<<	1.585.304.958	3.430.335.333	2.930.772	3.433.266.105	
	2026	1.454.234.223	<<	<<	1.454.234.223	3.263.636.169	3.061.256	3.266.697.425	
SALUTE	2024	601.017.457	400.000	8.060.000	609.477.457	2.406.538.324	<<	2.406.538.324	
	2025	480.493.307	400.000	6.060.000	480.993.307	2.437.896.929	<<	2.437.896.929	
	2026	355.798.627	400.000	6.060.000	362.258.627	2.295.274.358	<<	2.295.274.358	



999/6411

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)							
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
TURISMO	2024	204.705.730	<<	<<	365.895.439	<<	365.895.439
	2025	233.705.730	<<	<<	349.536.090	<<	349.536.090
	2026	158.205.730	<<	<<	245.508.211	<<	245.508.211
TOTALE	2024	119.863.265.253	4.464.314.103	5.564.493.298	886.418.531.849	328.667.560.432	1.215.086.092.281
	2025	110.953.234.822	1.756.284.103	4.505.720.748	862.124.937.849	293.895.452.883	1.156.020.390.732
	2026	101.671.749.048	1.638.063.748	3.996.859.666	842.536.117.811	341.240.003.688	1.183.776.121.499

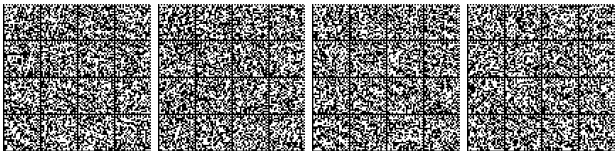


RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026											
(in euro)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2024	2.046.583.625	3.043.909.084	55.975.384.648	203.749.447	2.331.222.616	13.009.334.682	4.482.163.486	<<	18.855.290.614	819.694.447.994
	2025	588.008.495	2.952.222.942	48.631.957.396	204.580.131	1.621.342.433	13.541.834.682	5.029.522.970	<<	18.560.494.172	778.762.079.766
	2026	87.984.745	2.866.219.333	52.145.422.614	204.580.131	2.089.748.621	12.285.234.682	4.474.118.042	<<	18.615.426.445	825.872.733.661
IMPRES E MADE IN ITALY	2024	<<	<<	17.892.489.629	238.719.374	<<	55.000.000	65.935.634	<<	4.000.000	18.256.144.638
	2025	<<	<<	14.484.567.064	730.328.549	<<	56.000.000	57.891.752	<<	4.000.000	15.332.787.365
	2026	<<	<<	8.592.632.394	728.569.852	<<	56.000.000	57.892.551	<<	4.000.000	9.439.294.988
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	<<	<<	43.773.797.896	<<	<<	<<	<<	<<	159.174.186.836	202.947.984.533
	2025	<<	<<	31.076.268.185	<<	<<	<<	<<	<<	163.837.180.836	194.913.449.022
	2026	<<	<<	27.489.107.524	<<	<<	<<	<<	<<	157.742.328.147	185.231.435.672
GIUSTIZIA	2024	<<	<<	11.228.544.630	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.228.748.130
	2025	<<	<<	11.004.491.933	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.006.695.433
	2026	<<	<<	10.288.310.256	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	10.290.513.756
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	3.363.156.374	<<	165.532.179	<<	<<	<<	4.591.000	<<	<<	3.533.289.553
	2025	3.272.282.010	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.426.930.010
	2026	3.408.190.738	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.562.908.738
ISTRUZIONE E MERITO	2024	474.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.246.455.434	2.400.000	52.249.329.524
	2025	474.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.894.746.874	2.000.000	49.897.220.964
	2026	474.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.901.292.513	<<	48.901.766.603
INTERNO	2024	13.269.465.991	7.304.674	136.648.020	2.546.116	2.680.247.000	<<	2.145.635	125.000.000	2.173.116.778	30.578.665.135
	2025	13.199.498.704	7.137.050	136.648.020	48.116	2.527.900.000	<<	2.159.677	125.000.000	2.125.055.385	29.881.845.062
	2026	13.103.534.981	5.908.696	11.295.325.262	46.116	2.781.900.000	<<	1.659.677	125.000.000	2.024.221.803	29.474.244.555
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	<<	<<	743.538.677	2.959.093.592	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.706.416.969
	2025	<<	<<	679.887.046	2.578.619.804	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.262.291.550
	2026	<<	<<	636.755.761	2.599.645.458	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.240.185.919
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	706.551.274	<<	16.004.075.366	150.310.116	2.871.737.718	3.817.101	37.838.423	484	13.559	20.726.705.057
	2025	325.846.396	<<	934.272.003	90.341.336	2.298.373.121	3.817.101	35.884.293	484	13.559	18.646.674.829
	2026	259.597.204	<<	957.629.519	129.995.841	1.998.266.565	3.817.101	35.810.567	484	13.559	18.180.621.839
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	2.670.827.540	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.286.795.441	5.700.000	14.069.822.981
	2025	2.792.173.419	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.280.442.777	6.000.000	14.180.116.196
	2026	2.765.093.603	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.903.251.189	6.000.000	13.775.844.792
DIFESA	2024	24.772.210.560	4.086.982.123	3.796.135	93.651.894	24.460.513	<<	<<	<<	73.100.000	29.184.212.374
	2025	24.489.792.088	4.080.923.786	3.785.306	93.538.233	24.421.618	<<	<<	<<	73.100.000	28.575.493.868
	2026	24.364.316.397	4.077.733.848	3.746.858	92.635.152	23.237.488	<<	<<	<<	74.390.000	28.745.449.196
AGRICOLTURA, SOV/PANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	<<	<<	1.981.307.196	3.800	<<	<<	<<	<<	600.929.727	2.582.240.723
	2025	<<	<<	1.613.157.816	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.614.107.543
	2026	<<	<<	1.252.692.059	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.253.641.786
CULTURA	2024	12.366.721	<<	<<	2.373.587	<<	<<	3.540.930.048	<<	551	3.555.670.907
	2025	5.430.772	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.426.461.195	<<	551	3.433.266.105
	2026	5.561.256	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.259.762.031	<<	551	3.266.697.425
SALUTE	2024	19.563.669	<<	210.202	<<	<<	<<	<<	<<	546.439.296	2.406.538.324
	2025	19.563.669	<<	210.202	<<	<<	<<	<<	<<	543.639.296	2.437.896.929
	2026	19.563.669	<<	210.202	<<	<<	<<	<<	<<	543.639.296	2.495.274.358



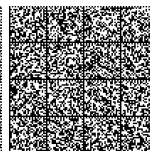
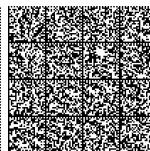
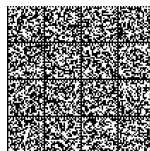
999/642/2

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026														
(in euro)														
ALLEGATO A														
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE			
TURISMO	2024 2025 2026	<< << <<	<< << <<	365.895.439 349.536.090 245.508.211	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	365.895.439 349.536.090 245.508.211			
TOTALE	2024 2025 2026	739.919.226.587 707.357.319.430 752.795.440.039	26.826.098.859 25.084.937.643 24.458.211.838	137.047.675.189 112.084.143.661 105.448.416.832	3.650.447.926 3.698.847.756 3.756.866.137	7.911.452.547 6.475.821.872 6.876.937.374	14.997.350.641 15.565.019.144 14.165.816.778	8.133.594.236 8.556.567.887 7.633.960.868	63.658.251.359 61.300.190.135 59.929.544.186	181.437.380.861 185.154.617.026 179.013.113.028	1.215.086.092.281 1.156.020.390.732 1.183.776.121.489			



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026									
(in Euro)									
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	ALLEGATO A/1	
ECONOMIA E FINANZE	2024	21.285.701.328	7.049.358.845	290.888.432	140.071.607.510	6.541.182.510	7.637.852.483	75.399.967	
	2025	23.908.648.211	6.924.435.063	289.007.864	139.277.369.210	6.517.592.510	6.862.452.483	76.799.967	
	2026	24.298.773.330	7.078.970.850	214.866.115	137.833.684.802	6.540.192.510	6.117.452.483	82.599.967	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	172.756.302	75.999.676	6.947.088	109.251.951	12.271.872	63.972.072	50.894.573	
	2025	172.317.376	66.315.767	6.719.157	106.533.113	12.263.246	63.053.363	50.894.573	
	2026	170.719.513	54.171.251	6.423.949	107.583.113	12.255.460	61.527.072	50.894.573	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	65.880.165	42.383.716	3.425.891	201.730.991.288	503.935.684	16.412.722	<<	
	2025	65.051.898	39.800.395	3.304.793	193.712.197.612	500.726.555	12.212.722	<<	
	2026	65.109.928	39.323.643	3.262.828	184.038.834.949	500.536.535	12.212.722	<<	
GIUSTIZIA	2024	6.830.882.125	2.461.141.836	395.065.676	124.878.161	214.914.410	<<	<<	
	2025	6.864.253.477	2.416.034.393	392.286.559	124.878.161	214.038.962	<<	<<	
	2026	6.522.572.190	2.394.033.421	366.476.012	124.878.161	208.453.962	<<	<<	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	952.710.848	167.058.876	16.317.519	926.548.230	50.463.307	150.000.000	1.127.934.462	
	2025	966.751.791	176.735.133	15.865.591	937.235.475	51.391.613	150.000.000	1.065.843.678	
	2026	939.455.585	152.420.550	15.296.555	965.724.813	50.771.179	150.000.000	1.222.738.327	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	45.317.988.561	945.577.769	3.037.211.246	586.393.135	26.751.787	706.130.089	404.630	
	2025	43.628.741.092	947.379.622	2.750.178.358	560.635.992	26.351.787	706.130.089	404.630	
	2026	42.580.357.610	906.686.609	2.679.501.086	582.763.025	24.135.122	718.630.089	425.926	
INTERNO	2024	9.463.681.408	1.705.211.529	573.328.335	12.634.607.651	1.302.741.748	33.656.016	12.437.298	
	2025	9.422.718.818	1.643.462.487	570.028.579	12.450.112.658	1.271.784.039	33.656.016	12.349.117	
	2026	9.400.439.346	1.469.945.907	567.746.297	12.546.073.235	1.264.913.488	32.680.000	12.349.117	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	109.617.770	173.343.768	5.049.061	848.311.966	<<	7.237.667	12.331.094	
	2025	109.994.646	165.540.465	4.985.839	797.328.082	<<	48.757.950	12.331.094	
	2026	110.197.474	137.961.745	4.919.889	862.023.923	<<	11.751.695	11.393.594	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	1.011.293.841	324.796.933	57.288.273	5.627.557.556	10.130.000	656.359.775	1.101.597	
	2025	1.013.622.338	322.754.402	56.689.469	5.421.693.793	10.130.000	757.594.375	1.101.597	
	2026	1.032.937.096	314.152.792	56.993.903	5.462.708.793	5.130.000	737.041.781	1.101.597	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	640.650.143	96.920.914	39.666.940	10.057.884.124	49.887.269	100.397.348	1.422.411	
	2025	641.151.170	100.048.189	39.601.938	10.080.415.216	49.567.547	103.305.000	1.471.767	
	2026	641.456.131	92.042.169	39.562.591	9.774.414.216	38.217.547	103.305.000	1.471.767	
DIFESA	2024	17.585.765.571	1.726.581.845	1.063.679.766	47.423.019	76.622.602	24.460.513	216.087.636	
	2025	17.587.781.344	1.394.673.809	1.064.597.478	46.720.405	76.360.191	24.421.618	216.087.636	
	2026	17.755.180.758	1.282.585.472	1.066.930.828	46.720.405	77.544.567	23.237.488	216.083.542	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	123.699.602	60.802.872	4.802.501	970.002.586	1.527.447	178.544.962	684.296	
	2025	116.437.123	63.221.416	4.072.621	321.756.140	1.527.447	172.260.213	673.096	
	2026	115.679.232	49.891.692	3.814.162	323.289.334	1.527.447	165.200.394	648.096	
CULTURA	2024	775.528.668	155.750.447	34.469.485	336.368.708	452.175.667	96.992.798	480.000	
	2025	763.402.901	140.018.750	33.305.270	333.073.708	456.613.370	95.481.838	475.000	
	2026	743.526.100	135.017.697	31.203.591	333.808.708	450.483.126	105.098.670	475.000	
SALUTE	2024	182.343.423	83.148.771	9.540.235	631.716.551	676.466.708	177.346.655	19.605.237	
	2025	182.187.022	75.808.616	9.342.506	639.708.989	675.982.754	332.690.773	19.605.237	
	2026	184.781.590	73.211.649	9.114.923	642.938.181	675.982.754	309.835.394	19.605.237	

999/644/1

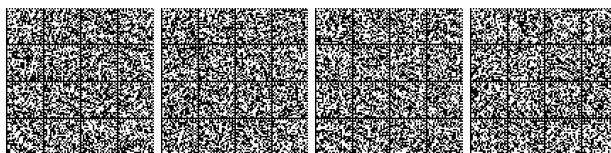


999/644/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026									
(in Euro)									
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	ALLEGATO A/1	
TURISMO	2024 2025 2026	10.640.701 10.565.628 10.296.880	701.534 698.907 693.526	25.233.603 20.138.709 8.925.053	<< << <<	95.630.695 56.889.445 39.848.225	<< << <<		
TOTALE	2024 2025 2026	15.078.734.498 14.486.794.135 14.190.712.327	5.538.381.982 5.240.694.929 5.066.806.255	374.728.776.039 364.834.797.263 353.674.370.711	9.919.071.011 9.864.330.001 9.850.143.697	9.944.993.795 9.418.905.885 8.587.821.013	1.518.783.201 1.458.037.392 1.619.786.743		

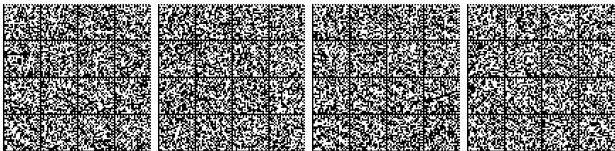
999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026									
(in Euro)									
MINISTRI	RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	ALLEGATO A/1		
ECONOMIA E FINANZE	2024 20.160.000.000 2025 23.160.000.000 2026 24.060.000.000	96.890.353.919 106.837.262.530 112.523.990.497	98.645.475.210 90.936.975.210 88.504.375.210	<< << <<	4.655.052.513 3.155.052.513 3.155.052.513	13.102.819.575 8.448.954.488 8.023.216.717	416.405.692.292 416.394.550.049 418.433.174.994		
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024 << 2025 << 2026 <<	1.432.134 765.611 515.607	50.000.000 50.000.000 15.000.000	<< << <<	3.039.854 3.039.854 3.039.854	<< << <<	546.565.522 533.902.060 482.130.392		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	42.000.000 42.000.000 42.000.000	<< << <<	531.968 531.968 531.968	483.833.649 479.033.649 471.033.649	202.889.395.083 194.854.859.572 185.172.846.222		
GIUSTIZIA	2024 << 2025 << 2026 <<	992.084 962.084 962.084	50.000 50.000 50.000	<< << <<	7.521.443 6.521.443 6.531.443	9.539.125 10.604.405 3.000.600	10.044.984.860 10.029.629.484 9.626.957.873		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.119.754 1.119.754 1.119.754	8.928.468 6.078.468 378.468	3.401.079.464 3.371.021.503 3.517.905.231		
ISTRUZIONE E MERITO	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	92.331.376 43.043.448 1.155.448	50.712.788.593 48.662.865.018 47.493.694.915		
INTERNO	2024 << 2025 << 2026 <<	18.358.045 17.161.852 15.898.623	75.443.457 75.443.457 75.093.457	<< << <<	22.135.547 22.135.547 22.135.547	197.170.344 293.135.805 200.406.108	26.038.771.378 25.811.988.375 25.607.681.125		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024 << 2025 << 2026 <<	563.802 525.847 485.741	<< << <<	<< << <<	920.000 920.000 920.000	1.900.000 << <<	1.159.275.128 1.140.383.923 1.139.654.061		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024 << 2025 << 2026 <<	208.900 208.900 208.900	6.090.697 6.090.697 6.090.697	<< << <<	259.733.796 9.733.796 9.733.796	3.800.000 3.800.000 <<	7.958.361.368 7.603.419.367 7.626.099.355		
UNIVERSITA' E RICERCA	2024 << 2025 << 2026 <<	2.628.532 2.450.040 2.264.212	12.000 12.000 12.000	<< << <<	1.103.292 1.103.292 1.103.292	<< << <<	10.990.572.973 11.019.126.159 10.693.848.925		
DIFESA	2024 << 2025 << 2026 <<	133.000 133.000 133.000	413.500.000 413.500.000 413.500.000	<< << <<	53.376.773 53.316.772 52.697.681	2.650.000 17.850.000 10.350.000	21.210.280.725 20.895.442.253 20.944.963.741		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	50.000 50.000 50.000	<< << <<	708.000 708.000 708.000	<< << <<	1.340.840.266 680.706.056 660.808.357		
CULTURA	2024 << 2025 << 2026 <<	2.094.693 1.753.317 1.622.833	31.548 31.548 31.548	<< << <<	274.174 274.174 274.174	15.434.779 17.600.499 7.860.499	1.869.600.967 1.845.030.375 1.809.401.946		
SALUTE	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	46.003 46.003 46.003	16.847.284 15.571.722 17.500.000	1.797.060.867 1.950.943.622 1.933.015.731		



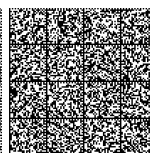
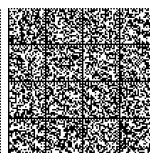
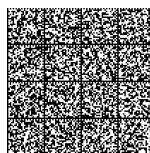
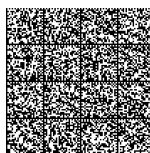
999/644/4

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026									
(in Euro)									
MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	ALLEGATO A/1	
TURISMO	2024 2025 2026	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.000 2.000 2.000	1.900.000 << <<	161.189.709 115.830.360 87.302.481		
TOTALE	2024 2025 2026	20.160.000.000 23.160.000.000 24.060.000.000	96.916.765.109 106.861.223.181 112.546.081.497	99.232.652.912 91.524.152.912 89.056.202.912	5.005.565.117 3.254.505.116 3.253.896.025	13.937.154.600 9.335.672.484 8.734.901.489	756.526.459.195 744.909.698.176 735.229.445.349		



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/644/1
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026							ALLEGATO A/1
(in Euro)							
MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	2024	855.031.287	24.990.779.629	38.810.139.396	285.000.000	120.902.648	
	2025	823.660.991	26.535.310.014	35.137.819.132	13.000.000	120.243.814	
	2026	713.726.123	23.163.781.983	36.174.524.350	3.000.000	119.961.341	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	54.374.899	45.190.292	16.240.224.309	40.000.000	<<	
	2025	62.074.899	45.190.292	12.962.486.344	<<	<<	
	2026	49.274.899	45.190.292	7.595.535.632	<<	<<	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	
	2025	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	
	2026	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	
GIUSTIZIA	2024	1.183.763.270	<<	<<	<<	<<	
	2025	977.065.949	<<	<<	<<	<<	
	2026	663.555.883	<<	<<	<<	<<	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	113.657.910	15.532.179	<<	<<	<<	
	2025	55.908.507	<<	<<	<<	<<	
	2026	45.003.507	<<	<<	<<	<<	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	100.955.542	1.434.174.309	<<	<<	<<	
	2025	52.674.866	1.180.270.000	<<	<<	<<	
	2026	52.374.866	1.354.325.742	<<	<<	<<	
INTERNO	2024	1.415.362.847	3.027.986.168	<<	<<	<<	
	2025	1.112.629.584	2.858.486.168	<<	<<	<<	
	2026	663.626.342	3.098.986.168	<<	<<	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	134.760.773	1.002.853.921	119.050.000	10.000.000	84.181.356	
	2025	51.649.179	1.009.110.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532	
	2026	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	807.887.711	7.750.813.853	3.713.497.454	2.949.371	452.711.048	
	2025	473.004.661	7.458.738.165	2.973.898.394	2.949.371	89.881.957	
	2026	453.326.909	6.852.101.491	3.107.479.842	2.949.371	89.881.957	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	18.283.185	2.826.447.700	30.452.844	12.000.000	162.715.898	
	2025	17.283.192	2.888.009.231	35.452.844	12.000.000	178.715.898	
	2026	14.283.192	2.836.929.231	35.352.844	12.000.000	178.715.898	
DIFESA	2024	6.423.216.032	<<	<<	14.617	46.601.000	
	2025	6.427.135.998	<<	<<	14.617	46.601.000	
	2026	6.253.869.838	<<	<<	14.617	46.601.000	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	99.139.995	465.892.722	656.299.506	5.000.000	<<	
	2025	111.746.386	361.120.533	449.079.427	<<	<<	
	2026	48.673.853	391.959.408	146.742.441	<<	<<	
CULTURA	2024	788.472.539	275.437.450	553.420.145	51.273.085	<<	
	2025	674.071.961	314.505.683	550.920.145	36.967.169	<<	
	2026	728.620.094	136.825.683	551.920.145	36.868.301	<<	
SALUTE	2024	1.180.652	600.250.000	<<	<<	<<	
	2025	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<	
	2026	1.180.652	355.031.170	<<	<<	<<	

999/644/5



999/644/6		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026						
		(in Euro)						
MINISTRI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
TURISMO	2024	8.205.730	5.500.000	176.000.000	<<	<<		
	2025	3.205.730	5.500.000	195.000.000	<<	<<		
	2026	3.205.730	5.000.000	150.000.000	<<	<<		
TOTALE	2024	12.019.364.444	42.484.375.601	60.299.083.654	406.237.073	867.111.950		
	2025	10.858.364.627	43.179.483.725	52.324.656.286	74.931.157	526.999.201		
	2026	9.775.243.139	39.256.517.434	47.776.555.254	64.832.289	536.460.196		

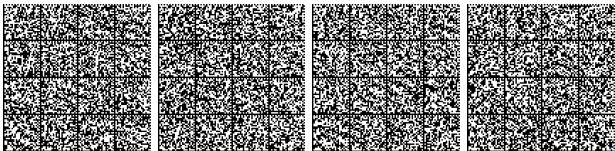
999/644/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026						
(in Euro)						
MINISTRI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2024 4.205.385.692 2025 3.095.098.417 2026 3.321.129.682	3.061.067.866 462.167.866 462.167.866	3.061.067.866 462.167.866 462.167.866	74.679.397.493 68.515.597.792 66.244.892.345		
IMPRES E MADE IN ITALY	2024 << 2025 << 2026 <<	1.200.850.000 716.750.000 254.530.000	1.200.850.000 716.750.000 254.530.000	17.688.037.392 14.786.501.535 8.944.530.823		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	58.589.450 58.589.450 58.589.450		
GIUSTIZIA	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	1.183.763.270 977.065.949 663.555.883		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	132.190.089 55.908.507 45.003.507		
ISTRUZIONE E MERITO	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	1.536.540.931 1.234.355.946 1.408.111.688		
INTERNO	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	4.518.349.015 4.047.115.752 3.842.612.510		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024 343.397.136 2025 95.654.896 2026 110.937.076	840.000.000 840.000.000 840.000.000	840.000.000 840.000.000 840.000.000	2.546.243.186 2.120.971.018 2.099.555.143		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024 << 2025 << 2026 <<	600.000 << <<	600.000 << <<	12.768.343.689 11.043.255.462 10.554.522.484		
UNIVERSITA' E RICERCA	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	3.074.899.627 3.156.461.165 3.077.281.165		
DIFESA	2024 1.000.000 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	7.973.931.649 7.980.051.615 7.800.485.455		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024 2.500.000 2025 500.000 2026 500.000	<< << <<	<< << <<	1.241.400.457 933.401.487 592.833.429		
CULTURA	2024 << 2025 << 2026 <<	<< << <<	<< << <<	1.676.203.219 1.585.304.958 1.454.234.223		
SALUTE	2024 46.805 2025 46.805 2026 46.805	<< << <<	<< << <<	609.477.457 486.953.307 362.258.627		



999/644/8

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026						
(in Euro)						
MINISTRI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
TURISMO	2024	<<	15.000.000	15.000.000	204.705.730	
	2025	<<	30.000.000	30.000.000	233.705.730	
	2026	<<	<<	<<	158.205.730	
TOTALE	2024	4.552.329.633	5.117.517.866	4.146.052.433	129.892.072.654	
	2025	3.191.300.118	2.048.917.866	5.010.586.693	117.215.239.673	
	2026	3.432.613.563	1.556.697.866	4.907.752.721	107.306.672.462	



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in Euro)					ALLEGATO A/2	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					2024	2025
Imposte sul patrimonio e sul reddito					329.143.540.708	331.325.552.508
Tasse ed imposte sugli affari					227.762.234.482	235.328.306.482
Imposte sulla produzione e sui consumi					33.751.900.000	34.605.000.000
Entrate tributarie da gestione monopoli					11.245.200.000	11.319.400.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco					7.029.000.000	7.114.000.000
TOTALE					608.931.875.190	619.692.258.990
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
Risorse proprie dell'Unione Europea					3.500.000.000	3.700.000.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali					1.572.378.765	1.581.809.670
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato					1.309.497.621	1.090.051.508
Entrate di tipo finanziario					11.356.863.196	10.767.235.052
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti					17.075.669.910	17.264.431.972
Entrate da contributi versati allo Stato					9.290.656.023	8.873.895.590
Entrate da recuperi e rimborsi di spese					9.394.900.837	9.442.173.959
Partite che si compensano nella spesa					599.833.383	599.814.989
Altre entrate extratributarie					24.285.979.595	23.658.779.595
TOTALE					78.385.779.330	76.978.192.335
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato					15.000.000	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato					234.322.000	140.483.000
TOTALE					249.322.000	155.483.000
TOTALE ENTRATE FINALI					687.566.976.520	696.825.934.325
						147.083.000
						710.935.658.307



999/058/1

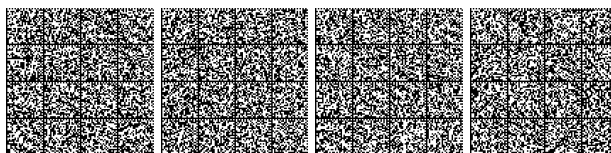
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in Euro)				
		2024	2025	2026
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		104.545.580.931	105.470.594.878	104.588.722.680
CONSUMI INTERMEDI		15.078.734.498	14.486.794.135	14.190.712.327
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		5.538.381.982	5.240.684.929	5.066.806.255
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		374.728.776.039	364.834.797.263	353.674.370.711
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		9.919.071.011	9.864.330.001	9.850.143.697
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		9.944.993.795	9.418.905.885	8.587.821.013
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.518.783.201	1.458.037.392	1.619.786.743
RISORSE PROPRIE UE		20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI		96.916.765.109	106.861.223.181	112.546.081.487
RIMBORSI E POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE		99.232.652.912	91.524.152.912	89.056.202.912
ALTRE USCITE CORRENTI		5.005.565.117	3.254.505.116	3.253.896.025
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE		13.937.154.600	9.335.672.484	8.734.901.489
TOTALE		756.526.459.195	744.909.698.176	735.229.445.349



999/058				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in Euro)				
		2024	2025	2026
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		12.019.364.444	10.858.364.627	9.775.243.139
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		42.484.375.601	43.179.483.725	39.256.517.434
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		60.299.083.654	52.324.656.286	47.776.555.254
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		406.237.073	74.931.157	64.832.289
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		867.111.950	526.999.201	536.460.196
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.552.329.633	3.191.300.118	3.432.613.563
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		4.146.052.433	5.010.586.693	4.907.752.721
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		5.117.517.866	2.048.917.866	1.556.697.866
TOTALE		129.892.072.654	117.215.239.673	107.306.672.462
TOTALE SPESE FINALI		886.418.531.849	862.124.937.849	842.536.117.811

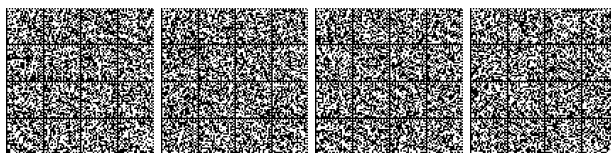


B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2024-2026

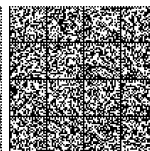
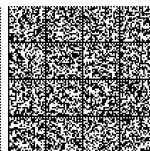
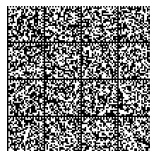
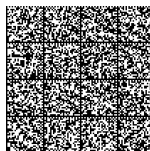


999/646/1

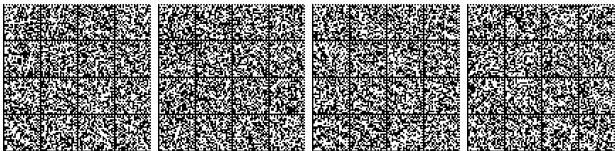
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2024 - 2026 (in Euro)				
		2024	2025	2026
ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	587.859.336.453	598.823.828.253	613.332.213.953
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	64.767.472.093	63.699.891.566	63.508.644.438
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	233.477.000	139.623.000	130.991.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	218.477.000	124.623.000	115.991.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	652.860.285.546	662.663.342.819	676.971.849.391
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	578.685.206.272	502.918.652.090	517.294.426.544
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.231.545.491.818	1.165.581.994.909	1.194.266.275.935
SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	767.848.953.851	755.809.343.882	744.774.989.541
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	135.028.977.535	115.877.198.144	108.251.282.706
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.824.308.603	6.048.917.866	1.556.697.866
	TOTALE SPESE FINALI	902.877.931.386	871.686.542.026	853.026.272.247
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	328.667.560.432	293.895.452.883	341.240.003.688
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.231.545.491.818	1.165.581.994.909	1.194.266.275.935
RISULTATI DIFFERENZIALI				
	ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	652.626.808.546	662.523.719.819	676.840.858.391
	SPESE CORRENTI (-)	767.848.953.851	755.809.343.882	744.774.989.541
	RISPARMIO PUBBLICO	-115.222.145.305	-93.285.624.063	-67.934.131.150
	TOTALE ENTRATE FINALI	652.860.285.546	662.663.342.819	676.971.849.391
	TOTALE SPESE FINALI (-)	902.877.931.386	871.686.542.026	853.026.272.247
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-250.017.645.840	-209.023.199.207	-176.054.422.856
	TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	652.641.808.546	662.538.719.819	676.855.858.391
	TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	891.053.622.783	865.637.624.160	851.469.574.381
	INDEBITAMENTO NETTO	-238.411.814.237	-203.098.904.341	-174.613.715.990
	TOTALE ENTRATE FINALI	652.860.285.546	662.663.342.819	676.971.849.391
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	1.231.545.491.818	1.165.581.994.909	1.194.266.275.935
	RICORSO AL MERCATO	-578.685.206.272	-502.918.652.090	-517.294.426.544



segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)							999/649/1
MINISTERI		SPESA CORRENTI					
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2024	25.385.466.816	254.242.161.868	49.335.202.905	97.918.062.019	426.880.893.608	
	2025	25.302.186.805	248.755.315.268	45.343.704.783	107.875.770.630	427.276.977.486	
	2026	26.459.511.459	242.732.710.713	45.231.815.681	113.573.517.997	427.997.555.850	
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2024	278.324.897	182.690.143	84.309.442	1.432.134	546.756.616	
	2025	276.502.467	173.042.304	83.591.678	765.611	533.902.060	
	2026	233.985.571	164.649.586	82.864.628	515.607	482.015.392	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	192.829.416	202.121.392.739	575.172.928	<<	202.889.395.083	
	2025	192.774.306	194.097.512.338	564.572.928	<<	194.854.859.572	
	2026	192.788.619	184.423.484.675	556.572.928	<<	185.172.846.222	
GIUSTIZIA	2024	8.525.166.849	1.345.481.562	219.336.449	<<	10.089.984.860	
	2025	8.492.682.612	1.315.876.539	221.070.333	<<	10.029.629.484	
	2026	8.111.026.205	1.301.031.042	214.900.626	<<	9.626.957.873	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	1.108.946.184	2.306.028.441	26.104.839	<<	3.441.079.464	
	2025	1.123.321.553	2.225.828.164	21.871.786	<<	3.371.021.503	
	2026	1.090.763.794	2.408.594.651	18.546.786	<<	3.517.905.231	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	48.470.024.232	950.418.602	1.638.437.759	<<	51.058.880.593	
	2025	46.378.565.550	913.310.426	1.370.989.042	<<	48.662.865.018	
	2026	45.137.776.698	931.438.438	1.424.313.646	<<	47.493.528.782	
INTERNO	2024	11.710.869.486	14.369.492.007	215.531.667	<<	26.295.893.160	
	2025	11.605.024.162	13.989.931.753	215.242.984	<<	25.810.198.899	
	2026	11.408.559.193	13.995.149.880	203.532.576	<<	25.607.241.649	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	231.430.065	918.770.877	8.510.384	563.802	1.159.275.128	
	2025	227.717.217	905.154.535	6.986.324	525.847	1.140.383.923	
	2026	198.981.089	933.050.907	7.136.324	485.741	1.139.654.061	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	1.406.629.027	6.513.229.608	38.502.703	<<	7.958.361.338	
	2025	1.407.004.829	6.158.571.445	37.768.460	<<	7.603.344.734	
	2026	1.423.035.639	6.174.033.851	28.356.669	<<	7.625.426.159	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	983.636.450	10.008.624.472	5.682.897	2.628.532	11.000.572.351	
	2025	1.045.983.471	10.033.767.850	6.924.176	2.450.040	11.089.125.537	
	2026	944.246.157	9.811.416.850	5.924.176	2.264.212	10.763.851.395	
DIFESA	2024	20.330.014.180	312.257.116	639.559.600	<<	21.281.830.896	
	2025	19.964.780.092	311.101.540	619.643.621	<<	20.895.525.253	
	2026	19.978.418.322	308.833.037	650.205.770	<<	20.937.457.129	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	154.969.002	1.178.097.953	11.424.911	<<	1.344.491.866	
	2025	150.454.399	519.085.091	11.166.566	<<	680.706.056	
	2026	137.371.884	512.206.211	11.230.262	<<	660.808.357	
CULTURA	2024	917.372.483	948.018.908	77.896.921	<<	1.943.288.312	
	2025	893.170.419	876.607.287	75.252.669	<<	1.845.030.375	
	2026	856.151.047	877.648.230	75.602.669	<<	1.809.401.946	
SALUTE	2024	387.846.136	1.383.445.497	25.769.234	<<	1.797.060.867	
	2025	384.084.598	1.491.365.352	24.493.672	<<	1.899.943.622	
	2026	386.360.992	1.440.232.789	26.421.950	<<	1.853.015.731	
TURISMO	2024	38.736.203	121.035.893	1.417.613	<<	161.189.709	
	2025	36.781.763	77.199.749	1.848.848	<<	115.830.360	
	2026	36.515.043	48.959.873	1.848.848	<<	87.323.764	



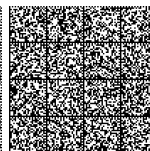
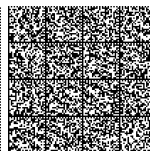
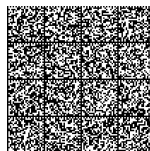
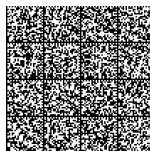
999/649/2						
segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026						
(in euro)						
MINISTERI	SPESA CORRENTI					
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TOTALE	2024 2025 2026	120.122.261.426 117.481.034.243 116.595.491.712	496.901.145.686 481.843.669.641 466.063.440.733	52.902.860.252 48.605.127.870 48.539.273.539	97.922.686.487 107.879.512.128 113.576.783.557	767.848.953.851 755.809.343.882 744.774.989.541



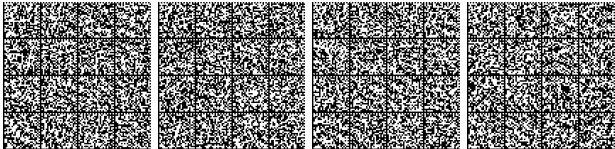
999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026
(in euro)

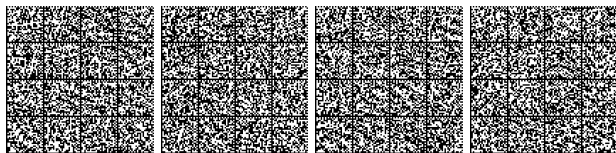
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2024	60.857.909.405	11.124.508.293	5.973.224.953	77.955.642.651	504.836.536.259	833.445.894.468
	2025	56.801.486.407	5.760.378.293	5.296.371.563	67.858.236.263	495.135.213.749	788.987.145.674
	2026	60.762.338.139	1.988.157.938	4.292.553.678	67.043.049.755	495.040.605.605	836.235.271.927
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2024	17.635.133.690	40.505.810	12.397.892	17.688.037.392	18.234.794.008	18.256.335.732
	2025	14.786.495.725	5.810	<<	14.786.501.535	15.320.403.595	15.332.787.365
	2026	8.854.615.013	5.810	<<	8.854.620.823	9.336.636.215	9.349.269.988
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	58.589.450	<<	<<	58.589.450	202.947.984.533	202.947.984.533
	2025	58.589.450	<<	<<	58.589.450	194.913.449.022	194.913.449.022
	2026	58.589.450	<<	<<	58.589.450	185.231.435.672	185.231.435.672
GIUSTIZIA	2024	1.183.763.270	<<	<<	1.183.763.270	11.273.748.130	11.273.748.130
	2025	977.065.949	<<	<<	977.065.949	11.006.695.433	11.006.695.433
	2026	663.555.883	<<	<<	663.555.883	10.290.513.756	10.290.513.756
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	129.190.089	<<	3.000.000	132.190.089	3.573.269.553	3.573.269.553
	2025	55.908.507	<<	<<	55.908.507	3.426.930.010	3.426.930.010
	2026	45.003.507	<<	<<	45.003.507	3.562.908.738	3.562.908.738
ISTRUZIONE E MERITO	2024	1.886.540.931	<<	<<	1.886.540.931	52.945.421.524	52.945.421.524
	2025	1.234.355.946	<<	<<	1.234.355.946	49.897.220.964	49.897.220.964
	2026	1.408.111.688	<<	<<	1.408.111.688	48.901.640.470	48.901.640.470
INTERNO	2024	4.751.146.805	<<	5.000.000	4.756.146.805	31.052.039.965	31.073.584.707
	2025	4.041.115.752	<<	6.000.000	4.047.115.752	29.857.314.651	29.880.055.586
	2026	3.842.612.510	<<	<<	3.842.612.510	29.449.854.159	29.473.805.079
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	2.599.261.283	<<	22.000.000	2.621.261.283	3.780.536.411	3.781.435.066
	2025	2.129.771.018	<<	13.000.000	2.142.771.018	3.283.154.941	3.284.091.550
	2026	2.089.555.143	<<	10.000.000	2.099.555.143	3.239.209.204	3.240.185.919
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	12.734.485.131	42.000.000	219.312.442	12.995.797.573	20.954.158.911	20.954.158.911
	2025	10.182.468.806	55.000.000	62.486.656	10.299.955.462	17.903.300.196	17.903.300.196
	2026	10.664.035.828	35.000.000	35.486.656	10.734.522.484	18.359.948.643	18.359.948.643
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	3.358.080.147	<<	25.000.000	3.383.080.147	14.383.652.498	14.388.002.879
	2025	3.139.461.165	<<	25.000.000	3.164.461.165	14.253.586.702	14.258.115.574
	2026	3.077.281.165	<<	<<	3.077.281.165	13.841.132.560	13.845.847.262
DIFESA	2024	8.203.047.163	<<	3.100.000	8.206.147.163	29.487.978.059	29.487.978.059
	2025	8.006.571.615	<<	6.300.000	8.012.871.615	28.908.396.868	28.908.396.868
	2026	7.856.848.289	<<	<<	7.856.848.289	28.794.305.418	28.794.305.418
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	1.459.243.183	178.505.674	<<	1.637.748.857	2.982.240.723	2.982.240.723
	2025	832.901.487	100.500.000	<<	933.401.487	1.614.107.543	1.614.107.543
	2026	492.333.429	100.500.000	<<	592.833.429	1.253.641.786	1.253.641.786
CULTURA	2024	1.706.561.293	<<	<<	1.706.561.293	3.649.849.605	3.659.716.326
	2025	1.585.304.958	<<	<<	1.585.304.958	3.430.335.333	3.433.266.105
	2026	1.454.234.223	<<	<<	1.454.234.223	3.263.636.169	3.266.697.425
SALUTE	2024	604.304.901	400.000	8.060.000	612.764.901	2.409.825.768	2.409.825.768
	2025	480.493.307	400.000	6.060.000	486.953.307	2.386.896.929	2.386.896.929
	2026	355.798.627	400.000	6.060.000	362.258.627	2.215.274.358	2.215.274.358



segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026 (in euro)									
MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
TURISMO	2024	204.705.730	<<	<<	204.705.730	365.895.439	<<	365.895.439	
	2025	233.705.730	<<	<<	233.705.730	349.536.090	<<	349.536.090	
	2026	158.205.730	<<	<<	158.205.730	245.529.494	<<	245.529.494	
TOTALE	2024	117.371.962.471	11.385.919.777	6.271.095.287	135.028.977.535	902.877.931.386	328.667.560.432	1.231.545.491.818	
	2025	104.545.685.822	5.916.284.103	5.415.218.219	115.877.198.144	871.686.542.026	293.895.452.883	1.165.581.994.909	
	2026	101.783.118.624	2.124.063.748	4.344.100.334	108.251.282.706	853.026.272.247	341.240.003.688	1.194.266.275.935	

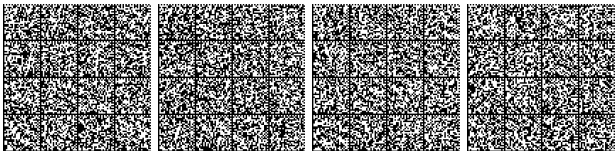


RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026												
(in euro)												
MINISTERI	ALLEGATO B											
	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI EDI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	2024	726.249.870.302	2.046.583.625	3.073.852.203	62.437.984.648	203.749.447	3.037.065.450	13.059.334.682	4.482.163.496	<<	18.855.290.614	833.445.894.468
	2025	692.505.679.441	588.008.495	2.952.222.942	53.273.460.407	204.580.131	2.331.342.433	13.541.834.682	5.029.522.970	<<	18.560.494.172	788.987.145.674
	2026	742.450.537.313	87.984.745	2.866.219.333	52.145.422.614	204.580.131	3.105.748.621	12.285.234.682	4.474.118.042	<<	18.615.426.445	836.235.271.927
IMPRES E MADE IN ITALY	2024	<<	<<	<<	17.892.680.723	238.719.374	<<	55.000.000	65.935.634	<<	4.000.000	18.256.335.732
	2025	<<	<<	<<	14.484.567.064	730.328.549	<<	56.000.000	57.891.752	<<	4.000.000	15.332.787.365
	2026	<<	<<	<<	8.502.807.584	728.569.852	<<	56.000.000	57.892.551	<<	4.000.000	9.349.269.988
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	<<	<<	<<	43.773.797.696	<<	<<	<<	<<	<<	159.174.186.836	202.947.984.533
	2025	<<	<<	<<	31.076.268.185	<<	<<	<<	<<	<<	163.837.180.836	194.913.449.022
	2026	<<	<<	<<	27.489.107.524	<<	<<	<<	<<	<<	157.742.328.147	185.231.435.672
GIUSTIZIA	2024	<<	<<	11.271.544.630	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.273.748.130	11.273.748.130
	2025	<<	<<	11.004.491.933	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.006.695.433	11.006.695.433
	2026	<<	<<	10.288.310.256	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	10.290.513.756	10.290.513.756
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	3.403.156.374	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	4.581.000	<<	3.573.269.553	3.573.269.553
	2025	3.272.282.010	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	3.426.930.010	3.426.930.010
	2026	3.408.190.738	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	3.562.908.738	3.562.908.738
ISTRUZIONE E MERITO	2024	474.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.400.000	52.945.421.524	52.945.421.524
	2025	474.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	49.897.220.964	49.897.220.964
	2026	474.090	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.901.640.470	48.901.640.470
INTERNO	2024	13.269.457.515	7.304.674	12.416.995.732	136.648.020	2.546.116	2.680.247.000	<<	2.145.635	2.433.240.015	31.073.584.707	31.073.584.707
	2025	13.197.710.228	7.137.050	11.758.399.110	136.648.020	46.116	2.527.900.000	<<	2.159.677	2.125.055.385	29.880.055.586	29.880.055.586
	2026	13.101.995.505	5.908.696	11.296.825.262	136.648.020	46.116	2.781.900.000	<<	1.659.677	2.024.221.803	29.473.805.079	29.473.805.079
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	<<	<<	<<	743.538.677	3.034.111.689	3.784.700	<<	<<	<<	3.781.435.066	3.781.435.066
	2025	<<	<<	<<	679.887.046	2.600.419.804	3.784.700	<<	<<	<<	3.284.091.550	3.284.091.550
	2026	<<	<<	<<	636.755.761	2.599.645.458	3.784.700	<<	<<	<<	3.240.185.919	3.240.185.919
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	706.581.274	<<	952.361.015	16.181.999.220	150.310.116	2.921.237.718	3.817.101	37.838.423	484	13.559	20.954.158.911
	2025	325.846.396	<<	934.272.003	14.224.751.902	90.341.336	2.288.373.121	3.817.101	35.884.293	484	13.559	17.903.300.196
	2026	259.567.356	<<	957.276.095	14.795.258.719	129.995.841	2.178.208.920	3.817.101	35.810.967	484	13.559	18.359.948.643
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	2.920.827.540	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	11.354.975.339	5.700.000	14.388.002.879	14.388.002.879
	2025	2.862.173.419	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	11.288.442.155	6.000.000	14.258.115.574	14.258.115.574
	2026	2.835.078.042	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	10.903.269.220	6.000.000	13.845.847.262	13.845.847.262
DIFESA	2024	134.011.147	25.065.547.967	4.092.810.401	4.396.135	93.651.894	24.460.513	<<	<<	73.100.000	29.487.978.059	29.487.978.059
	2025	109.932.826	24.522.655.098	4.080.963.786	3.785.306	93.538.233	24.421.618	<<	<<	73.100.000	28.908.396.868	28.908.396.868
	2026	109.425.451	24.333.870.880	4.195.715.327	3.748.577	53.957.694	23.237.488	<<	<<	74.350.000	28.794.305.418	28.794.305.418
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	<<	<<	<<	2.381.307.196	3.800	<<	<<	<<	600.929.727	2.982.240.723	2.982.240.723
	2025	<<	<<	<<	1.613.157.816	20.000	<<	<<	<<	929.727	1.614.107.543	1.614.107.543
	2026	<<	<<	<<	1.252.692.059	20.000	<<	<<	<<	929.727	1.253.641.786	1.253.641.786
CULTURA	2024	12.366.721	<<	<<	<<	2.373.587	<<	3.644.975.467	<<	551	3.659.716.326	3.659.716.326
	2025	5.430.772	<<	<<	<<	1.373.587	<<	3.426.461.195	<<	551	3.433.266.105	3.433.266.105
	2026	5.561.256	<<	<<	<<	1.373.587	<<	3.259.762.031	<<	551	3.266.697.425	3.266.697.425
SALUTE	2024	19.563.669	<<	12.626.299	210.202	<<	<<	1.830.986.302	<<	546.439.296	2.409.825.768	2.409.825.768
	2025	19.563.669	<<	12.616.401	210.202	<<	<<	1.810.867.361	<<	543.639.296	2.386.896.929	2.386.896.929
	2026	19.563.669	<<	12.596.196	210.202	<<	<<	1.639.264.995	<<	543.639.296	2.215.274.358	2.215.274.358

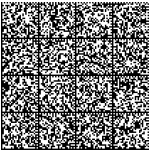
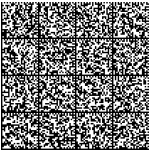
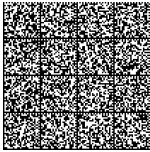
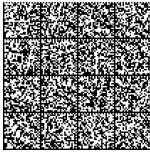


999/650/2

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026													
(in euro)													
ALLEGATO B													
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
TURISMO	2024 2025 2026	<< << <<	<< << <<	365.895.439 349.536.090 245.529.494	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	365.895.439 349.536.090 245.529.494		
TOTALE	2024 2025 2026	746.716.308.632 712.299.092.851 762.189.993.420	27.119.436.266 25.117.800.643 24.427.764.321	31.820.190.281 30.742.966.175 29.616.942.469	144.088.990.137 115.992.272.039 105.358.180.555	3.725.466.023 3.720.647.756 3.718.188.679	8.666.795.381 7.175.821.872 8.092.879.729	15.050.638.085 15.514.019.144 14.085.816.778	8.237.639.655 8.556.567.887 7.833.960.868	64.422.523.257 61.308.189.513 59.929.436.084	181.697.504.098 185.154.617.026 179.013.113.028	1.231.545.491.818 1.165.581.994.909 1.194.266.275.935	

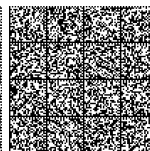
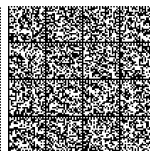
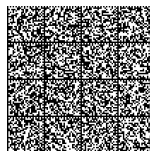
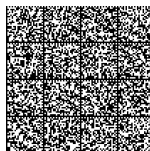


CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026									
(in Euro)									
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	ALLEGATO B/1		
ECONOMIA E FINANZE	2024	21.391.701.328	7.050.336.929	290.888.432	141.439.830.742	6.541.182.510	7.637.852.483	75.399.967	
	2025	23.909.363.498	6.910.908.080	289.007.864	141.172.608.343	6.517.452.510	6.862.452.483	76.799.967	
	2026	24.299.488.617	7.079.269.483	214.866.115	138.397.051.738	6.540.192.510	6.117.452.483	82.599.967	
	2024	172.756.302	76.190.770	6.947.088	109.251.951	12.271.872	63.972.072	50.894.573	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2025	172.317.376	66.315.767	6.719.157	108.533.113	12.263.246	63.053.363	50.894.573	
	2026	170.719.513	54.056.251	6.423.949	107.583.113	12.255.460	61.527.072	50.894.573	
	2024	65.880.165	42.383.716	3.425.891	201.730.991.288	503.935.684	16.412.722	<<	
	2025	65.051.898	39.800.395	3.304.793	193.712.197.612	500.726.535	12.212.722	<<	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	65.109.928	39.323.643	3.262.828	184.038.834.949	500.536.535	12.212.722	<<	
	2024	6.830.882.125	2.506.141.836	395.065.676	124.878.161	214.914.410	<<	<<	
	2025	6.864.253.477	2.416.034.393	392.286.559	124.878.161	214.038.962	<<	<<	
	2026	6.522.572.190	2.394.033.421	366.476.012	124.878.161	208.453.962	<<	<<	
GIUSTIZIA	2024	952.710.848	167.056.876	16.317.519	966.548.230	50.463.307	150.000.000	1.127.934.462	
	2025	966.751.791	176.735.133	15.865.591	937.235.475	51.391.613	150.000.000	1.065.843.678	
	2026	939.455.585	152.420.550	15.296.555	985.724.813	50.771.179	150.000.000	1.222.738.327	
	2024	45.532.988.561	1.036.669.769	3.037.211.246	606.393.135	26.751.787	726.130.089	404.630	
ISTRUZIONE E MERITO	2025	43.628.741.092	947.379.622	2.750.178.358	560.635.992	26.351.787	706.130.089	404.630	
	2026	42.580.357.610	906.686.609	2.679.374.953	582.763.025	24.135.122	718.630.089	425.926	
	2024	9.463.672.932	1.705.211.529	573.328.335	12.634.607.651	1.559.872.006	33.656.016	12.437.298	
	2025	9.422.710.342	1.643.462.487	570.028.579	12.448.331.658	1.271.784.039	33.656.016	12.349.117	
INTERNO	2026	9.400.430.870	1.471.445.907	567.746.297	12.544.142.235	1.264.913.488	32.680.000	12.349.117	
	2024	109.617.770	173.343.768	5.049.061	848.311.966	<<	7.237.667	12.331.094	
	2025	109.994.646	165.540.465	4.985.839	797.328.082	<<	48.757.950	12.331.094	
	2026	110.197.474	137.961.745	4.919.889	862.023.923	<<	11.751.695	11.393.594	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	1.011.293.841	324.796.903	57.288.273	5.627.557.556	10.130.000	656.359.775	1.101.597	
	2025	1.013.622.338	322.679.769	56.689.469	5.421.693.793	10.130.000	757.594.375	1.101.597	
	2026	1.032.814.957	313.601.735	56.993.903	5.462.708.793	5.130.000	737.041.781	1.101.597	
	2024	640.650.143	96.920.292	39.666.940	10.067.884.124	49.887.269	100.397.348	1.422.411	
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	641.151.170	100.047.567	39.601.938	10.150.415.216	49.567.547	103.305.000	1.471.767	
	2026	641.464.162	92.036.608	39.562.591	9.844.414.216	38.217.547	103.305.000	1.471.767	
	2024	17.625.915.571	1.757.982.016	1.063.679.766	47.423.019	76.622.602	24.460.513	216.087.636	
	2025	17.587.781.344	1.394.756.809	1.064.597.478	46.720.405	76.360.191	24.421.618	216.087.636	
DIFESA	2026	17.756.193.453	1.284.200.356	1.056.796.637	46.720.405	77.544.567	23.237.488	216.083.542	
	2024	123.699.602	60.820.872	4.802.501	970.002.586	1.527.447	182.196.562	684.296	
	2025	116.437.123	63.221.416	4.072.621	321.756.140	1.527.447	172.260.213	673.096	
	2026	115.679.232	49.891.692	3.814.162	323.289.334	1.527.447	165.200.394	648.096	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	775.528.668	155.750.447	34.469.485	336.368.708	525.863.012	96.992.798	480.000	
	2025	763.402.901	140.018.750	33.305.270	336.073.708	456.613.370	95.481.838	475.000	
	2026	743.526.100	135.017.697	31.203.591	333.808.708	450.483.126	105.098.670	475.000	
	2024	182.343.423	83.148.771	9.540.235	631.716.551	676.466.708	177.346.655	19.605.237	
SALUTE	2025	182.187.022	75.808.616	9.342.506	639.708.989	675.982.754	281.690.773	19.605.237	
	2026	184.781.590	73.211.649	9.114.923	642.938.181	675.982.754	229.835.394	19.605.237	



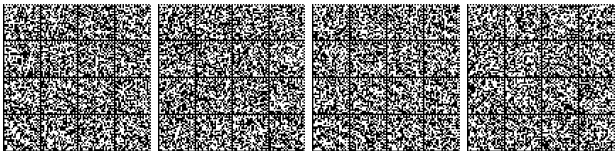
999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026									
(in Euro)									
MINISTRI	RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	ALLEGATO B/1		
ECONOMIA E FINANZE	2024	96.890.353.919	98.645.475.210	<<	4.655.052.513	22.102.819.575	426.880.893.608		
	2025	106.837.262.530	90.936.975.210	<<	3.155.052.513	17.448.954.488	427.276.977.486		
	2026	112.523.990.497	88.504.375.210	<<	3.155.052.513	17.023.216.717	427.997.555.850		
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	1.432.134	50.000.000	<<	3.039.854	<<	546.756.616		
	2025	765.611	50.000.000	<<	3.039.854	<<	533.902.060		
	2026	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	482.015.392		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	<<	42.000.000	<<	531.968	483.833.649	202.889.395.083		
	2025	<<	42.000.000	<<	531.968	479.033.649	194.854.859.572		
	2026	<<	42.000.000	<<	531.968	471.033.649	185.172.846.222		
GIUSTIZIA	2024	992.084	50.000	<<	7.521.443	9.539.125	10.089.984.860		
	2025	962.084	50.000	<<	6.521.443	10.604.405	10.029.629.484		
	2026	962.084	50.000	<<	6.531.443	3.000.600	9.626.957.873		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	<<	<<	<<	1.119.754	8.928.468	3.441.079.464		
	2025	<<	<<	<<	1.119.754	6.078.468	3.371.021.503		
	2026	<<	<<	<<	1.119.754	378.468	3.517.905.231		
ISTRUZIONE E MERITO	2024	<<	<<	<<	<<	92.331.376	51.058.880.593		
	2025	<<	<<	<<	<<	43.043.448	48.662.865.018		
	2026	<<	<<	<<	<<	1.155.448	47.493.528.782		
INTERNO	2024	18.358.045	75.443.457	<<	22.135.547	197.170.344	26.295.893.160		
	2025	17.161.852	75.443.457	<<	22.135.547	293.135.805	25.810.198.899		
	2026	15.898.623	75.093.457	<<	22.135.547	200.406.108	25.607.241.649		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	563.802	<<	<<	920.000	1.900.000	1.159.275.128		
	2025	525.847	<<	<<	920.000	<<	1.140.383.923		
	2026	485.741	<<	<<	920.000	<<	1.139.654.061		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	208.900	6.090.697	<<	259.733.796	3.800.000	7.958.361.338		
	2025	208.900	6.090.697	<<	9.733.796	3.800.000	7.603.344.734		
	2026	208.900	6.090.697	<<	9.733.796	<<	7.625.426.159		
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	2.628.532	12.000	<<	1.103.292	<<	11.000.572.351		
	2025	2.450.040	12.000	<<	1.103.292	<<	11.089.125.537		
	2026	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	<<	10.763.851.395		
DIFESA	2024	133.000	413.500.000	<<	53.376.773	2.650.000	21.281.830.896		
	2025	133.000	413.500.000	<<	53.316.772	17.850.000	20.895.525.253		
	2026	133.000	413.500.000	<<	52.697.681	10.350.000	20.937.457.129		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	<<	50.000	<<	708.000	<<	1.344.491.866		
	2025	<<	50.000	<<	708.000	<<	680.706.056		
	2026	<<	50.000	<<	708.000	<<	660.808.357		
CULTURA	2024	2.094.693	31.548	<<	274.174	15.434.779	1.943.288.312		
	2025	1.753.317	31.548	<<	274.174	17.600.499	1.845.030.375		
	2026	1.622.833	31.548	<<	274.174	7.860.499	1.809.401.946		
SALUTE	2024	<<	<<	<<	46.003	16.847.284	1.797.060.867		
	2025	<<	<<	<<	46.003	15.571.722	1.899.943.622		
	2026	<<	<<	<<	46.003	17.500.000	1.853.015.731		



999/652/0

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA											ALLEGATO B/1
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026											
(in Euro)											
MINISTRI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE			
TURISMO	2024	<<	<<	<<	<<	2.000	1.900.000	161.189.709			
	2025	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	115.830.360			
	2026	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	87.323.764			
TOTALE	2024	20.160.000.000	96.916.765.109	99.232.652.912	<<	5.005.565.117	22.937.154.600	767.848.953.851			
	2025	23.160.000.000	106.861.223.181	91.524.152.912	<<	3.254.505.116	18.335.672.484	755.809.343.882			
	2026	24.060.000.000	112.546.081.497	89.056.202.912	<<	3.253.896.025	17.734.901.489	744.774.989.541			



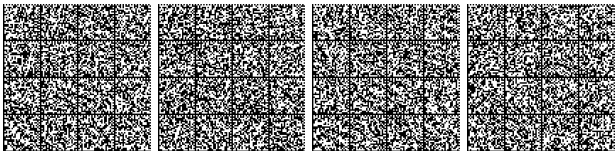
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/652/1
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026							ALLEGATO B/1
(in Euro)							
MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	2024	933.549.456	20.696.904.629	38.810.139.396	285.000.000	120.902.648	
	2025	823.660.991	20.808.451.014	35.137.819.132	13.000.000	120.243.814	
	2026	721.738.865	23.140.685.983	36.174.524.350	3.000.000	119.961.341	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	54.374.899	45.190.292	16.240.224.309	40.000.000	<<	
	2025	62.074.899	45.190.292	12.962.486.344	<<	<<	
	2026	49.274.899	45.190.292	7.505.625.632	<<	<<	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	
	2025	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	
	2026	15.072.072	43.517.378	<<	<<	<<	
GIUSTIZIA	2024	1.183.763.270	<<	<<	<<	<<	
	2025	977.065.949	<<	<<	<<	<<	
	2026	663.555.883	<<	<<	<<	<<	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	113.657.910	15.532.179	<<	<<	<<	
	2025	55.908.507	<<	<<	<<	<<	
	2026	45.003.507	<<	<<	<<	<<	
ISTRUZIONE E MERITO	2024	100.955.542	1.784.174.309	<<	<<	<<	
	2025	52.674.866	1.180.270.000	<<	<<	<<	
	2026	52.374.866	1.354.325.742	<<	<<	<<	
INTERNO	2024	1.653.160.637	3.027.986.168	<<	<<	<<	
	2025	1.112.629.584	2.858.486.168	<<	<<	<<	
	2026	663.626.342	3.098.986.168	<<	<<	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	134.760.773	1.077.872.018	119.050.000	10.000.000	84.181.356	
	2025	51.649.179	1.030.910.411	20.000.000	10.000.000	91.556.532	
	2026	69.449.179	952.868.888	15.000.000	10.000.000	101.300.000	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	807.917.711	7.778.237.737	3.913.497.454	2.949.371	452.711.048	
	2025	473.004.661	6.715.438.165	2.973.898.394	2.949.371	89.881.957	
	2026	453.326.909	7.032.101.491	3.107.479.842	2.949.371	89.881.957	
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	18.283.185	3.134.628.220	30.452.844	12.000.000	162.715.898	
	2025	17.283.192	2.896.009.231	35.452.844	12.000.000	178.715.898	
	2026	14.283.192	2.836.929.231	35.352.844	12.000.000	178.715.898	
DIFESA	2024	6.653.640.809	<<	<<	14.617	46.601.000	
	2025	6.459.955.998	<<	<<	14.617	46.601.000	
	2026	6.310.232.672	<<	<<	14.617	46.601.000	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	106.103.596	564.227.024	947.350.003	5.000.000	<<	
	2025	111.746.386	361.120.533	449.079.427	<<	<<	
	2026	48.673.853	391.959.408	146.742.441	<<	<<	
CULTURA	2024	816.830.613	277.437.450	553.420.145	51.273.085	<<	
	2025	674.071.961	314.505.683	550.920.145	36.967.169	<<	
	2026	728.620.094	136.825.683	551.920.145	36.868.301	<<	
SALUTE	2024	1.180.652	603.537.444	<<	<<	<<	
	2025	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<	
	2026	1.180.652	355.031.170	<<	<<	<<	

999/652/5

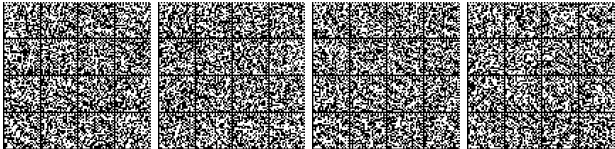


999/652/

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026					ALLEGATO B/1	
(in Euro)						
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
TURISMO	2024	8.205.730	5.500.000	176.000.000	<<	<<
	2025	3.205.730	5.500.000	195.000.000	<<	<<
	2026	3.205.730	5.000.000	150.000.000	<<	<<
TOTALE	2024	12.601.456.855	39.054.744.848	60.790.134.151	406.237.073	867.111.950
	2025	10.891.184.627	36.739.124.725	52.324.656.286	74.931.157	526.999.201
	2026	9.839.618.715	39.393.421.434	47.686.645.254	64.832.289	536.460.196

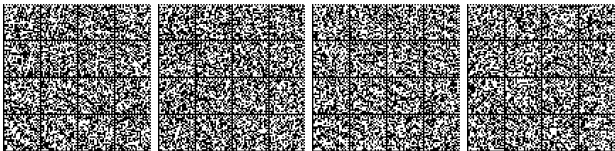


CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026					ALLEGATO B/1
(in Euro)					
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2024	4.335.385.692	9.766.067.866	3.007.692.964	77.955.642.651
	2025	3.255.098.417	4.462.167.866	3.237.795.029	67.858.236.263
	2026	3.812.129.682	462.167.866	2.608.841.668	67.043.049.755
IMPRESE E MADE IN ITALY	2024	<<	1.200.850.000	107.397.892	17.688.037.392
	2025	<<	716.750.000	1.000.000.000	14.786.501.535
	2026	<<	254.530.000	1.000.000.000	8.854.620.823
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	<<	<<	<<	58.589.450
	2025	<<	<<	<<	58.589.450
	2026	<<	<<	<<	58.589.450
GIUSTIZIA	2024	<<	<<	<<	1.183.763.270
	2025	<<	<<	<<	977.065.949
	2026	<<	<<	<<	663.555.883
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2024	<<	<<	3.000.000	132.190.089
	2025	<<	<<	<<	55.908.507
	2026	<<	<<	<<	45.003.507
ISTRUZIONE E MERITO	2024	<<	<<	1.411.080	1.886.540.931
	2025	<<	<<	1.411.080	1.234.355.946
	2026	<<	<<	1.411.080	1.408.111.688
INTERNO	2024	<<	<<	75.000.000	4.756.146.805
	2025	<<	<<	76.000.000	4.047.115.752
	2026	<<	<<	80.000.000	3.842.612.510
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	343.397.136	840.000.000	12.000.000	2.621.261.283
	2025	95.654.896	840.000.000	3.000.000	2.142.771.018
	2026	110.937.076	840.000.000	<<	2.099.555.143
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2024	<<	600.000	39.884.252	12.995.797.573
	2025	<<	<<	44.782.914	10.299.955.462
	2026	<<	<<	48.782.914	10.734.522.484
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	<<	<<	25.000.000	3.383.080.147
	2025	<<	<<	25.000.000	3.164.461.165
	2026	<<	<<	<<	3.077.281.165
DIFESA	2024	1.000.000	1.790.737	1.503.100.000	8.206.147.163
	2025	<<	<<	1.506.300.000	8.012.871.615
	2026	<<	<<	1.500.000.000	7.856.848.289
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	2.500.000	<<	12.568.234	1.637.748.857
	2025	500.000	<<	10.955.141	933.401.487
	2026	500.000	<<	4.957.727	592.833.429
CULTURA	2024	<<	<<	7.600.000	1.706.561.293
	2025	<<	<<	8.840.000	1.585.304.958
	2026	<<	<<	<<	1.454.234.223
SALUTE	2024	46.805	<<	8.000.000	612.764.901
	2025	46.805	<<	6.000.000	486.953.307
	2026	46.805	<<	6.000.000	362.258.627



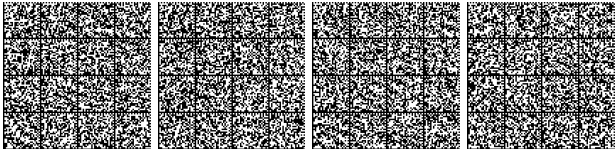
999/652/8

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						ALLEGATO B/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026						
(in Euro)						
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
TURISMO	2024	<<	15.000.000	<<	204.705.730	
	2025	<<	30.000.000	<<	233.705.730	
	2026	<<	<<	<<	158.205.730	
TOTALE	2024	4.682.329.633	11.824.308.603	4.802.654.422	135.028.977.535	
	2025	3.351.300.118	6.048.917.866	5.920.084.164	115.877.198.144	
	2026	3.923.613.563	1.556.697.866	5.249.993.389	108.251.282.706	



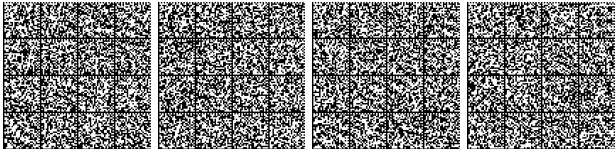
999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/3
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
	2024	2025	2026	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	104.906.722.455	105.471.301.689	104.590.328.078	
CONSUMI INTERMEDI	15.247.395.195	14.473.274.897	14.193.475.509	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.538.381.982	5.240.684.929	5.056.545.931	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	376.166.999.271	366.798.255.396	354.305.806.647	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.249.888.614	9.864.330.001	9.850.143.697	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	9.968.645.395	9.367.905.885	8.507.821.013	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.518.783.201	1.458.037.392	1.619.786.743	
RISORSE PROPRIE UE	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000	
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	96.916.765.109	106.861.223.181	112.546.081.497	
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	99.232.652.912	91.524.152.912	89.056.202.912	
ALTRE USCITE CORRENTI	5.005.565.117	3.254.505.116	3.253.896.025	
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	22.937.154.600	18.335.672.484	17.734.901.489	
TOTALE	767.848.953.851	755.809.343.882	744.774.989.541	



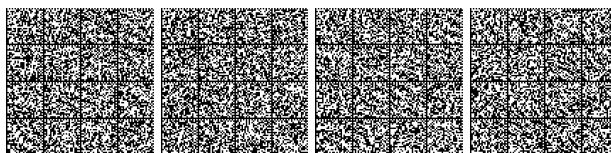
999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/3
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2024 - 2026				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
	2024	2025	2026	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.601.456.855	10.891.184.627	9.839.618.715	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	39.054.744.848	36.739.124.725	39.393.421.434	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	60.790.134.151	52.324.656.286	47.686.645.254	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	406.237.073	74.931.157	64.832.289	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	867.111.950	526.999.201	536.460.196	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.682.329.633	3.351.300.118	3.923.613.563	
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	4.802.654.422	5.920.084.164	5.249.993.389	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.824.308.603	6.048.917.866	1.556.697.866	
TOTALE	135.028.977.535	115.877.198.144	108.251.282.706	
TOTALE SPESE FINALI	902.877.931.386	871.686.542.026	853.026.272.247	



C) BILANCIO PER AZIONI

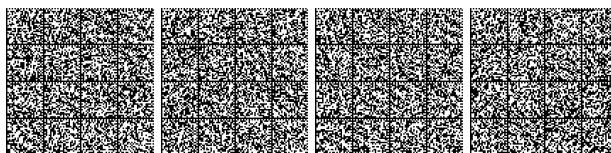
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.



999/701/1

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

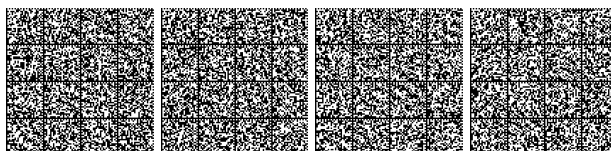
	2024	2025	2026
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.053.697.868	3.021.388.268	2.802.167.124
Organi costituzionali (1.1)	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
Presidenza della Repubblica	224.259.513	230.259.513	235.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	65.566.144	67.906.144	69.260.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.116.803	7.116.803	7.116.803
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	1.301.066.200	1.260.416.600	1.034.841.600
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	563.671.883	561.891.599	521.416.599
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	467.623.696	427.923.696	244.823.696
Contributo allo Stato dell'8 per mille	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	207.740.927	208.571.611	206.571.611
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	881.989.230	859.789.776	745.556.319
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	881.989.230	859.789.776	745.556.319
Spese di personale per il programma	605.602.688	584.288.837	585.316.945
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	102.705	102.705	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	21.098.748	21.098.748	21.098.748
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	161.648.818	161.390.461	50.301.561
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	59.818.445	59.191.199	55.956.177
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	33.717.826	33.717.826	32.741.810
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	147.385.933.337	146.528.164.000	145.286.108.361
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.447.555.611	2.546.907.938	2.560.857.324
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	517.080.032	517.080.032	507.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	765.577.570	777.601.181	742.816.170
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	38.564.824.957	37.948.382.679	38.343.382.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	11.595.703.912	11.088.642.912	11.117.642.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	1.893.121.045	1.009.739.767	752.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	88.445.400.000	88.741.300.000	86.661.500.000
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	88.355.600.000	88.650.500.000	86.570.700.000
Contributi per strutture sanitarie private	89.800.000	90.800.000	90.800.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.800.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	16.894.217	16.889.217	17.889.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.553.475.022	1.153.475.022	1.288.475.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	198.850.000	186.100.000	172.750.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	242.990.000	254.700.000	268.500.000



999/701/2

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Attuazione federalismo amministrativo	376.298.599	376.298.599	376.298.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38.892.244	38.934.938	39.102.671
Spese di personale per il programma	32.382.337	32.554.161	32.722.347
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.388	18.388	18.388
Albo segretari comunali	3.330.306	3.330.262	3.329.950
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.161.213	3.032.127	3.031.986
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	76.936.123	111.022.093	47.742.605
Spese di personale per il programma	32.657.829	30.545.788	30.318.370
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.168.312	6.856.362	6.838.497
Servizi elettorali	5.237.588	4.761.350	4.227.155
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	172.387	172.333	172.323
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	31.700.007	68.686.260	6.186.260
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.011.538.466	14.741.875.416	15.097.332.146
Spese di personale per il programma	4.196.671	3.547.848	3.597.256
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	823.475.840	754.885.840	741.235.840
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.811.671.481	3.478.165.293	3.586.522.185
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	84.985.942	82.499.885	80.929.410
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.371.551	18.371.551	18.371.551
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	217.579	217.245	217.234
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.253.432.014	2.273.432.015	2.323.432.015
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	280.000.000	250.000.000	250.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	32.571.563.749	35.538.217.171	39.628.732.844
Protocollo internazionale (4.1)	7.193.059	7.536.212	7.460.123
Spese di personale per il programma	5.040.484	5.386.515	5.310.426
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.152.575	2.149.697	2.149.697
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	941.049.258	860.932.038	1.057.518.914
Spese di personale per il programma	11.386.104	12.045.896	12.010.062
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	281.272.171	169.629.069	318.862.441
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.481.494	2.682.668	2.682.668
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	645.909.489	676.574.405	723.963.743
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	39.713.524	41.969.892	40.609.495
Spese di personale per il programma	15.588.022	16.419.390	16.483.993
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.521.629	4.946.629	3.521.629
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.603.873	20.603.873	20.603.873



999/701/3

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

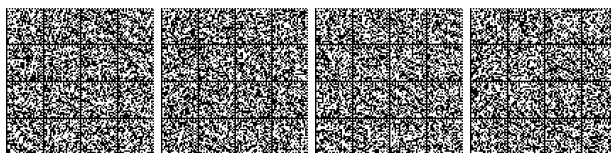
	2024	2025	2026
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	693.170.432	749.615.415	754.564.906
Spese di personale per il programma	14.770.050	15.329.263	15.700.429
Rapporti politici internazionali e diritti umani	675.284.673	731.174.259	737.917.584
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	3.115.709	3.111.893	946.893
Integrazione europea (4.7)	35.292.941	30.410.636	30.626.797
Spese di personale per il programma	14.073.794	15.125.221	15.271.382
Politiche dell'Unione Europea	3.261.988	3.261.256	3.261.256
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	17.957.159	12.024.159	12.094.159
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	70.437.027	70.947.531	71.115.719
Spese di personale per il programma	5.795.172	6.312.466	6.480.654
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.200.187	3.193.850	3.193.850
Cooperazione migratoria	61.441.668	61.441.215	61.441.215
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
Partecipazione al bilancio UE	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	8.829.885.002	8.920.996.341	11.946.173.256
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	688.771.081	610.562.247	612.114.030
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	43.598.112	6.548.112	5.598.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	532.110.462	491.610.462	494.110.462
Cancellazione debito paesi poveri	113.062.507	112.403.673	112.405.456
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	124.515.469	100.119.378	91.473.688
Spese di personale per il programma	2.098.281	2.474.882	2.569.192
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	122.417.188	97.644.496	88.904.496
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	776.017.043	777.498.633	750.151.628
Spese di personale per il programma all'estero	185.916.288	191.121.860	185.563.769
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	587.695.427	584.257.801	562.611.387
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	2.405.328	2.118.972	1.976.472
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	19.490.315	20.013.257	19.845.325
Spese di personale per il programma	14.690.507	15.213.901	15.050.169
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	2.269.243	2.268.791	2.268.791
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	646.799	646.799	642.599
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	4.427.341	4.428.676	4.627.921
Spese di personale per il programma	3.978.635	3.979.970	4.179.215
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	448.706	448.706	448.706
Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	181.601.257	183.186.915	182.451.042
Spese di personale per il programma	15.387.968	16.762.098	16.764.140
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	95.412.503	95.609.561	95.606.627
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	67.902.074	67.924.002	67.924.002
Attività di pianificazione delle politiche	1.438.830	1.438.830	1.438.830
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.459.882	1.452.424	717.443
Difesa e sicurezza del territorio (5)	29.015.481.469	27.473.389.413	27.070.464.664



999/701/4

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.228.550.494	7.333.263.721	7.312.042.856
Spese di personale per il programma	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.503.402
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	354.809.721	356.463.467	343.721.482
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	122.650.927	122.006.352	118.504.773
Formazione ed addestramento del personale	17.261.198	17.257.323	16.249.604
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	296.063.991	309.197.901	290.622.901
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	68.017.364	68.617.364	63.440.694
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	-	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.879.099.300	5.713.589.986	5.740.132.042
Spese di personale per il programma	5.287.052.998	5.194.540.642	5.220.845.896
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.394.160	2.388.831	2.359.412
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	8.686.003	5.683.752	5.672.143
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.660.339	15.344.654	15.307.796
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	454.679.117	453.333.005	453.145.572
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	68.646.656	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	41.980.027	42.299.102	42.801.223
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.313.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
Spese di personale per il programma	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.535.810	2.533.810	2.516.404
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	11.012.644	8.794.478	8.110.669
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.850.339	12.849.739	12.663.162
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	206.779.425	204.986.380	202.373.564
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	45.855.104	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	18.974.237	19.557.305	19.483.068
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.864.090.786	2.761.871.967	2.756.970.849
Spese di personale per il programma	2.482.478.347	2.459.538.374	2.458.078.441
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.050.911	2.050.911	1.985.889
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	32.513.660	29.983.699	29.968.047
Formazione militare del personale delle forze aeree	29.110.280	26.306.055	22.280.441
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	214.455.618	210.940.372	212.000.466
Trasporto aereo di Stato	36.307.125	17.561.619	17.216.670
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	51.583.908	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	15.590.937	15.490.937	15.440.895
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
Spese di personale per il programma	322.826.443	330.181.509	333.632.648
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.925.827	1.819.438	1.811.388
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	7.459.291.708	7.504.383.224	7.347.174.553
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	47.475.987	43.355.239	43.060.693



999/701/5

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	93.258.051	89.207.846	89.220.846
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	77.158.576	69.835.942	75.788.303
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	11.086.365	10.483.334	10.330.931
Missioni internazionali (5.8)	1.569.225.130	300.000.000	-
Missioni internazionali	1.569.225.130	300.000.000	-
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	1.148.167.497	1.034.712.165	1.072.369.239
Spese di personale per il programma	689.404.761	674.698.454	697.775.081
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.556.646	1.556.646	1.556.746
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	153.850.442	159.849.442	159.901.580
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.187.562	3.187.562	3.150.327
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	197.044.845	126.364.754	133.663.057
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	68.604.402	69.055.307	76.322.448
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	34.518.839	-	-
Giustizia (6)	11.455.745.829	11.234.267.615	10.535.166.013
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.348.626.567	3.300.295.187	3.210.993.245
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	280.738.873	278.634.276	279.205.998
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.097.041.157	2.111.587.843	2.046.740.782
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	298.341.151	279.918.805	283.135.422
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	316.925.261	307.761.341	303.011.341
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	198.819.569	165.514.125	141.263.224
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	22.733.343	20.733.071	20.056.654
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	134.027.213	136.145.726	137.579.824
Giustizia civile e penale (6.2)	5.342.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
Attività di verbalizzazione atti processuali	37.100.000	37.100.000	32.100.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.938.487	7.938.487	7.951.955
Funzionamento uffici giudiziari	1.074.255.803	912.863.912	732.682.956
Efficientamento del sistema giudiziario	36.439.125	36.504.405	36.500.600
Giustizia minorile e di comunità' (6.3)	427.320.603	436.425.131	419.233.795
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	244.581.127	246.376.852	249.421.157
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	82.982.432	82.947.270	82.914.920
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	52.955.692	52.824.244	52.824.244
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	26.517.171	34.759.068	14.564.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.079.283	17.317.337	17.308.165
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	52.038	47.500	47.500
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.152.860	2.152.860	2.152.860



999/701/6

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

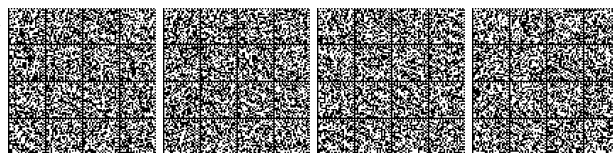
	2024	2025	2026
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.542.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
Spese di personale per il programma (personale civile)	13.621.136	14.048.966	15.041.797
Spese di personale per il programma (magistrati)	4.858.890	4.848.425	4.880.292
Magistratura onoraria	415.933.762	411.175.336	400.914.839
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	647.623.080	647.623.080	647.623.080
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	212.143.598	212.143.598	212.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	103.153.187	102.300.549	101.446.285
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.814.185	2.814.185	2.814.185
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	2.688.390	2.688.390	2.688.390
Giustizia amministrativa (6.7)	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Giustizia amministrativa	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Autogoverno della magistratura (6.8)	36.301.550	36.301.550	36.301.550
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	36.301.550	36.301.550	36.301.550
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	347.064.690	314.041.959	218.467.123
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	15.948.926	16.504.551	17.515.863
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.243.212	1.243.212	1.243.212
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	329.872.552	296.294.196	199.708.048
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)	218.253.802	218.527.708	225.937.799
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	114.006.023	111.449.338	109.951.289
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	17.554.058	24.433.856	37.531.651
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria	4.106.624	4.106.624	4.106.624
Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie	12.494.726	12.494.726	12.494.726
Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente	5.459.006	5.459.006	5.459.006
Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie	64.633.365	60.584.158	56.394.503
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.952.972.008	12.640.442.050	12.308.225.028
Sicurezza democratica (7.4)	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	1.808.771.307	1.767.761.993	1.696.303.164
Spese di personale per il programma	1.391.923.724	1.393.531.241	1.359.280.053
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.407	1.447.407	1.447.407
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	45.780.763	45.078.973	45.317.266
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	105.640.844	105.405.463	105.750.274
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	1.927.802	1.927.802	1.999.325
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	262.050.767	220.371.107	182.508.839
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	914.640.884	937.141.109	961.497.019
Spese di personale per il programma (personale militare)	652.505.469	661.883.184	685.329.418
Spese di personale per il programma (personale civile)	14.501.421	13.065.994	11.560.342
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	1.389.545	1.389.545	1.106.351



999/701/7

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	57.482.872	51.968.221	54.832.523
Salvaguardia della vita umana in mare	54.959.500	54.957.308	54.956.145
Sicurezza e controllo della navigazione	20.859.174	20.325.424	30.325.424
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	103.662.699	125.971.229	115.806.612
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.994.737.267	7.667.767.790	7.475.309.129
Spese di personale per il programma (personale civile)	422.755.417	414.958.558	410.884.226
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.240.357.157	6.232.832.701	6.200.047.808
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	24.292.958	24.292.958	21.965.861
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	82.011.641	78.869.858	77.375.872
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	713.364.508	430.521.458	274.074.137
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	354.456.947	350.595.194	356.235.426
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	155.642.803	134.014.961	133.045.920
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.855.836	1.682.102	1.679.879
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	468.911.602	484.279.105	445.110.905
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.286.724	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	164.191.391	182.717.787	154.495.888
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	158.433.487	155.887.387	144.941.086
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	646.446.233	633.027.338	569.645.096
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	82.090.525	81.784.127	81.784.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	12.711.159	12.585.131	12.585.131
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	189.736.032	177.740.279	125.829.720
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	78.013.123	78.235.713	77.049.193
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	101.781.121	99.567.815	92.390.560
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	92.205.113	93.205.113	93.205.113
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	89.909.160	89.909.160	86.801.252
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	5.814.302.381	4.786.171.075	4.966.355.918
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	8.290.449	8.122.825	6.894.471
Spese di personale per il programma	1.593.424	1.425.964	1.297.610
Attività di difesa civile	4.449.600	4.449.600	3.349.600
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	2.247.425	2.247.261	2.247.261
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	3.032.242.929	2.935.860.612	2.768.106.495
Spese di personale per il programma (personale civile)	22.428.043	20.948.909	20.696.628
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	18.659.371	18.659.371	17.828.738
Gestione del soccorso pubblico	278.470.348	272.368.564	257.273.455
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	465.240	465.240	465.240
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	14.401.496	14.394.486	1.894.486
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	98.731.360	98.731.360	98.731.360



999/701/8

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

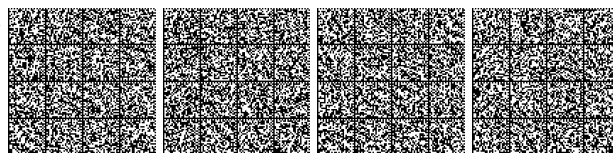
	2024	2025	2026
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	13.243.812	8.196.105	8.196.105
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	460.573.775	370.046.281	234.080.932
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamità (8.4)	1.673.701.844	1.237.961.844	1.587.043.844
Sostegno alla ricostruzione	1.472.001.844	1.067.961.844	1.362.043.844
Prevenzione rischio sismico	201.700.000	170.000.000	225.000.000
Protezione civile (8.5)	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
Coordinamento del sistema di protezione civile	159.058.495	83.308.495	83.284.745
Protezione civile di primo intervento	878.182.919	448.182.919	448.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	51.025.745	66.034.380	66.043.444
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	11.800.000	6.700.000	6.800.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.484.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	1.427.373.877	597.530.897	383.262.477
Spese di personale per il programma	16.164.277	14.888.429	13.470.200
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	2.441.051	3.243.061	1.601.239
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	277.303.971	186.453.048	10.452.831
Piano irriguo nazionale	245.669.223	174.524.048	149.729.118
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	52.083.385	46.052.699	42.979.477
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	141.480.242	138.856.636	135.616.636
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	37.331.728	28.612.976	24.512.976
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	654.900.000	4.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	72.092.293	66.297.167	63.812.684
Spese di personale per il programma	54.825.849	50.956.089	50.750.240
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	7.980.897	7.999.891	6.881.369
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	8.028.413	6.748.656	5.588.544
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri	1.257.134	592.531	592.531
Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare			
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	985.457.645	856.294.466	715.501.407
Spese di personale per il programma	19.853.489	18.281.127	18.443.567
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	37.802.095	37.069.445	32.120.281
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	710.397.360	592.653.062	460.863.499
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	61.535.922	59.040.205	55.356.507
Interventi a favore del settore ippico	155.868.779	149.250.627	148.717.553
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	1.109.236.772	818.896.758	828.302.925
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	741.724.682	510.418.273	460.904.529
Spese di personale per il programma	7.252.953	7.382.545	7.478.870
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	680.045.759	420.451.985	420.448.171



999/701/9

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

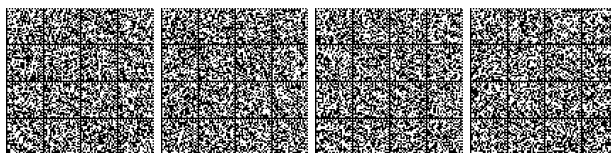
	2024	2025	2026
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	4.614.359	46.134.642	9.128.387
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	4.843.073	4.843.073	4.843.073
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	44.968.538	31.606.028	19.006.028
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	367.512.090	308.478.485	367.398.396
Spese di personale per il programma	6.278.145	6.387.400	6.468.320
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	60.292.965	61.150.105	63.989.096
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	300.940.980	240.940.980	296.940.980
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	63.632.503.207	53.149.344.765	50.504.245.832
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	62.089.525	61.758.174	25.205.172
Spese di personale per il programma	9.218.427	9.098.743	8.996.616
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	9.439.824	9.323.158	9.297.325
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.289.202	1.194.201	1.194.159
Promozione e sviluppo della cooperazione	42.142.072	42.142.072	5.717.072
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	8.829.615.862	6.672.657.657	2.766.569.439
Spese di personale per il programma	12.232.969	12.033.068	11.600.473
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	3.403.794.887	2.277.517.824	1.545.872.254
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	5.413.588.006	4.383.106.765	1.209.096.712
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	3.887.944.829	1.878.764.829	1.864.394.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	109.250.000	109.250.000	109.250.000
Garanzie assunte dallo Stato	157.517.906	107.517.906	107.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	3.621.176.923	1.661.996.923	1.648.126.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	42.576.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	220.469.750	220.469.750	160.469.750
Ricerca e sviluppo	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.800.100.000	100.000	100.000
Settore dell'autotrasporto	1.494.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	3.415.000.000	2.640.000.000	2.002.200.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	148.300.000	98.300.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	89.934.079	94.472.624	94.588.804
Spese di personale per il programma	8.350.982	7.890.195	8.102.102
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	37.094.097	42.093.429	41.997.702
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	44.489.000	44.489.000	44.489.000
Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)	5.809.208.338	5.301.315.652	3.385.204.160
Spese di personale per il programma	11.915.918	12.445.035	12.706.042
Promozione delle start up, delle responsabilità sociale e del movimento cooperativo	1.354.874	1.346.248	1.330.462
Politica industriale e politiche per la competitività	5.390.080.469	4.825.873.249	2.973.251.958



999/701/10

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Crisi industriali e grandi filiere produttive	40.914.658	45.409.211	34.263.781
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	364.942.419	416.241.909	363.651.917
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	1.880.288.607	2.085.901.606	2.171.909.516
Spese di personale per il programma	1.730.746	1.788.935	1.811.996
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	1.855.584.003	2.070.963.290	2.156.948.140
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	22.973.858	13.149.381	13.149.380
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	496.792.667	496.849.356	516.872.417
Spese di personale per il programma	1.730.746	1.788.935	1.811.996
Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati	495.061.921	495.060.421	515.060.421
Regolazione dei mercati (12)	41.966.727	41.103.709	41.337.401
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	41.966.727	41.103.709	41.337.401
Spese di personale per il programma	8.983.119	9.189.776	9.433.655
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	27.969.635	26.904.960	26.904.960
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.013.973	5.008.973	4.998.786
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	17.641.083.463	17.727.940.209	14.174.333.374
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	330.304.959	300.963.689	294.028.821
Spese di personale per il programma	149.047.947	145.594.970	142.922.704
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	151.319.904	125.006.717	124.744.115
Interventi per la sicurezza stradale	29.937.108	30.362.002	26.362.002
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	293.775.679	325.130.688	345.758.082
Spese di personale per il programma	5.028.716	5.082.873	5.064.701
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	111.626.502	54.544.290	80.544.290
Interventi in materia di autotrasporto	177.120.461	265.503.525	260.149.091
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	63.169.916	63.342.438	57.446.527
Spese di personale per il programma	2.908.883	3.081.405	3.170.494
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	60.261.033	60.261.033	54.276.033
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
Spese di personale per il programma	3.662.353	3.867.451	4.134.180
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	93.323.178	93.320.986	93.320.986
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
Spese di personale per il programma	4.172.638	4.330.487	4.271.652
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
Interventi a favore delle linee metropolitane	2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	110.099.370	123.310.757	58.310.757
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.411.075	4.411.075	4.411.075
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	1.453.245.879	1.151.400.954	755.034.777
Spese di personale per il programma	9.292.117	8.447.971	7.562.989
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	343.606.902	330.952.831	297.631.334
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	71.373.642	53.598.986	34.598.986
Infrastrutture portuali	1.021.963.020	751.390.968	408.231.270
Interventi per l'industria navalmeccanica	7.010.198	7.010.198	7.010.198



999/701/11

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

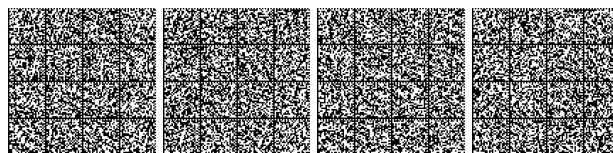
	2024	2025	2026
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	8.207.214.934	7.260.835.910	7.540.529.221
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	339.392.249	402.699.878	315.223.053
Spese di personale per il programma	9.125.694	9.598.964	10.245.839
Interventi nel settore idrico	5.414.961	3.815.524	3.815.485
Interventi in materia di dighe	324.851.594	389.285.390	301.161.729
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	10.758.136	11.032.938	11.516.515
Spese di personale per il programma	8.190.600	8.494.382	8.977.959
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.567.536	2.538.556	2.538.556
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	1.934.053.220	729.326.005	530.027.614
Spese di personale per il programma	88.849.381	86.725.288	84.556.617
Opere di preminente interesse nazionale	754.500.925	133.468.608	32.138.572
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	375.551.761	300.122.808	205.258.373
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	87.186.490	44.638.917	44.491.465
Accordi internazionali e grandi eventi	457.711.633	94.882.542	94.882.542
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	15.503.399	14.180.140	13.638.097
Infrastrutture carcerarie	61.786.316	16.307.702	16.061.948
Realizzazione del sistema MOSE	92.963.315	39.000.000	39.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	4.983.011.329	4.882.777.089	5.538.762.039
Spese di personale per il programma	17.956.526	18.216.150	18.820.088
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.599.065.951	1.908.215.918	2.184.629.492
Infrastrutture autostradali in concessione	947.652.143	494.392.412	515.274.267
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	68.291.640	19.365.975	15.156.910
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	238.437.640	129.110.516	178.110.516
Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
Comunicazioni (15)	1.370.932.888	965.532.963	897.027.585
Servizi postali (15.3)	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	291.102.753	245.002.753	308.202.753
Sostegno al pluralismo dell'informazione	291.102.753	245.002.753	308.202.753
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	14.327.362	13.968.364	13.589.658
Spese di personale per il programma	7.980.856	8.105.408	7.726.702
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.346.506	5.862.956	5.862.956
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	749.124.561	393.374.459	263.906.484
Spese di personale per il programma	10.308.202	10.150.080	10.152.776
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	492.715.870	54.750.840	54.750.810
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	246.100.489	328.473.539	199.002.898
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	53.978.212	50.787.387	48.928.690
Spese di personale per il programma	41.031.187	39.844.646	37.986.008
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	12.947.025	10.942.741	10.942.682



999/701/12

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	496.962.095	472.572.514	452.086.048
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	496.962.095	472.572.514	452.086.048
Spese di personale per il programma	8.686.439	9.323.056	9.556.367
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	251.717.450	231.539.779	232.639.779
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	221.026.027	231.709.679	209.889.902
Piano straordinario del Made in Italy	15.532.179	-	-
Ricerca e innovazione (17)	4.992.141.904	5.121.433.250	5.001.348.288
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	129.675.726	128.605.438	128.781.870
Spese di personale per il programma	21.620.480	21.237.594	20.327.026
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	3.767.325	3.767.325	3.767.325
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	12.065.874	11.815.664	11.885.664
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.448.332	3.448.140	3.553.140
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	88.773.715	88.336.715	89.248.715
Ricerca di base e applicata (17.15)	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	9.921.289	9.786.000	9.581.101
Spese di personale per il programma	5.999.214	5.809.300	5.604.401
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.922.075	3.976.700	3.976.700
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	344.490.013	546.107.383	467.728.018
Spese di personale per il programma	5.194.525	5.160.297	5.240.991
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	334.771.179	536.455.130	457.995.071
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.524.309	4.491.956	4.491.956
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	34.089.128	34.086.374	34.075.537
Spese di personale per il programma	1.324.488	1.309.073	1.298.236
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	32.764.640	32.777.301	32.777.301
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.562.877.123	2.645.759.430	2.594.043.137
Spese di personale per il programma	5.148.639	4.961.309	4.929.093
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	68.068.526	94.126.196	86.192.119
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.347.046.304	2.427.955.805	2.403.105.805
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	142.613.654	118.716.120	99.816.120
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.088.009.836	2.949.916.775	2.935.050.238
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	19.169.143	19.182.360	19.186.120
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	13.758.486	13.751.703	13.745.463
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	5.410.657	5.430.657	5.440.657
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	751.997.437	582.386.771	589.611.810
Spese di personale per il programma	3.085.771	3.138.179	3.177.131
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	36.217.126	36.517.126	56.517.126
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	666.158.933	498.095.859	485.281.946
Finanziamenti per le Autorità di bacino	46.535.607	44.635.607	44.635.607



999/701/13

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

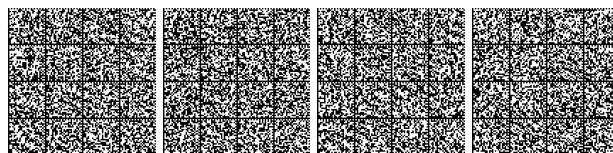
	2024	2025	2026
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	323.367.955	296.403.120	272.326.801
Spese di personale per il programma	5.837.914	5.941.642	6.018.859
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	59.574.078	55.202.581	55.259.653
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM	11.182.091	7.352.581	7.329.473
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	118.615.667	105.748.111	105.310.611
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	128.158.205	122.158.205	98.408.205
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	37.000.000	32.000.000	32.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	37.000.000	32.000.000	32.000.000
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	44.214.291	20.354.508	14.694.880
Spese di personale per il programma	3.248.568	3.306.439	3.347.913
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	37.704.310	13.577.192	8.381.742
Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	3.261.413	3.470.877	2.965.225
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	501.196.302	512.855.872	523.594.764
Spese di personale per il programma	457.621.157	470.158.889	482.759.683
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.135.707	7.044.955	6.864.050
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2.890.562	2.891.404	2.962.941
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	9.482.162	9.477.406	9.287.406
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.345.095	7.289.500	7.176.405
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	16.721.619	15.993.718	14.544.279
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	53.253.012	50.988.251	51.308.283
Spese di personale per il programma	3.878.167	3.797.485	4.117.517
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	48.288.993	46.104.914	46.104.914
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.085.852	1.085.852	1.085.852
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	111.694.129	140.337.675	100.334.965
Spese di personale per il programma	3.100.358	3.152.444	3.191.159
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.650	244.650	244.650
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	108.349.121	136.940.581	96.899.156
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	955.156.698	962.435.244	967.705.149
Spese di personale per il programma	3.000.977	3.054.624	3.094.540
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	923.895.313	923.745.036	923.613.371
Cooperazione internazionale	23.946.044	31.321.220	36.682.874
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	4.314.364	4.314.364	4.314.364
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)	46.371.954	46.439.540	36.526.871
Spese di personale per il programma	5.141.964	5.233.778	5.302.085
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	20.873.275	20.849.297	20.870.547
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	20.356.715	20.356.465	10.354.239



999/701/14

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	21.629.160	21.386.367	12.474.092
Spese di personale per il programma	7.018.955	7.136.367	7.224.092
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	14.610.205	14.250.000	5.250.000
Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23)	222.959.755	265.147.067	315.286.503
Spese di personale per il programma	571.331	581.532	589.121
Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	222.388.424	264.565.535	314.697.382
Casa e assetto urbanistico (19)	862.856.941	615.576.289	566.930.710
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	352.000.000	80.000.000	70.000.000
Politiche abitative	282.000.000	10.000.000	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	510.856.941	535.576.289	496.930.710
Spese di personale per il programma	6.148.913	6.258.632	6.697.074
Edilizia residenziale sociale	497.076.403	521.686.032	482.602.011
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	7.631.625	7.631.625	7.631.625
Tutela della salute (20)	1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)	682.188.681	675.362.059	673.318.538
Spese di personale per il programma	43.315.198	42.930.572	43.610.102
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	49.222.746	43.254.284	40.531.233
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	22.564.909	22.550.329	22.550.329
Assistenza sanitaria al personale navigante	20.962.500	23.303.546	23.303.546
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	546.123.328	543.323.328	543.323.328
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	14.346.217	14.188.849	14.425.929
Spese di personale per il programma	9.119.061	9.086.146	9.324.210
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	5.227.156	5.102.703	5.101.719
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	12.638.023	12.628.125	12.607.920
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	6.342.939	6.339.624	6.336.576
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri	6.295.084	6.288.501	6.271.344
Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (20.13)	317.548.126	317.065.426	316.976.664
Spese di personale per il programma	12.275.169	12.101.791	12.013.181
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute	298.965.041	298.671.001	298.671.001
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	3.041.311	3.026.061	3.025.909
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	3.266.605	3.266.573	3.266.573
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)	425.522.369	332.839.139	308.337.194
Spese di personale per il programma	13.884.505	14.104.123	14.622.378
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	405.177.222	312.274.391	287.254.191



999/701/15

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

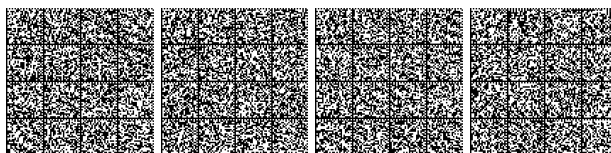
	2024	2025	2026
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	6.460.642	6.460.625	6.460.625
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)	477.819.399	413.941.273	373.807.842
Spese di personale per il programma	58.911.312	58.892.335	59.420.506
Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	179.877.994	115.945.046	71.855.046
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	218.298.003	218.226.029	218.225.923
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	10.438.833	10.584.623	15.013.127
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	10.293.257	10.293.240	9.293.240
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.286.989.285	3.180.259.467	3.032.426.016
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	474.826.542	470.294.800	471.791.681
Spese di personale per il programma	3.890.063	3.836.970	3.820.958
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	232.017.878	232.017.878	233.017.878
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	119.007.711	118.007.711	117.957.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	86.737.430	86.732.430	87.162.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.600.330	13.600.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	10.725.908	7.252.259	7.320.152
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	9.053.509	9.051.986	9.050.586
Spese di personale per il programma	6.508.334	6.506.811	6.505.411
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.545.175	2.545.175	2.545.175
Tutela dei beni archeologici (21.6)	68.024.317	66.406.313	62.749.563
Spese di personale per il programma	52.905.379	52.287.375	48.630.625
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	12.624.894	11.624.894	11.624.894
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.494.044	2.494.044	2.494.044
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	162.940.356	151.565.893	139.934.039
Spese di personale per il programma	95.028.235	94.731.239	93.097.634
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	59.636.326	48.567.208	38.570.061
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.438.777	6.430.428	6.430.428
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.837.018	1.837.018	1.835.916
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	98.768.640	95.100.898	92.345.086
Spese di personale per il programma	55.193.350	54.572.297	52.708.233
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	5.378.859	4.198.859	4.068.859
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	26.916.030	25.049.341	24.287.593
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	11.280.401	11.280.401	11.280.401
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	147.479.168	144.706.459	139.073.550
Spese di personale per il programma	79.101.669	78.140.686	77.315.431
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	10.802.895	9.141.254	4.333.600
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	56.127.946	56.516.986	56.516.986
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.118.116	578.991	578.991



999/701/16

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	436.141.443	428.768.773	415.533.325
Spese di personale per il programma	365.876.795	359.856.377	346.521.883
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	45.217.465	43.866.565	43.966.565
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	25.047.183	25.045.831	25.044.877
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	583.968.257	619.596.860	464.879.842
Spese di personale per il programma	6.246.641	6.332.824	6.493.974
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.112.821	4.115.101	3.165.101
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	571.608.795	609.148.935	455.220.767
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	686.649.642	580.327.929	623.056.453
Spese di personale per il programma	3.193.051	3.265.828	3.382.293
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	143.409.307	128.105.941	138.998.652
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	33.480.546	32.856.623	45.203.906
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	3.780.477	2.528.153	3.143.508
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	6.784.168	4.866.639	4.915.402
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	272.251.573	183.153.442	201.283.221
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	19.777.124	19.606.925	19.606.925
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	6.568.994	5.167.301	5.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	11.632.872	4.355.547	4.355.547
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	185.771.530	196.421.530	196.999.698
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	34.480.924	32.532.105	32.249.904
Spese di personale per il programma	3.035.589	3.109.686	3.228.631
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	29.901.495	27.880.004	27.479.542
Interventi per la rigenerazione urbana	1.543.840	1.542.415	1.541.731
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	550.931.241	549.574.966	549.602.343
Spese di personale per il programma	4.187.333	4.224.547	4.243.076
Promozione del cinema italiano	3.586.624	2.400.419	2.308.569
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	543.157.284	542.950.000	543.050.698
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	22.717.544	22.357.424	22.115.331
Spese di personale per il programma	21.289.574	21.421.156	21.179.063
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	1.427.970	936.268	936.268
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	11.007.702	9.975.061	10.044.313
Spese per il personale di programma	1.749.398	1.792.584	1.861.836
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	9.258.304	8.182.477	8.182.477
Istruzione scolastica (22)	52.090.015.362	49.738.487.789	48.741.154.147
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
Spese di personale per il programma	5.913.571	5.973.546	6.054.980
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.460.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.770.143.012	1.472.242.274	1.656.398.160
Spese di personale per il programma	17.813.610	17.982.096	18.215.900
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	16.974.065	16.563.380	14.294.414



999/701/17

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

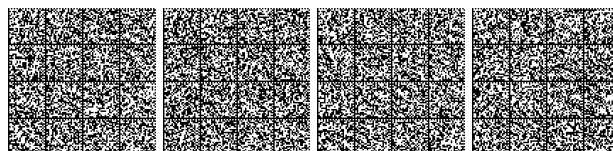
	2024	2025	2026
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.128.707	10.057.644	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.865.723	1.865.723	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	171.296.197	171.295.727	173.301.017
Cooperazione in materia culturale	3.281.772	3.275.036	1.896.212
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.474.226.522	1.202.794.292	1.382.251.794
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	74.556.416	48.408.376	53.913.398
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	704.008.439	704.008.439	716.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	704.008.439	704.008.439	716.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	51.507.654	51.513.732	51.523.353
Spese di personale per il programma	736.234	742.312	751.093
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	50.771.420	50.771.420	50.772.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	217.058.598	193.360.878	195.754.391
Spese di personale per il programma	159.031.598	160.581.990	162.785.894
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	58.027.000	32.778.888	32.968.497
Istruzione del primo ciclo (22.17)	32.346.234.774	31.904.972.556	31.020.431.156
Spese di personale per il programma (docenti)	20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.117
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.209.779.108	4.091.424.565	4.505.835.176
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	342.976.272	377.403.694	340.036.229
Continuità del servizio scolastico	717.551.014	714.840.624	670.407.253
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.122.773.366	13.629.231.335	13.296.425.248
Spese di personale per il programma (docenti)	9.552.451.150	7.524.404.126	7.032.529.332
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.945.989.078	3.189.666.653	3.114.371.548
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	194.694.654	202.855.104	182.581.919
Continuità del servizio scolastico	335.336.327	334.091.846	304.817.394
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	411.700.993	372.613.596	384.330.695
Spese di personale per il programma	4.574.001	4.618.029	4.678.441
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	255.827.759	229.442.882	242.701.672
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	129.211.625	116.465.077	123.701.569
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	22.087.608	22.087.608	13.249.013
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	11.446.297.146	11.472.304.500	11.127.715.424
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	912.432.892	891.362.559	508.670.772
Spese di personale per il programma	4.303.595	4.232.030	4.118.663
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	621.920.766	589.501.980	332.503.560
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	119.846.161	115.255.722	27.255.722
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	166.362.370	182.372.827	144.792.827



999/701/18

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	700.541.215	707.870.578	719.016.708
Spese di personale per il programma	445.428	467.857	417.485
Spese di personale per il programma (docenti)	469.386.648	469.583.149	469.779.651
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	112.321.248	112.321.248	112.321.248
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	63.287.309	65.397.222	65.397.222
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	21.125.529	26.126.049	37.126.049
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	29.975.053	29.975.053	29.975.053
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	9.574.549.020	9.580.660.248	9.607.851.653
Spese di personale per il programma	4.042.575	3.942.209	4.044.612
Finanziamento delle università statali	9.198.760.621	9.257.434.648	9.281.623.648
Contributi a favore delle università non statali	95.570.614	98.479.349	98.479.349
Interventi di edilizia universitaria	260.971.783	205.172.855	208.072.855
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	8.224.514	8.652.275	8.652.275
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.913	6.978.912	6.978.914
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	12.177.658	12.346.162	12.407.151
Spese di personale per il programma	11.220.765	11.369.837	11.430.826
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	956.893	976.325	976.325
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	246.596.361	280.064.953	279.769.140
Spese di personale per il programma	3.105.996	3.105.722	3.173.432
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	21.788.056	22.151.725	21.788.202
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	206.167.198	239.169.367	239.169.367
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	15.535.111	15.638.139	15.638.139
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	63.174.291.104	64.260.672.905	65.901.371.884
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	103.225.185	96.468.403	95.848.352
Spese di personale per il programma	3.146.659	3.076.602	3.121.577
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	100.078.526	93.391.801	92.726.775
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	864.128.963	540.404.859	539.404.859
Politiche per la famiglia e le disabilità	713.395.132	390.813.016	389.813.016
Promozione e garanzia delle pari opportunità	138.564.810	137.422.822	137.422.822
Lotta alle dipendenze	9.263.198	9.263.198	9.263.198
Tutela delle minoranze linguistiche	2.905.823	2.905.823	2.905.823
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	147.250.566	136.651.271	126.260.947
Spese di personale per il programma	12.764.166	12.166.051	11.776.106
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	120.800.000	110.800.000	100.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.686.400	13.685.220	13.684.841
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	545.397.490	545.397.490	544.613.234
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.296.853	467.296.853	467.296.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	78.100.637	78.100.637	77.316.381



999/701/19

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

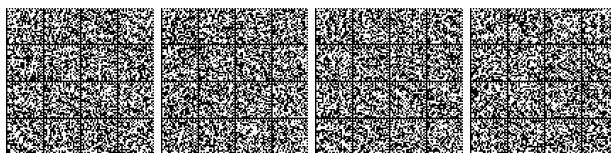
	2024	2025	2026
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	61.309.269.838	62.736.421.297	64.389.595.322
Spese di personale per il programma	5.650.143	5.550.440	5.571.991
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	404.322.411	404.326.711	404.330.911
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
Politiche per l'infanzia e la famiglia	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
Assegni e pensioni sociali	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
Lotta contro la povertà	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Reddito di cittadinanza	-	-	-
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	159.717.810	159.717.810	159.717.810
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	159.717.810	159.717.810	159.717.810
Tutela della privacy (24.14)	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Tutela della privacy	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Politiche previdenziali (25)	135.110.959.542	125.442.473.718	114.449.699.191
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.405.679.364	11.405.679.364	11.405.426.217
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	605.426.217
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	123.705.280.178	114.036.794.354	103.044.272.974
Spese di personale per il programma	4.226.316	4.143.001	4.054.369
Prepensionamenti	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.926.696	1.200.850.000	1.200.850.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	426.575.747	426.575.747	426.575.747
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	486.893.782	486.893.782	486.893.782
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	365.363	365.363	365.337
Sostegno alle gestioni previdenziali	71.459.357.651	76.620.425.738	72.043.212.016
Politiche per il lavoro (26)	17.744.578.083	17.963.672.226	17.629.997.190
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	13.370.555.237	13.759.263.381	13.693.708.892
Spese di personale per il programma	4.282.890	4.237.560	4.297.428
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.145.330.089	12.095.082.563	12.152.417.706
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.220.942.258	1.659.943.258	1.536.993.758
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	33.733.309	33.699.809	33.737.482
Spese di personale per il programma	6.697.830	6.664.347	6.702.147
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	684.381	684.364	684.237
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098



999/701/20

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	116.960.704	116.886.577	116.955.502
Spese di personale per il programma	4.745.020	4.700.893	4.769.836
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi	54.915.684	54.885.684	54.885.666
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.300.000	57.300.000	57.300.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	452.623.261	452.875.326	452.925.658
Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	452.623.261	452.875.326	452.925.658
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	2.284.786.505	2.129.572.793	1.868.168.456
Spese di personale per il programma	3.461.734	3.518.022	3.568.495
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	2.281.324.771	2.126.054.771	1.864.599.961
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	1.439.014.951	1.424.547.164	1.417.783.444
Spese di personale per il programma	2.411.154	2.443.367	2.479.647
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	12.576.693	12.576.693	12.576.693
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.424.027.104	1.409.527.104	1.402.727.104
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	46.904.116	46.827.176	46.717.756
Spese di personale per il programma	6.175.637	6.127.542	6.016.420
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attivita' di vigilanza sul lavoro	40.728.479	40.699.634	40.701.336
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.229.680.696	3.181.545.634	3.081.559.378
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.139.867.178	2.091.819.827	1.992.054.327
Spese di personale per il programma	28.001.530	26.185.522	25.971.442
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	2.039.619.122	1.990.642.884	1.900.141.464
Interventi di protezione sociale	2.882.933	2.910.461	2.720.461
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	8.302.310	11.019.677	1.659.677
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e delle loro famiglie	61.061.283	61.061.283	61.561.283
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.845.986	12.758.275	12.537.519
Spese di personale per il programma	2.783.967	2.820.820	2.863.573
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.062.019	9.937.455	9.673.946
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
Politiche di coesione	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	118.889.885.081	111.159.330.598	108.824.345.625
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	1.047.207.105	1.109.897.313	1.104.963.502
Spese di personale per il programma	36.243.774	36.263.983	36.153.026
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	135.981.726	226.641.725	245.640.928
Gestione di tributi speciali	174.314.166	174.314.166	174.314.166



999/701/21

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

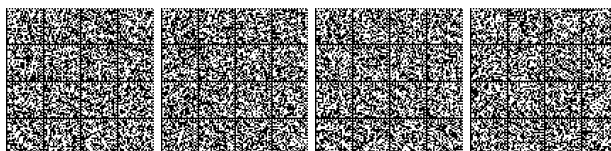
	2024	2025	2026
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	18.742.090	18.742.090	18.840.033
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	517.685.349	507.685.349	497.865.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	94.140.000	76.150.000	62.050.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	3.149.303.062	3.075.938.713	3.145.912.224
Spese di personale per il programma	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	37.839.388	37.839.388	37.839.388
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	293.834.898	290.908.505	289.334.332
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	9.270.370	5.734.499	5.637.373
Trattamenti pensionistici	35.658.553	35.658.553	35.658.553
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	321.098.892	250.405.831	236.875.945
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	29.934.113	29.211.659	28.359.931
Spese di personale per il programma	10.285.010	9.625.559	9.248.831
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.306.898	7.305.025	7.305.025
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	12.342.205	12.281.075	11.806.075
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
Rimborsi di imposte dirette	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
Rimborsi di imposte indirette	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	477.656.354	455.756.354	455.756.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Aggi su giochi e lotterie	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	673.000.000	673.000.000	673.000.000
Aggi su scommesse ippiche	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6)	77.333.780	82.018.749	68.360.911
Spese di personale per il programma	36.316.118	35.739.502	35.047.887
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	41.017.662	46.279.247	33.313.024
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	509.823.129	542.843.161	503.273.648
Spese di personale per il programma	197.437.202	200.032.736	200.409.277
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	9.740.738	9.738.364	9.737.157
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	7.210.250	7.209.960	7.209.960
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	7.574.290	7.568.567	7.094.889
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	202.460.184	228.993.069	185.721.900
Trattato del Nord Atlantico	36.300.000	40.200.000	44.000.000



999/701/22

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

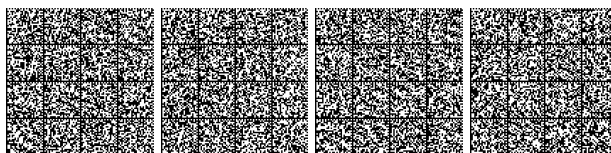
	2024	2025	2026
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	220.306.333	215.526.443	210.963.016
Spese di personale per il programma	192.499.059	187.780.930	183.277.183
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	21.010.232	21.010.221	20.956.324
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.797.042	6.735.292	6.729.509
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	207.336.659	131.062.681	131.034.275
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	106.701.286	30.427.308	30.398.902
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	7.746.896.375	8.174.768.506	8.040.577.220
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	206.052.901	206.052.901
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.446.554.154	1.876.554.154	1.876.554.154
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	198.277.296	198.277.296	198.277.296
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	360.961.926	399.463.486	265.264.460
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	925.628.212	925.631.872	925.639.612
Servizio di riscossione tributi	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	329.518.133	334.371.460	354.848.693
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	329.518.133	334.371.460	354.848.693
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)	56.040.522	36.006.043	35.966.335
Spese di personale per il programma	16.774.652	16.774.652	16.774.652
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	32.415.149	12.355.800	12.316.434
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	6.850.721	6.875.591	6.875.249
Fondazioni lirico sinfoniche	-	-	-
Giovani e sport (30)	936.829.064	900.278.538	881.773.610
Attività ricreative e sport (30.1)	717.077.937	695.527.411	677.972.483
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	209.039.034	205.473.508	188.418.580
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	508.038.903	490.053.903	489.553.903
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	219.751.127	204.751.127	203.801.127
Interventi a favore dei giovani	76.699.142	61.699.142	60.749.142
Servizio Civile Nazionale	143.051.985	143.051.985	143.051.985
Turismo (31)	347.441.592	332.235.397	228.435.039
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	9.553.151	9.199.089	9.673.761
Spese per il personale di programma	5.643.802	5.258.490	5.733.162
Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	3.828.237	3.859.487	3.859.487
Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	81.112	81.112	81.112



999/701/23

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

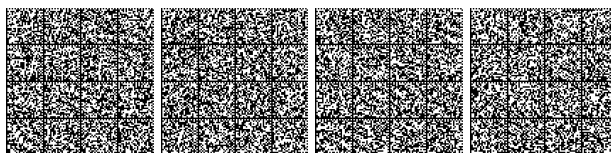
	2024	2025	2026
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	27.526.365	17.525.397	9.950.567
Spese di personale per il programma	3.063.902	3.062.934	3.005.137
Misure di assistenza e tutela dei turisti	16.862.463	6.862.463	6.945.430
Politiche a favore delle professioni turistiche	7.600.000	7.600.000	-
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	304.931.153	300.112.265	203.417.969
Spese di personale per il programma	3.392.928	3.510.184	3.338.731
Promozione delle politiche turistiche nazionali	65.779.475	66.102.081	45.079.238
Politiche di investimento e innovazione per il turismo	85.500.000	105.500.000	105.000.000
Misure a favore del settore turistico	150.258.750	125.000.000	50.000.000
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	5.430.923	5.398.646	5.392.742
Spese di personale per il programma	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	1.852.112	1.819.835	1.813.931
Comunicazione istituzionale	115.900	115.900	115.900
Analisi statistica	262.911	262.911	262.911
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.426.000.341	4.208.849.374	3.987.219.390
Indirizzo politico (32.2)	608.317.061	528.704.501	438.819.002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.844.715	29.988.519	29.891.767
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.345.781	27.489.585	27.392.833
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.873.634	1.873.634	1.873.634
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	132.531.650	25.292.751	25.747.030
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	118.300.487	23.459.478	23.913.755
Valutazione e controllo strategico (OIV)	970.689	970.691	970.693
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	12.397.892	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	53.495.637	48.259.516	40.355.251
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.944.789	9.508.855	9.604.590
Valutazione e controllo strategico (OIV)	484.016	483.829	483.829
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	42.907.971	38.107.971	30.107.971
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	51.969.169	52.544.450	47.124.527
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	43.504.950	44.080.362	46.260.834
Valutazione e controllo strategico (OIV)	598.605	598.474	598.079
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.600.000	7.600.000	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.460.086	20.877.503	15.521.963
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	12.907.876	14.175.293	14.519.753
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.108	345.108	345.108
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.550.000	5.700.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	13.977.522	14.041.440	14.149.631
Ministro e Sottosegretari di Stato	458.963	458.963	458.963
Indirizzo politico-amministrativo	12.885.946	12.949.864	13.058.055
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.613
MINISTERO DELL'INTERNO	79.535.770	98.313.145	93.452.517
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	57.138.796	75.017.836	84.704.945
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.050.416	1.948.751	1.951.014
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.200.000	21.200.000	6.650.000



999/701/24

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	29.734.501	19.031.486	15.892.173
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	15.048.957	15.245.942	15.106.629
Valutazione e controllo strategico (OIV)	399.746	399.746	399.746
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	13.900.000	3.000.000	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	52.130.897	73.583.990	42.947.211
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	24.176.071	23.629.164	23.792.385
Valutazione e controllo strategico (OIV)	958.032	958.032	958.032
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	26.582.914	48.582.914	17.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.627.482	9.616.935	9.697.148
Ministro e Sottosegretari di Stato	80.541	80.541	80.541
Indirizzo politico-amministrativo	9.180.109	9.169.325	9.249.538
Valutazione e controllo strategico (OIV)	366.832	367.069	367.069
MINISTERO DELLA DIFESA	34.223.180	48.314.153	34.398.989
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	32.476.099	32.667.072	32.530.360
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.585.213	1.585.213	1.598.465
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	13.900.000	100.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	14.914.569	16.174.844	13.679.307
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	11.575.888	11.836.167	12.340.630
Valutazione e controllo strategico (OIV)	739.366	739.362	739.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.000.000	3.000.000	-
MINISTERO DELLA CULTURA	35.221.060	31.923.041	13.205.072
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	11.970.696	11.916.957	12.128.988
Valutazione e controllo strategico (OIV)	844.723	844.723	844.723
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	22.174.280	18.930.000	-
MINISTERO DELLA SALUTE	36.142.134	32.987.575	35.085.045
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	10.352.462	10.473.465	10.652.476
Valutazione e controllo strategico (OIV)	698.762	698.762	688.943
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	24.847.284	21.571.722	23.500.000
MINISTERO DEL TURISMO	9.508.689	7.755.153	7.671.371
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	7.430.713	7.577.177	7.493.395
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.900.000	-	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.177.733.806	2.064.883.457	1.911.954.211
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	279.611.102	263.784.330	260.474.277
Spese di personale per il programma	79.736.711	67.954.369	66.295.085
Gestione del personale	83.700.260	87.342.559	87.199.562
Gestione comune dei beni e servizi	18.315.149	14.519.000	12.566.992
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	97.858.982	93.968.402	94.412.638
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	86.365.759	85.519.626	75.855.116
Spese di personale per il programma	25.102.146	25.613.150	25.571.258
Gestione del personale	14.313.102	13.865.611	13.271.207
Gestione comune dei beni e servizi	46.950.511	46.040.865	37.012.651



999/701/25

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

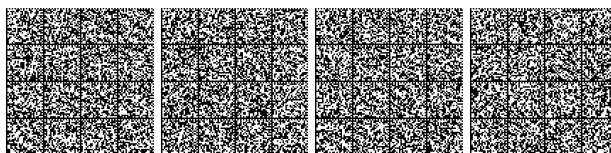
	2024	2025	2026
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	19.289.626	19.074.951	18.829.064
Spese di personale per il programma	14.227.606	14.012.931	13.770.275
Gestione del personale	2.976.249	2.976.249	2.976.249
Gestione comune dei beni e servizi	2.085.771	2.085.771	2.082.540
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	168.524.165	168.070.735	164.121.119
Spese di personale per il programma	34.083.491	34.262.812	30.304.978
Gestione del personale	124.164.861	124.159.952	124.169.952
Gestione comune dei beni e servizi	10.275.813	9.647.971	9.646.189
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	117.939.706	86.821.410	84.855.169
Spese di personale per il programma	12.200.680	13.884.823	14.251.255
Gestione del personale	14.119.834	14.367.259	14.327.259
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	91.619.192	58.569.328	56.276.655
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	145.336.640	144.691.735	146.462.825
Spese di personale per il programma	22.589.626	22.861.836	23.153.454
Gestione del personale	40.474.089	41.351.394	41.300.164
Gestione comune dei beni e servizi	82.272.925	80.478.505	82.009.207
MINISTERO DELL'INTERNO	199.277.644	211.032.197	193.937.874
Spese di personale per il programma	91.504.869	87.367.061	86.663.903
Gestione del personale	33.467.914	33.556.731	33.464.665
Gestione comune dei beni e servizi	74.304.861	90.108.405	73.809.306
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	70.885.174	70.290.654	67.843.630
Spese di personale per il programma	36.382.827	35.711.325	35.464.996
Gestione del personale	9.220.455	9.237.395	9.237.395
Gestione comune dei beni e servizi	8.900.983	8.966.040	8.966.515
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	16.380.909	16.375.894	14.174.724
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	111.787.024	112.620.577	106.476.149
Spese di personale per il programma	35.974.183	36.109.085	36.910.551
Gestione del personale	36.455.670	36.442.050	36.365.791
Gestione comune dei beni e servizi	29.578.564	30.352.136	24.244.064
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	7.669.103	7.611.414	6.919.851
Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	2.109.504	2.105.892	2.035.892
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	51.021.230	52.435.331	44.389.083
Spese di personale per il programma	4.788.909	4.744.283	4.698.035
Gestione del personale	3.922.846	4.425.215	4.425.215
Gestione comune dei beni e servizi	42.309.475	43.265.833	35.265.833
MINISTERO DELLA DIFESA	724.062.181	663.005.568	562.034.338
Spese di personale per il programma	109.538.159	110.096.176	109.613.068
Gestione del personale	79.668.183	79.668.183	79.668.183
Gestione comune dei beni e servizi	218.845.542	150.479.498	47.901.361
Cooperazione Internazionale	256.804.041	256.823.983	254.913.807
Attività di supporto istituzionale	59.206.256	65.937.728	69.937.919
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	29.149.327	26.821.918	26.077.628
Spese di personale per il programma	11.671.102	10.214.019	9.770.823
Gestione del personale	11.253.355	11.327.110	11.076.016
Gestione comune dei beni e servizi	6.224.870	5.280.789	5.230.789
MINISTERO DELLA CULTURA	103.784.836	92.478.159	92.284.467
Spese di personale per il programma	8.130.863	8.088.438	7.894.746
Gestione del personale	72.679.557	67.801.360	67.801.360
Gestione comune dei beni e servizi	22.974.416	16.588.361	16.588.361
MINISTERO DELLA SALUTE	61.754.234	58.690.726	58.911.671
Spese di personale per il programma	18.926.342	18.886.797	19.142.180



999/701/26

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Gestione del personale	17.393.687	17.393.687	17.393.687
Gestione comune dei beni e servizi	25.434.205	22.410.242	22.375.804
MINISTERO DEL TURISMO	8.945.158	9.545.540	9.401.801
Spese di personale per il programma	4.215.587	4.357.784	4.174.169
Gestione del personale	1.748.213	2.179.448	2.196.848
Gestione comune dei beni e servizi	2.981.358	3.008.308	3.030.784
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	852.023.866	826.906.332	771.561.118
Spese di personale per il programma	2.408.860	2.246.519	2.102.830
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	314.468.531	314.468.531	314.468.531
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	213.283.529	213.283.529	213.283.529
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.491.486	3.491.486	3.491.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	88.379.199	88.379.199	88.379.199
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	11.198.408	9.066.405	9.314.880
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	5.059.233	5.061.680	5.061.680
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	213.734.620	190.908.983	135.458.983
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	218.330.616	220.476.629	223.831.515
Spese di personale per il programma	188.484.881	189.329.820	192.091.016
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	27.528.907	28.829.981	28.937.678
Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	2.316.828	2.316.828	2.802.821
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	478.474.372	477.928.862	554.956.441
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	60.412.372	59.866.862	58.063.641
Speciali elargizioni, assegni, indennità	73.062.000	73.062.000	74.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	345.000.000	345.000.000	422.580.800
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	91.120.620	89.949.593	86.097.103
Spese di personale per il programma	6.858.709	6.831.200	6.763.691
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	58.299.566	57.156.048	55.371.067
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	6.962.345	6.962.345	4.962.345
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	23.530.295.417	21.270.820.375	21.351.164.379
Fondi da assegnare (33.1)	18.077.434.274	15.711.535.638	15.890.715.375
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	4.508.822.224	303.266.097	333.081.995
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	7.178.843.019	6.065.334.159	5.869.386.522
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	976.501.625	1.156.018.029	1.211.524.209
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	173.054.198	495.950.878	575.907.106
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	4.318.167.453	6.767.920.720	6.977.769.788
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	67.501.479	68.501.479	68.501.479
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000



999/701/27

Legge di Bilancio 2024 - 2026 - BILANCIO PER AZIONI

	2024	2025	2026
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.452.861.143	5.559.284.737	5.460.449.004
Fondi di riserva	4.646.000.000	4.271.000.000	4.150.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	806.861.143	1.288.284.737	1.310.449.004
Debito pubblico (34)	418.396.469.300	393.453.239.300	446.469.021.678
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	91.203.999.100	101.112.434.100	106.858.316.478
Oneri finanziari su titoli del debito statale	81.975.680.000	90.571.630.000	97.744.145.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	650.000.000	661.000.000	659.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.081.073.100	1.081.573.100	1.082.572.500
Rimborsi del debito statale (34.2)	327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
Rimborso titoli del debito statale	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	-
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passivita' a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.215.086.092.281	1.156.020.390.732	1.183.776.121.499



STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

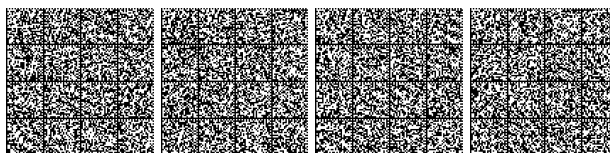
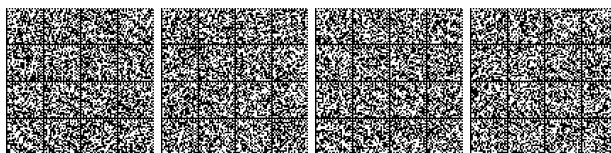


TABELLA N. 1

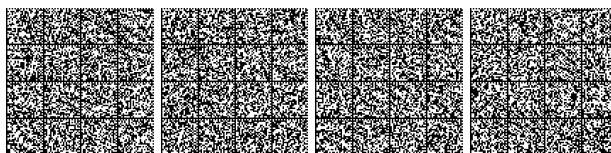
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/602/1

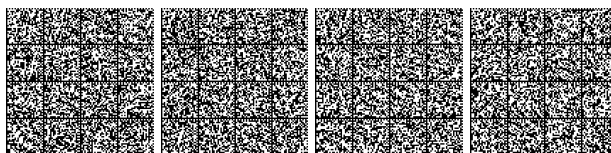
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia		2024	2025	2026
	1 Tributarie	CP	608.931.875.190	619.692.258.990	634.175.623.690
		CS	587.859.336.453	598.823.828.253	613.332.213.953
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	605.400.430.266	617.480.312.066	632.294.680.766
		CS	584.394.887.798	596.677.641.598	611.517.146.298
1.1.11	Imposta sul reddito delle persone fisiche	CP	238.719.559.142	240.915.570.942	245.867.089.642
		CS	233.878.559.142	236.174.037.942	241.170.929.642
1.1.12	Imposta sul reddito delle società	CP	49.589.772.436	52.260.272.436	54.668.522.436
		CS	46.671.075.436	49.362.399.436	51.772.604.436
1.1.13	Imposte sostitutive di imposte sui redditi	CP	29.062.888.957	27.594.688.957	27.938.688.957
		CS	28.989.051.000	27.527.833.000	27.872.980.000
1.1.14	Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	CP	9.406.663.293	9.524.863.293	9.531.163.293
		CS	9.209.578.383	9.330.543.383	9.337.270.383
1.1.21	Imposta sul valore aggiunto	CP	203.115.912.189	209.848.982.189	216.054.782.189
		CS	190.302.895.837	197.104.994.837	203.290.432.837
1.1.22	Registro e bollo	CP	12.839.381.458	13.018.381.458	13.165.381.458
		CS	12.688.065.000	12.868.633.000	13.014.384.000
1.1.23	Altre tasse e imposte sugli affari	CP	10.640.152.791	11.279.152.791	11.478.152.791
		CS	10.596.039.000	11.235.160.000	11.432.862.000
1.1.31	Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	CP	30.958.000.000	31.357.000.000	31.725.000.000
		CS	30.972.067.000	31.371.757.000	31.739.427.000
1.1.32	Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	CP	2.793.900.000	3.248.000.000	3.278.000.000
		CS	2.806.636.000	3.261.755.000	3.291.214.000
1.1.41	Entrate da vendita di generi di monopolio	CP	11.245.200.000	11.319.400.000	11.398.900.000
		CS	11.246.671.000	11.321.027.000	11.400.517.000
1.1.51	Tasse e imposte da attività di gioco	CP	7.029.000.000	7.114.000.000	7.189.000.000
		CS	7.034.250.000	7.119.501.000	7.194.525.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	3.531.444.924	2.211.946.924	1.880.942.924
		CS	3.464.448.655	2.146.186.655	1.815.067.655
1.2.13	Imposte sostitutive di imposte sui redditi	CP	1.758.764.573	874.764.573	530.764.573
		CS	1.750.886.000	867.006.000	522.970.000
1.2.14	Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	CP	454.471.274	4.471.274	4.471.274
		CS	450.961.000	997.000	978.000
1.2.15	Entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	CP	151.421.033	150.921.033	150.921.033
		CS	122.768.779	122.709.779	122.780.779
1.2.23	Altre tasse e imposte sugli affari	CP	1.166.788.044	1.181.790.044	1.194.786.044
		CS	1.139.832.876	1.155.473.876	1.168.338.876
1.2.32	Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	2 Extra-Tributarie	CP	78.385.779.330	76.978.192.335	76.612.951.617
		CS	64.767.472.093	63.699.891.566	63.508.644.438
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	77.534.529.397	76.827.048.515	76.461.807.797
		CS	63.916.504.980	63.549.018.566	63.357.769.438
2.1.61	Dazi e diritti doganali	CP	3.500.000.000	3.700.000.000	3.900.000.000
		CS	3.503.387.000	3.703.589.000	3.903.433.000
2.1.71	Entrate da erogazione di servizi	CP	1.480.148.765	1.489.579.670	1.489.008.074
		CS	1.484.556.688	1.494.243.593	1.493.540.997
2.1.72	Entrate da vendita di beni non patrimoniali	CP	92.230.000	92.230.000	92.230.000
		CS	92.232.824	92.230.000	92.230.000
2.1.81	Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	CP	1.137.891.508	1.018.551.508	1.017.601.508
		CS	1.124.545.508	1.005.402.508	1.004.215.739
2.1.91	Utili e dividendi	CP	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
		CS	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
2.1.92	Interessi attivi	CP	3.156.863.196	2.967.235.052	2.870.540.690
		CS	1.777.335.505	1.606.778.361	1.516.145.999



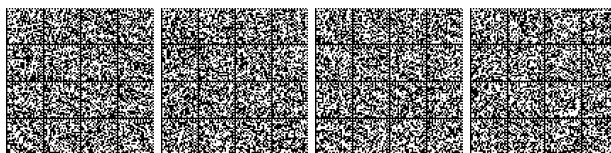
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia		2024	2025	2026
2.1.93	Altri proventi finanziari	CP	4.400.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
		CS	4.400.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.1.101	Sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie	CP	14.752.727.433	14.929.863.805	14.934.000.177
		CS	4.461.051.187	4.560.398.559	4.616.654.558
2.1.102	Altre sanzioni	CP	2.297.942.477	2.309.568.167	2.312.193.857
		CS	1.158.211.105	1.350.878.487	1.457.935.909
2.1.111	Contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche	CP	6.724.186.239	6.307.421.806	6.194.468.433
		CS	6.725.510.239	6.308.784.806	6.195.796.433
2.1.112	Contributi in c/esercizio da altri soggetti	CP	2.525.719.784	2.525.723.784	2.525.698.784
		CS	2.533.562.784	2.533.988.784	2.533.992.784
2.1.113	Contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.1.114	Contributi in c/investimenti da altri soggetti	CP	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		CS	27.739.000	28.246.000	28.255.000
2.1.121	Entrate da recuperi e rimborsi di spese	CP	9.391.350.837	9.438.623.959	9.141.112.436
		CS	8.646.573.757	8.907.940.479	8.622.151.956
2.1.131	Partite che si compensano nella spesa	CP	599.833.383	599.814.989	599.798.063
		CS	599.833.383	599.814.989	599.798.063
2.1.141	Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse	CP	21.902.000.000	21.902.000.000	21.902.000.000
		CS	21.901.258.000	21.901.287.000	21.901.289.000
2.1.142	Altre entrate extratributarie	CP	1.733.635.775	1.706.435.775	1.643.155.775
		CS	1.680.708.000	1.655.436.000	1.592.330.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	851.249.933	151.143.820	151.143.820
		CS	850.967.113	150.873.000	150.875.000
2.2.71	Entrate da erogazione di servizi	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.81	Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	CP	171.606.113	71.500.000	71.500.000
		CS	171.606.113	71.500.000	71.500.000
2.2.91	Utili e dividendi	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.102	Altre sanzioni	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		CS	25.024.000	25.029.000	25.030.000
2.2.111	Contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.112	Contributi in c/esercizio da altri soggetti	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.113	Contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	750.000	750.000	750.000
		CS	750.000	750.000	750.000
2.2.114	Contributi in c/investimenti da altri soggetti	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.121	Entrate da recuperi e rimborsi di spese	CP	3.550.000	3.550.000	3.550.000
		CS	3.550.000	3.550.000	3.550.000
2.2.142	Altre entrate extratributarie	CP	650.343.820	50.343.820	50.343.820
		CS	650.037.000	50.044.000	50.045.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	249.322.000	155.483.000	147.083.000
		CS	233.477.000	139.623.000	130.991.000
	3.1 Entrate ricorrenti	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
3.1.152	Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	249.322.000	155.483.000	147.083.000
		CS	233.477.000	139.623.000	130.991.000
3.2.151	Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni immobili	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)					000/602/3	
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia		2024	2025	2026	
3.2.152	Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili	CP	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	
3.2.153	Entrate da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	CP	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	
3.2.161	Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	CP	234.322.000	140.483.000	132.083.000	
		CS	218.477.000	124.623.000	115.991.000	
	4 Accensione prestiti	CP	527.519.115.761	459.194.456.407	472.840.463.192	
		CS	578.685.206.272	502.918.652.090	517.294.426.544	
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	527.519.115.761	459.194.456.407	472.840.463.192	
		CS	578.685.206.272	502.918.652.090	517.294.426.544	
4.1.171	Entrate da emissione titoli di Stato	CP	527.364.178.691	459.039.519.337	472.685.526.122	
		CS	578.530.269.202	502.763.715.020	517.139.489.474	
4.1.172	Entrate da altri finanziamenti	CP	154.937.070	154.937.070	154.937.070	
		CS	154.937.070	154.937.070	154.937.070	
	TOTALE	CP	1.215.086.092.281	1.156.020.390.732	1.183.776.121.499	
		CS	1.231.545.491.818	1.165.581.994.909	1.194.266.275.935	



RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Entrate tributarie	CP	608.931.875.190	619.692.258.990	634.175.623.690
	CS	587.859.336.453	598.823.828.253	613.332.213.953
Entrate extra-tributarie	CP	78.385.779.330	76.978.192.335	76.612.951.617
	CS	64.767.472.093	63.699.891.566	63.508.644.438
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	249.322.000	155.483.000	147.083.000
	CS	233.477.000	139.623.000	130.991.000
Accensione di prestiti	CP	527.519.115.761	459.194.456.407	472.840.463.192
	CS	578.685.206.272	502.918.652.090	517.294.426.544
TOTALE	CP	1.215.086.092.281	1.156.020.390.732	1.183.776.121.499
	CS	1.231.545.491.818	1.165.581.994.909	1.194.266.275.935

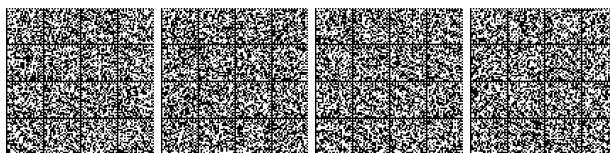
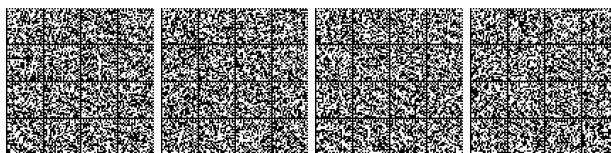


TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

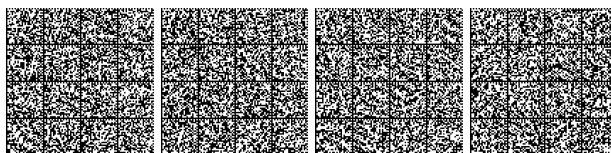


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.1	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP	118.872.439.081	111.151.034.598	108.821.295.625
		CS	119.898.588.569	111.405.433.670	109.221.779.263
	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (29.1)	CP	1.047.207.105	1.109.897.313	1.104.963.502
		CS	1.077.563.883	1.109.897.313	1.104.963.502
	Spese di personale per il programma	CP	36.243.774	36.263.983	36.153.026
		CS	36.243.774	36.263.983	36.153.026
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP	135.981.726	226.641.725	245.640.928
		CS	135.981.726	226.641.725	245.640.928
	Gestione di tributi speciali	CP	174.314.166	174.314.166	174.314.166
		CS	174.314.166	174.314.166	174.314.166
	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP	18.742.090	18.742.090	18.840.033
		CS	49.098.868	18.742.090	18.840.033
	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	517.685.349	507.685.349	497.865.349
		CS	517.685.349	507.685.349	497.865.349
	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	94.140.000	76.150.000	62.050.000
		CS	94.140.000	76.150.000	62.050.000
	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP	45.000.000	45.000.000	45.000.000
		CS	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
1.2	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	CP	3.149.303.062	3.075.938.713	3.145.912.224
		CS	3.180.971.380	3.075.938.713	3.145.912.224
	Spese di personale per il programma	CP	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
		CS	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	37.839.388	37.839.388	37.839.388
		CS	37.839.388	37.839.388	37.839.388
	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP	293.834.898	290.908.505	289.334.332
		CS	297.234.898	290.908.505	289.334.332
	Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP	9.270.370	5.734.499	5.637.373
		CS	9.270.370	5.734.499	5.637.373
	Trattamenti pensionistici	CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
		CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553
	Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	321.098.892	250.405.831	236.875.945
		CS	349.367.210	250.405.831	236.875.945
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	CP	29.934.113	29.211.659	28.359.931
		CS	29.934.113	29.211.659	28.359.931
	Spese di personale per il programma	CP	10.285.010	9.625.559	9.248.831
		CS	10.285.010	9.625.559	9.248.831
	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP	7.306.898	7.305.025	7.305.025
		CS	7.306.898	7.305.025	7.305.025
	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	12.342.205	12.281.075	11.806.075
		CS	12.342.205	12.281.075	11.806.075
	Sostegno sistema creditizio	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
		CS	100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
	Rimborsi di imposte dirette	CP	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
		CS	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
	Rimborsi di imposte indirette	CP	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
		CS	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000

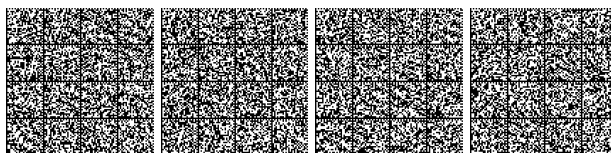


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.5	Restituzione di imposte e rimborsi	CP	477.656.354	455.756.354	455.756.354
		CS	477.656.354	455.756.354	455.756.354
	Vincite sui giochi e lotterie	CP	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
		CS	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
	Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	Aggi su giochi e lotterie	CP	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
		CS	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
	Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP	270.000.000	270.000.000	270.000.000
		CS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
	Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	Vincite su scommesse ippiche	CP	673.000.000	673.000.000	673.000.000
		CS	673.000.000	673.000.000	673.000.000
	Aggi su scommesse ippiche	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
		CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.6	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6)	CP	77.333.780	82.018.749	68.360.911
		CS	77.333.780	82.018.749	68.360.911
	Spese di personale per il programma	CP	36.316.118	35.739.502	35.047.887
		CS	36.316.118	35.739.502	35.047.887
	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	41.017.662	46.279.247	33.313.024
		CS	41.017.662	46.279.247	33.313.024
	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	492.377.129	534.547.161	500.223.648
		CS	748.979.118	802.541.621	842.464.316
	Spese di personale per il programma	CP	197.437.202	200.032.736	200.409.277
		CS	197.437.202	200.032.736	200.409.277
	Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP	9.740.738	9.738.364	9.737.157
		CS	216.342.727	277.732.824	351.977.825
	Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	7.210.250	7.209.960	7.209.960
		CS	7.210.250	7.209.960	7.209.960
	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	7.574.290	7.568.567	7.094.889
		CS	7.574.290	7.568.567	7.094.889
1.7	Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
		CS	99.100.465	49.100.465	49.100.465
	Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP	185.014.184	220.697.069	182.671.900
		CS	185.014.184	220.697.069	182.671.900
	Trattato del Nord Atlantico	CP	36.300.000	40.200.000	44.000.000
		CS	36.300.000	40.200.000	44.000.000
	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP	220.306.333	215.526.443	210.963.016
		CS	220.306.333	215.526.443	210.963.016
	Spese di personale per il programma	CP	192.499.059	187.780.930	183.277.183
		CS	192.499.059	187.780.930	183.277.183
	Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP	21.010.232	21.010.221	20.956.324
		CS	21.010.232	21.010.221	20.956.324
	Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP	6.797.042	6.735.292	6.729.509
		CS	6.797.042	6.735.292	6.729.509
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	7.746.896.375	8.174.768.506	8.040.577.220
		CS	7.736.818.778	8.161.173.118	8.098.820.190
1.8	Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	216.897.790	206.052.901	206.052.901
		CS	216.897.790	206.052.901	206.052.901
	Servizio radiotelevisivo pubblico	CP	1.446.554.154	1.876.554.154	1.876.554.154
		CS	1.446.554.154	1.876.554.154	1.876.554.154
	Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
		CS	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502

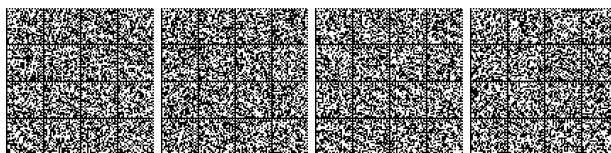


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.9	Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	198.277.296	198.277.296	198.277.296
		CS	198.277.296	198.277.296	198.277.296
	Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP	360.961.926	399.463.486	265.264.460
		CS	350.884.329	385.868.098	323.507.430
	Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	925.628.212	925.631.872	925.639.612
		CS	925.628.212	925.631.872	925.639.612
	Servizio di riscossione tributi	CP	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
		CS	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	207.336.659	131.062.681	131.034.275
		CS	207.336.659	131.062.681	131.034.275
	Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
1.10	Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	106.701.286	30.427.308	30.398.902
		CS	106.701.286	30.427.308	30.398.902
	Servizi di tesoreria	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
1.11	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CP	329.518.133	334.371.460	354.848.693
		CS	329.518.133	334.371.460	354.848.693
1.12	Giurisdizione e controllo nella materia di contabilit� pubblica	CP	329.518.133	334.371.460	354.848.693
		CS	329.518.133	334.371.460	354.848.693
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
		CS	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
1.12	Interessi sui conti di tesoreria	CP	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
		CS	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
2.1	Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)	CP	56.040.522	36.006.043	35.966.335
		CS	773.640.522	36.006.043	35.966.335
	Spese di personale per il programma	CP	16.774.652	16.774.652	16.774.652
		CS	16.774.652	16.774.652	16.774.652
	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	32.415.149	12.355.800	12.316.434
		CS	737.415.149	12.355.800	12.316.434
	Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP	6.850.721	6.875.591	6.875.249
		CS	19.450.721	6.875.591	6.875.249
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	132.258.566.504	131.636.331.553	130.101.930.939
		CS	133.625.189.736	133.531.570.686	130.665.297.875
	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP	2.447.555.611	2.546.907.938	2.560.857.324
		CS	2.447.555.611	2.546.907.938	2.560.857.324
2.3	Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP	517.080.032	517.080.032	507.080.032
		CS	517.080.032	517.080.032	507.080.032
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	765.577.570	777.601.181	742.816.170
		CS	765.577.570	777.601.181	742.816.170
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
		CS	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	38.564.824.957	37.948.382.679	38.343.382.679
		CS	38.564.824.957	37.983.382.679	38.378.382.679
	Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	11.595.703.912	11.088.642.912	11.117.642.912
		CS	11.595.703.912	11.123.642.912	11.152.642.912
	Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
		CS	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
2.3	Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	1.893.121.045	1.009.739.767	752.739.767
		CS	1.893.121.045	1.009.739.767	752.739.767

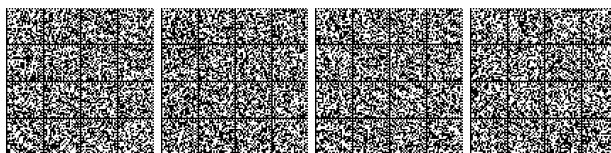


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP	88.445.400.000	88.741.300.000	86.661.500.000
		CS	89.811.023.232	90.601.539.133	87.189.866.936
	Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP	88.355.600.000	88.650.500.000	86.570.700.000
		CS	89.721.223.232	90.510.739.133	87.099.066.936
	Contributi per strutture sanitarie private	CP	89.800.000	90.800.000	90.800.000
		CS	89.800.000	90.800.000	90.800.000
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP	2.800.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
		CS	2.801.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
	Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP	16.894.217	16.889.217	17.889.217
		CS	17.894.217	16.889.217	17.889.217
	Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni	CP	1.553.475.022	1.153.475.022	1.288.475.022
		CS	1.553.475.022	1.153.475.022	1.288.475.022
	Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
		CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	198.850.000	186.100.000	172.750.000
		CS	198.850.000	186.100.000	172.750.000
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	242.990.000	254.700.000	268.500.000
		CS	242.990.000	254.700.000	268.500.000
	Attuazione federalismo amministrativo	CP	376.298.599	376.298.599	376.298.599
		CS	376.298.599	376.298.599	376.298.599
	Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
		CS	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	29.678.656.083	32.691.558.588	36.618.287.286
		CS	29.678.656.083	32.691.558.588	36.618.287.286
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
		CS	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
	Partecipazione al bilancio UE	CP	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
		CS	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
	Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP	8.829.885.002	8.920.996.341	11.946.173.256
		CS	8.829.885.002	8.920.996.341	11.946.173.256
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP	688.771.081	610.562.247	612.114.030
		CS	688.771.081	610.562.247	612.114.030
	Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP	43.598.112	6.548.112	5.598.112
		CS	43.598.112	6.548.112	5.598.112
	Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP	532.110.462	491.610.462	494.110.462
		CS	532.110.462	491.610.462	494.110.462
	Cancellazione debito paesi poveri	CP	113.062.507	112.403.673	112.405.456
		CS	113.062.507	112.403.673	112.405.456
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	1.569.225.130	300.000.000	<<
		CS	1.569.225.130	300.000.000	<<
4.1	Missioni internazionali (5.8)	CP	1.569.225.130	300.000.000	<<
		CS	1.569.225.130	300.000.000	<<
	Missioni internazionali	CP	1.569.225.130	300.000.000	<<
		CS	1.569.225.130	300.000.000	<<
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.928.236.022	2.918.226.708	2.856.662.879
		CS	2.955.784.776	2.918.226.708	2.856.662.879
5.1	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	CP	1.808.771.307	1.767.761.993	1.696.303.164
		CS	1.836.320.061	1.767.761.993	1.696.303.164
	Spese di personale per il programma	CP	1.391.923.724	1.393.531.241	1.359.280.053
		CS	1.391.923.724	1.393.531.241	1.359.280.053
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	1.447.407	1.447.407	1.447.407
		CS	1.447.407	1.447.407	1.447.407
	Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP	45.780.763	45.078.973	45.317.266
		CS	50.779.666	45.078.973	45.317.266

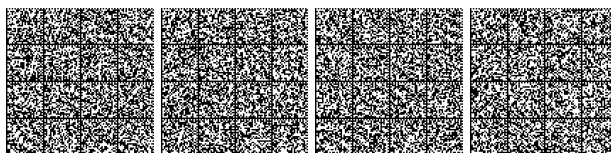


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
5.2	Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP	105.640.844	105.405.463	105.750.274
		CS	107.940.844	105.405.463	105.750.274
	Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP	1.927.802	1.927.802	1.999.325
		CS	1.927.802	1.927.802	1.999.325
	Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	262.050.767	220.371.107	182.508.839
		CS	282.300.618	220.371.107	182.508.839
	Sicurezza democratica (7.4)	CP	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
		CS	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
		CS	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
6.1	6 Soccorso civile (8)	CP	2.773.769.003	1.842.187.638	2.191.354.952
		CS	3.453.769.003	2.552.187.638	3.227.354.952
6.2	Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	CP	1.673.701.844	1.237.961.844	1.587.043.844
		CS	2.353.701.844	1.947.961.844	2.623.043.844
	Sostegno alla ricostruzione	CP	1.472.001.844	1.067.961.844	1.362.043.844
		CS	2.152.001.844	1.777.961.844	2.398.043.844
	Prevenzione rischio sismico	CP	201.700.000	170.000.000	225.000.000
		CS	201.700.000	170.000.000	225.000.000
7.1	Protezione civile (8.5)	CP	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
		CS	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
	Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	159.058.495	83.308.495	83.284.745
		CS	159.058.495	83.308.495	83.284.745
	Protezione civile di primo intervento	CP	878.182.919	448.182.919	448.182.919
		CS	878.182.919	448.182.919	448.182.919
	Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	51.025.745	66.034.380	66.043.444
		CS	51.025.745	66.034.380	66.043.444
	Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	11.800.000	6.700.000	6.800.000
		CS	11.800.000	6.700.000	6.800.000
7.2	7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	46.464.574.129	38.436.389.696	41.543.896.324
		CS	52.464.574.129	42.436.389.696	41.543.896.324
	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	3.887.944.829	1.878.764.829	1.864.394.829
		CS	9.887.944.829	5.878.764.829	1.864.394.829
	Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	109.250.000	109.250.000	109.250.000
		CS	109.250.000	109.250.000	109.250.000
	Garanzie assunte dallo Stato	CP	157.517.906	107.517.906	107.017.906
		CS	157.517.906	107.517.906	107.017.906
	Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	3.621.176.923	1.661.996.923	1.648.126.923
		CS	9.621.176.923	5.661.996.923	1.648.126.923
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP	42.576.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495
		CS	42.576.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495
	Settore agricolo	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP	220.469.750	220.469.750	160.469.750
		CS	220.469.750	220.469.750	160.469.750
	Ricerca e sviluppo	CP	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
		CS	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
	Attività manifatturiere	CP	67.975.000	67.975.000	67.975.000
		CS	67.975.000	67.975.000	67.975.000
	Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	968.200.117	968.200.117	968.200.117
		CS	968.200.117	968.200.117	968.200.117
	Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000
		CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000
	Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP	1.800.100.000	100.000	100.000
		CS	1.800.100.000	100.000	100.000

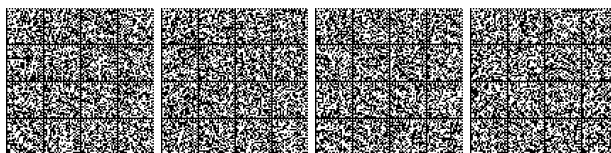


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
8.1	Settore dell'autotrasporto	CP	1.494.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
		CS	1.494.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	Settore creditizio e bancario	CP	3.415.000.000	2.640.000.000	2.002.200.000
		CS	3.415.000.000	2.640.000.000	2.002.200.000
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	148.300.000	98.300.000	98.300.000
		CS	148.300.000	98.300.000	98.300.000
	Riduzione cuneo fiscale	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
		CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
	Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
		CS	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
	8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
		CS	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
		CS	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
	Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.411.075	4.411.075	4.411.075
		CS	4.411.075	4.411.075	4.411.075
	Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770
		CS	5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770
	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
		CS	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
		CS	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
		CS	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	10 Comunicazioni (15)	CP	553.502.753	507.402.753	570.602.753
		CS	553.502.753	507.402.753	570.602.753
	Servizi postali (15.3)	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
		CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	Garanzia del servizio postale	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
		CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	CP	291.102.753	245.002.753	308.202.753
		CS	291.102.753	245.002.753	308.202.753
	Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	291.102.753	245.002.753	308.202.753
		CS	291.102.753	245.002.753	308.202.753
11.1	11 Ricerca e innovazione (17)	CP	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
		CS	1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625
	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
		CS	1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625
12.2	Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
		CS	1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625
	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	37.000.000	32.000.000	32.000.000
		CS	37.000.000	32.000.000	32.000.000
	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	37.000.000	32.000.000	32.000.000
		CS	37.000.000	32.000.000	32.000.000
	Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	37.000.000	32.000.000	32.000.000
		CS	37.000.000	32.000.000	32.000.000
13.1	13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	352.000.000	80.000.000	70.000.000
		CS	352.000.000	80.000.000	70.000.000
	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	CP	352.000.000	80.000.000	70.000.000
		CS	352.000.000	80.000.000	70.000.000
	Politiche abitative	CP	282.000.000	10.000.000	<<
		CS	282.000.000	10.000.000	<<
	Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
		CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000

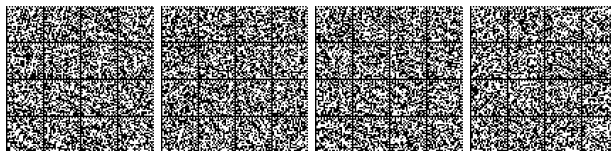


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.761.796.081	1.427.783.205	1.415.928.210
		CS	1.761.796.081	1.427.783.205	1.415.928.210
14.1	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	CP	864.128.963	540.404.859	539.404.859
		CS	864.128.963	540.404.859	539.404.859
	Politiche per la famiglia e le disabilità	CP	713.395.132	390.813.016	389.813.016
		CS	713.395.132	390.813.016	389.813.016
	Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP	138.564.810	137.422.822	137.422.822
		CS	138.564.810	137.422.822	137.422.822
	Lotta alle dipendenze	CP	9.263.198	9.263.198	9.263.198
		CS	9.263.198	9.263.198	9.263.198
	Tutela delle minoranze linguistiche	CP	2.905.823	2.905.823	2.905.823
		CS	2.905.823	2.905.823	2.905.823
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	147.250.566	136.651.271	126.260.947
		CS	147.250.566	136.651.271	126.260.947
	Spese di personale per il programma	CP	12.764.166	12.166.051	11.776.106
		CS	12.764.166	12.166.051	11.776.106
	Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP	120.800.000	110.800.000	100.800.000
		CS	120.800.000	110.800.000	100.800.000
	Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP	13.686.400	13.685.220	13.684.841
		CS	13.686.400	13.685.220	13.684.841
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	545.397.490	545.397.490	544.613.234
		CS	545.397.490	545.397.490	544.613.234
	Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	467.296.853	467.296.853	467.296.853
		CS	467.296.853	467.296.853	467.296.853
14.4	Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	CP	159.717.810	159.717.810	159.717.810
		CS	159.717.810	159.717.810	159.717.810
	Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP	159.717.810	159.717.810	159.717.810
		CS	159.717.810	159.717.810	159.717.810
14.5	Tutela della privacy (24.14)	CP	45.301.252	45.611.775	45.931.360
		CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360
	Tutela della privacy	CP	45.301.252	45.611.775	45.931.360
		CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360
	15 Politiche previdenziali (25)	CP	11.405.679.364	11.405.679.364	11.405.426.217
		CS	11.405.679.364	11.405.679.364	11.405.426.217
15.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	11.405.679.364	11.405.679.364	11.405.426.217
		CS	11.405.679.364	11.405.679.364	11.405.426.217
	Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	605.426.217
		CS	605.679.364	605.679.364	605.426.217
		CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
		CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
		CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
16.1	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
		CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
		CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
17.1	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	3.053.697.868	3.021.388.268	2.802.167.124
		CS	3.053.297.868	3.021.388.268	2.802.167.124
	Organi costituzionali (1.1)	CP	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
		CS	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
	Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	230.259.513	235.259.513
		CS	224.259.513	230.259.513	235.259.513

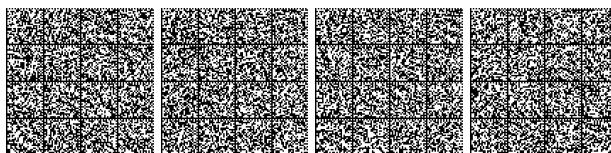


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
17.2	Parlamento della Repubblica	CP	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
		CS	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
	Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	65.566.144	67.906.144	69.260.000
		CS	65.566.144	67.906.144	69.260.000
	Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.116.803	7.116.803	7.116.803
		CS	7.116.803	7.116.803	7.116.803
	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	1.301.066.200	1.260.416.600	1.034.841.600
		CS	1.300.666.200	1.260.416.600	1.034.841.600
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	563.671.883	561.891.599	521.416.599
		CS	563.671.883	561.891.599	521.416.599
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	467.623.696	427.923.696	244.823.696
		CS	467.223.696	427.923.696	244.823.696
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
		CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
18.1	Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	207.740.927	208.571.611	206.571.611
		CS	207.740.927	208.571.611	206.571.611
	18 Giovani e sport (30)	CP	936.829.064	900.278.538	881.773.610
		CS	936.829.064	900.278.538	881.773.610
	Attivita' ricreative e sport (30.1)	CP	717.077.937	695.527.411	677.972.483
		CS	717.077.937	695.527.411	677.972.483
	Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP	209.039.034	205.473.508	188.418.580
		CS	209.039.034	205.473.508	188.418.580
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP	508.038.903	490.053.903	489.553.903
		CS	508.038.903	490.053.903	489.553.903
	Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	CP	219.751.127	204.751.127	203.801.127
		CS	219.751.127	204.751.127	203.801.127
	Interventi a favore dei giovani	CP	76.699.142	61.699.142	60.749.142
		CS	76.699.142	61.699.142	60.749.142
18.2	Servizio Civile Nazionale	CP	143.051.985	143.051.985	143.051.985
		CS	143.051.985	143.051.985	143.051.985
	19 Giustizia (6)	CP	447.491.033	448.187.367	455.897.903
		CS	447.491.033	448.255.772	455.966.308
	Giustizia amministrativa (6.7)	CP	192.935.681	193.358.109	193.658.554
		CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554
	Giustizia amministrativa	CP	192.935.681	193.358.109	193.658.554
		CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554
	Autogoverno della magistratura (6.8)	CP	36.301.550	36.301.550	36.301.550
		CS	36.301.550	36.301.550	36.301.550
	Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	36.301.550	36.301.550	36.301.550
		CS	36.301.550	36.301.550	36.301.550
	Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)	CP	218.253.802	218.527.708	225.937.799
		CS	218.253.802	218.596.113	226.006.204
19.3	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	114.006.023	111.449.338	109.951.289
		CS	114.006.023	111.449.338	109.951.289
	Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	CP	17.554.058	24.433.856	37.531.651
		CS	17.554.058	24.433.856	37.531.651
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria	CP	4.106.624	4.106.624	4.106.624
		CS	4.106.624	4.106.624	4.106.624
	Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie	CP	12.494.726	12.494.726	12.494.726
		CS	12.494.726	12.494.726	12.494.726
	Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente	CP	5.459.006	5.459.006	5.459.006
		CS	5.459.006	5.459.006	5.459.006
	Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie	CP	64.633.365	60.584.158	56.394.503
		CS	64.633.365	60.652.563	56.462.908

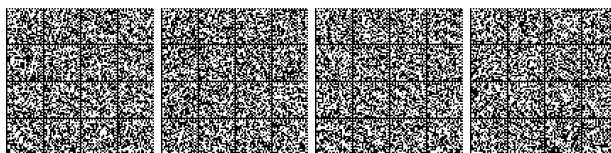


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/9

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
20.1	20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
		CS	8.582.304.000	8.688.232.000	8.281.124.000
		CP	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
		CS	8.582.304.000	8.688.232.000	8.281.124.000
	<i>Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)</i>	CP	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
		CS	8.582.304.000	8.688.232.000	8.281.124.000
		CP	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
		CS	8.582.304.000	8.688.232.000	8.281.124.000
	<i>Politiche di coesione</i>	CP	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
		CS	8.582.304.000	8.688.232.000	8.281.124.000
		CP	13.486.779.000	14.965.091.000	8.924.220.000
		CS	8.582.304.000	8.688.232.000	8.281.124.000
21.1	21 Debito pubblico (34)	CP	418.396.469.300	393.453.239.300	446.469.021.678
		CS	418.396.469.300	393.453.239.300	446.469.021.678
		CP	91.203.999.100	101.112.434.100	106.858.316.478
		CS	91.203.999.100	101.112.434.100	106.858.316.478
	<i>Oneri per il servizio del debito statale (34.1)</i>	CP	81.975.680.000	90.571.630.000	97.744.145.000
		CS	81.975.680.000	90.571.630.000	97.744.145.000
		CP	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
		CS	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
	<i>Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi</i>	CP	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
		CS	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
		CP	650.000.000	661.000.000	659.000.000
		CS	650.000.000	661.000.000	659.000.000
	<i>Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali</i>	CP	650.000.000	661.000.000	659.000.000
		CS	650.000.000	661.000.000	659.000.000
		CP	1.081.073.100	1.081.573.100	1.082.572.500
		CS	1.081.073.100	1.081.573.100	1.082.572.500
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
		CS	327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
		CP	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
		CS	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
	<i>Rimborso titoli del debito statale</i>	CP	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
		CS	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
		CP	100.000	100.000	<<
		CS	100.000	100.000	<<
	<i>Rimborso buoni postali</i>	CP	100.000	100.000	<<
		CS	100.000	100.000	<<
	<i>Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire</i>	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<i>Passività a carico dello Stato</i>	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
22.1	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.450.930.919	1.411.105.403	1.351.855.780
		CS	1.450.930.919	1.411.820.690	1.352.571.067
		CP	29.844.715	29.988.519	29.891.767
		CS	29.844.715	29.988.519	29.891.767
	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	625.300	625.300	625.300
		CS	625.300	625.300	625.300
	<i>Ministro e Sottosegretari di Stato</i>	CP	625.300	625.300	625.300
		CS	625.300	625.300	625.300
	<i>Indirizzo politico-amministrativo</i>	CP	27.345.781	27.489.585	27.392.833
		CS	27.345.781	27.489.585	27.392.833
	<i>Valutazione e controllo strategico (OIV)</i>	CP	1.873.634	1.873.634	1.873.634
		CS	1.873.634	1.873.634	1.873.634
22.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	279.611.102	263.784.330	260.474.277
		CS	279.611.102	264.499.617	261.189.564
		CP	79.736.711	67.954.369	66.295.085
		CS	79.736.711	67.954.369	66.295.085
	<i>Spese di personale per il programma</i>	CP	79.736.711	67.954.369	66.295.085
		CS	79.736.711	67.954.369	66.295.085
	<i>Gestione del personale</i>	CP	83.700.260	87.342.559	87.199.562
		CS	83.700.260	88.057.846	87.914.849
	<i>Gestione comune dei beni e servizi</i>	CP	18.315.149	14.519.000	12.566.992
		CS	18.315.149	14.519.000	12.566.992
	<i>Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici</i>	CP	97.858.982	93.968.402	94.412.638
		CS	97.858.982	93.968.402	94.412.638
22.3	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	852.023.866	826.906.332	771.561.118
		CS	852.023.866	826.906.332	771.561.118
		CP	2.408.860	2.246.519	2.102.830
		CS	2.408.860	2.246.519	2.102.830
	<i>Spese di personale per il programma</i>	CP	2.408.860	2.246.519	2.102.830
		CS	2.408.860	2.246.519	2.102.830
	<i>Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo</i>	CP	314.468.531	314.468.531	314.468.531
		CS	314.468.531	314.468.531	314.468.531

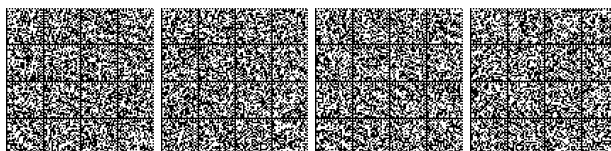


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/10

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
22.4	Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	213.283.529	213.283.529	213.283.529
		CS	213.283.529	213.283.529	213.283.529
	Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.491.486	3.491.486	3.491.486
		CS	3.491.486	3.491.486	3.491.486
	Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	88.379.199	88.379.199	88.379.199
		CS	88.379.199	88.379.199	88.379.199
	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	11.198.408	9.066.405	9.314.880
		CS	11.198.408	9.066.405	9.314.880
	Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	5.059.233	5.061.680	5.061.680
		CS	5.059.233	5.061.680	5.061.680
	Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	CP	213.734.620	190.908.983	135.458.983
		CS	213.734.620	190.908.983	135.458.983
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	198.330.616	200.476.629	203.831.515
		CS	198.330.616	200.476.629	203.831.515
22.5	Spese di personale per il programma	CP	168.484.881	169.329.820	172.091.016
		CS	168.484.881	169.329.820	172.091.016
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP	27.528.907	28.829.981	28.937.678
		CS	27.528.907	28.829.981	28.937.678
	Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	CP	2.316.828	2.316.828	2.802.821
		CS	2.316.828	2.316.828	2.802.821
	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP	91.120.620	89.949.593	86.097.103
		CS	91.120.620	89.949.593	86.097.103
	Spese di personale per il programma	CP	6.858.709	6.831.200	6.763.691
		CS	6.858.709	6.831.200	6.763.691
	Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	58.299.566	57.156.048	55.371.067
		CS	58.299.566	57.156.048	55.371.067
	Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP	6.962.345	6.962.345	4.962.345
		CS	6.962.345	6.962.345	4.962.345
23.1	Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		CS	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	23 Fondi da ripartire (33)	CP	23.530.295.417	21.270.820.375	21.351.164.379
		CS	33.086.295.417	30.912.323.386	30.351.164.379
	Fondi da assegnare (33.1)	CP	18.077.434.274	15.711.535.638	15.890.715.375
		CS	18.633.434.274	16.353.038.649	15.890.715.375
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	4.508.822.224	303.266.097	333.081.995
		CS	4.508.822.224	303.266.097	333.081.995
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	7.178.843.019	6.065.334.159	5.869.386.522
		CS	7.178.843.019	6.065.334.159	5.869.386.522
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	976.501.625	1.156.018.029	1.211.524.209
		CS	976.501.625	1.156.018.029	1.211.524.209
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
		CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	173.054.198	495.950.878	575.907.106
		CS	623.054.198	1.137.453.889	575.907.106
	Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	4.318.167.453	6.767.920.720	6.977.769.788
		CS	4.424.167.453	6.767.920.720	6.977.769.788
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	67.501.479	68.501.479	68.501.479
		CS	67.501.479	68.501.479	68.501.479
	Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
		CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000

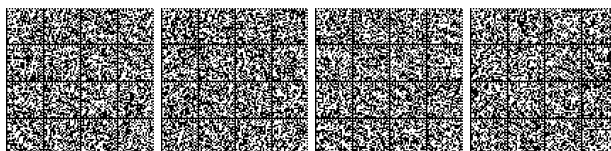


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

Missione						
U.d.V.	Programma			2024	2025	2026
Azione						
23.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	5.452.861.143	5.559.284.737	5.460.449.004	
		CS	14.452.861.143	14.559.284.737	14.460.449.004	
		Fondi di riserva	CP	4.646.000.000	4.271.000.000	4.150.000.000
		CS	13.646.000.000	13.271.000.000	13.150.000.000	
		Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	806.861.143	1.288.284.737	1.310.449.004
		CS	806.861.143	1.288.284.737	1.310.449.004	
		TOTALE	CP	819.657.001.994	778.733.783.766	825.849.683.661
		CS	833.408.448.468	788.958.849.674	836.212.221.927	



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	416.405.692.292	416.394.550.049	418.433.174.994
	CS	426.880.893.608	427.276.977.486	427.997.555.850
FUNZIONAMENTO	CP	25.384.488.732	25.315.713.788	26.459.212.826
	CS	25.385.466.816	25.302.186.805	26.459.511.459
INTERVENTI	CP	252.873.938.636	246.860.076.135	242.169.343.777
	CS	254.242.161.868	248.755.315.268	242.732.710.713
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	40.229.202.905	36.342.989.496	36.231.100.394
	CS	49.335.202.905	45.343.704.783	45.231.815.681
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	97.918.062.019	107.875.770.630	113.573.517.997
	CS	97.918.062.019	107.875.770.630	113.573.517.997
Spese in conto capitale	CP	74.679.397.493	68.515.597.792	66.244.892.345
	CS	77.955.642.651	67.858.236.263	67.043.049.755
INVESTIMENTI	CP	65.083.866.236	62.528.345.407	60.797.421.397
	CS	60.857.909.405	56.801.486.407	60.762.338.139
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	4.278.908.293	1.600.378.293	1.502.157.938
	CS	11.124.508.293	5.760.378.293	1.988.157.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.316.622.964	4.386.874.092	3.945.313.010
	CS	5.973.224.953	5.296.371.563	4.292.553.678
Rimborso passività finanziarie	CP	328.609.358.209	293.851.931.925	341.194.666.322
	CS	328.609.358.209	293.851.931.925	341.194.666.322
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	328.609.358.209	293.851.931.925	341.194.666.322
	CS	328.609.358.209	293.851.931.925	341.194.666.322
TOTALE	CP	819.694.447.994	778.762.079.766	825.872.733.661
	CS	833.445.894.468	788.987.145.674	836.235.271.927

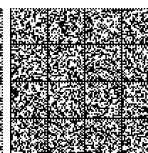
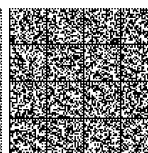
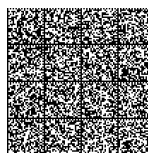
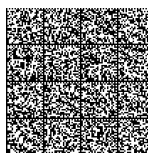


ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



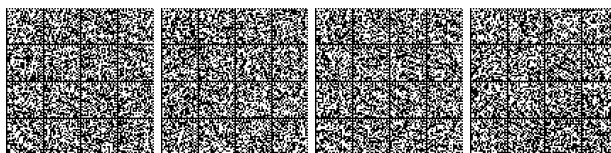
020/610/1	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3986, 3987, 4015, 4016 1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3) 3988, 4201/1-2-20, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4289, 4360, 4370 1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 3556, 3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866, 3931 1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6) 1374/1-2, 1386/1, 1417 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826 1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) 2646/1-2, 2647/1 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) 3561, 3857 1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) 2142 1.12 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13) 1375/1-2, 1376/1, 1442, 1443 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) 2208, 2230, 9517, 9536 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) 2763, 2764 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) 7554 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) 2751, 2752, 2816 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) 1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5) 4219/1-2-20, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) 7407 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313 14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) 1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
-----------	--	--



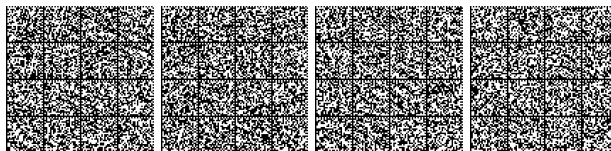
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
020/610/2 15 Politiche previdenziali (25) 15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1585, 1686, 2198 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.1 Organi costituzionali (1.1) 2100, 2109 19 Giustizia (6) 19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12) 1265/1-2, 1266/1, 1276/1-2, 1277/1, 1287 21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2246, 2247 21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 9523, 9537, 9539, 9565, 9590	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1227, 1229, 1230/1-2, 1231/1, 1236/1, 1256, 1289, 1325, 1334, 1411 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) 1382/1-2, 1394/1, 1403 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4442, 4445/1, 4446/1, 4454/1, 4469, 4474 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) 1233/1-2, 1242/1, 2130 23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 3020, 3021



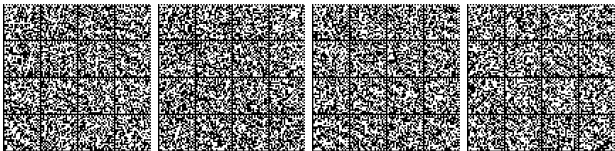
020/610/3	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6) 1228, 2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221, 2226 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) 2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2613/1, 2663 1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13) 2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2263, 2677 1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (11.14) 1250/1-2, 1252/1, 2202, 2273 1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15) 2201/1-2, 2205/1, 2227 2 Regolazione dei mercati (12) 2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4) 1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100 5 Comunicazioni (15) 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) 2491/1-2, 2495/1 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 3335/1-2, 3341/1, 3560, 3565 6 Ricerca e innovazione (17) 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) 4304/1-2, 4314/1 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822, 2218
-----------	--



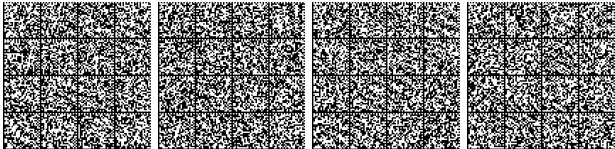
020/610/4	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) <table border="1"> <tr> <td data-bbox="368 293 778 1093"> 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 3680/1-2, 3685/1, 3691 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2-6, 1006/1, 1007, 1008/1, 2508/1 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4774, 4815, 4951 </td><td data-bbox="368 1093 778 1899"> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 Politiche per il lavoro (26) 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 1201/1-2, 1205/1, 1269 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4961/1-2, 4965/1, 5013 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 1203/1-2, 1206/1, 1213 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) 3061/1-2, 3065/1, 3113 1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11) 2513, 4860/1-2, 4865/1 2 Politiche previdenziali (25) 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 4231/1-2, 4235/1, 4283 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) 5141/1-2, 5145/1, 5193 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) 2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473 </td></tr> </table>	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 3680/1-2, 3685/1, 3691 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2-6, 1006/1, 1007, 1008/1, 2508/1 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4774, 4815, 4951	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 Politiche per il lavoro (26) 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 1201/1-2, 1205/1, 1269 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4961/1-2, 4965/1, 5013 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 1203/1-2, 1206/1, 1213 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) 3061/1-2, 3065/1, 3113 1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11) 2513, 4860/1-2, 4865/1 2 Politiche previdenziali (25) 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 4231/1-2, 4235/1, 4283 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) 5141/1-2, 5145/1, 5193 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) 2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 3680/1-2, 3685/1, 3691 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2-6, 1006/1, 1007, 1008/1, 2508/1 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4774, 4815, 4951	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 Politiche per il lavoro (26) 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 1201/1-2, 1205/1, 1269 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4961/1-2, 4965/1, 5013 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 1203/1-2, 1206/1, 1213 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) 3061/1-2, 3065/1, 3113 1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11) 2513, 4860/1-2, 4865/1 2 Politiche previdenziali (25) 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 4231/1-2, 4235/1, 4283 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) 5141/1-2, 5145/1, 5193 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) 2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473		



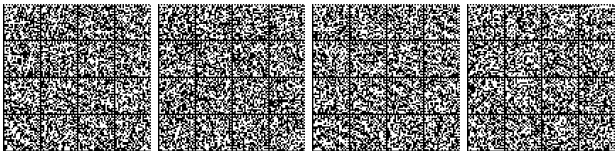
020/610/5	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 1 Giustizia (6) 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) 1600/1-2, 1601/1-2-13, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1633, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) 1400/1-2, 1402/1-2, 1403/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) 2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) 1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1271, 1360, 1362, 1363 1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11) 2200/1-2, 2202/1-2, 2232/1, 2233/1, 2254 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1422, 1432/1, 1454, 1458, 1460, 1541	



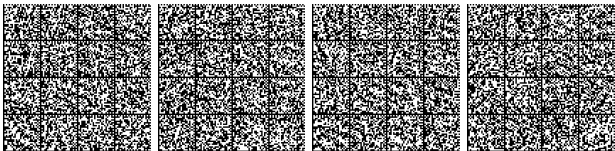
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
020/6/10/6	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.1 Protocollo internazionale (4.1) 1170/1-2, 1172/1 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2024, 2202, 2203, 2303, 2306 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17 1.5 Integrazione europea (4.7) 2408, 4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/4-5, 4540, 4546 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 1519/1-2, 1521/1 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) 1201/1-2, 1203/1 1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18) 2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2492, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-10	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1301/1-2, 1303/1, 1305, 1308, 1397 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 2314/1, 2315, 2404/1-2, 2406/1, 2410, 2420, 2422



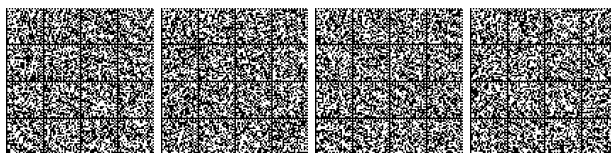
020/610/7	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) 1175/1-2, 1177/1, 1244, 1251/1, 1317 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) 1305/1-2, 1319/1 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) 1307/1-2, 1321/1 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) 2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) 2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) 2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) 1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1019, 1050, 1056, 1064, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1333, 1400, 1669, 2117, 2118, 2219, 2900	



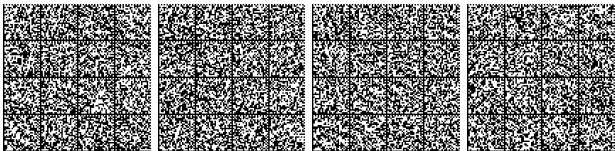
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
020/610/8	
MINISTERO DELL'INTERNO 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) 2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) 1181/1-2, 1195/1 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) 1183/1-2, 1191/1, 1327, 1402 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2501/1-2-21, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865 3.3 Planificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872 4 Soccorso civile (8) 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 1810/3, 1812/1-2 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010



020/610/9	<table><tr><td data-bbox="252 291 367 1897"> ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) ELENCO N.1 </td><td data-bbox="367 291 1339 1897"> FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 <i>Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)</i> 160, 165, 243, 351, 402, 502 </td></tr></table>	ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) ELENCO N.1	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 <i>Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)</i> 160, 165, 243, 351, 402, 502
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) ELENCO N.1	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 <i>Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)</i> 160, 165, 243, 351, 402, 502		



020/610/10	
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 3422/1-2, 3435/1 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) 1823, 3001/1-2, 3006/1, 3083, 3093 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) 1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643 1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (18.15) 2715, 4101/1-2, 4103/1, 4121 1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) 2105, 3094, 4201/1-2, 4203/1 1.10 Attivita' internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20) 2106, 2107, 4301/1-2, 4303/1 1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21) 2010/1-2, 2019/1, 2713, 4122 1.12 Coordinamento delle attivita' connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22) 1101/1-2, 1103/1 1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (18.23) 2061/1-2, 2063/1, 2073 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1014/1-2, 1037/1, 1038, 1039/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3472, 3473, 3482, 3871 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) 3515/1-2, 3530/1, 3535, 3538, 3563, 3591, 3595 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) 2031, 2032, 3507/1-2, 3516/1, 3523



020/610/11

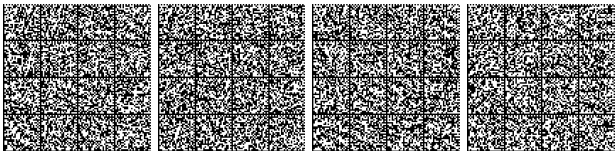
ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

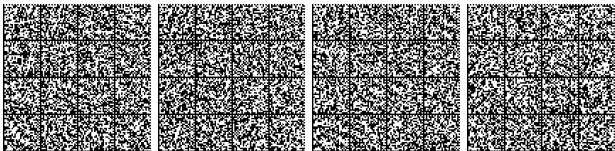
1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.1) 1583/1-2, 1602/1, 1619, 1643 1.2 Sistemi idrici e idraulici (14.5) 1174/1-2, 1207/1, 1211 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2924, 2927/1 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1187/1, 1639, 1640 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1158, 1159/1, 1248 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1661/1-2 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1176/1-2, 1231, 1291/1 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1244, 1293/1 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1672/1, 1891 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1228, 1292/1 3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043/1-2-11, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480



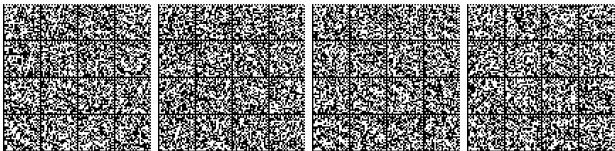
020/610/12	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 1 Ricerca e innovazione (17) 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 1607/1-2, 1624/1, 2363 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) 1617/1-2, 1631/1, 1682, 2020 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) 1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 1616/1-2, 1621/1, 1657 2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4) 1025/1-2, 1035/1-2, 1110/1, 1125/1, 1135/1 2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5) 1012/1, 1112/1, 1702, 1703, 2463, 7291, 7292, 7293, 7294 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064, 1176, 1184/1-2, 1187, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1301, 1303, 1333, 1334, 1337, 1376, 1400, 1531, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 1697, 1698, 1770, 2117, 2118, 2219, 2900	



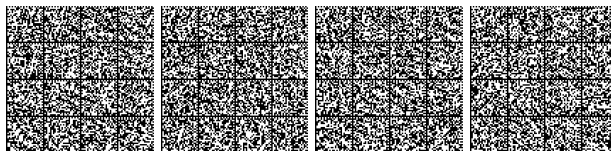
020/610/13	
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800/1-2-16, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4160, 4161, 4162, 4191/1-2-16, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223 1.3 Approntamento e impiego delle forze maritime (5.3) 4311/1-2-16, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 4461/1-2-16, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137 1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico operativa (5.9) 1370/1, 2101/1-2, 2107/1-2-16, 2111/1, 2114/1, 2219, 2232	3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) 1389, 1391, 1392
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) 2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2898, 2914, 2923/1, 2938, 2977 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390	



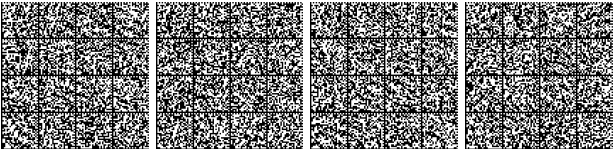
020/610/14	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) 1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) 2397/1-2, 2409/1, 2470, 2471, 2472 1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) 1471, 1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1165, 1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318, 2400 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) 4001/1-2, 4005/1, 4320	



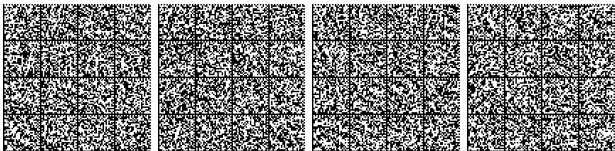
020/610/15	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="403 1384 424 1630">MINISTERO DELLA CULTURA</th><th data-bbox="391 414 411 1057"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1205 497 1881"> 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 6501/1-2, 6505/1, 6532 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1018/1-2, 1020/1 1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 3001/1-2, 3005/1, 3031 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3501/1-2, 3505/1, 3532 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 5601/1-2, 5606/1, 5655 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1187/1-2, 1197/1 1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 1801/1-2, 1804/1, 2024 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) 4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837 </td><td data-bbox="391 331 917 1057"> 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) 6001/1-2, 6005/1, 6032 1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19) 1236, 1251/1-2, 1254/1 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) 1701/1-2, 1703/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 2033/1-2, 2036/1, 2521 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1204, 1811, 1813, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745 </td></tr> </tbody> </table>	MINISTERO DELLA CULTURA		1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 6501/1-2, 6505/1, 6532 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1018/1-2, 1020/1 1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 3001/1-2, 3005/1, 3031 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3501/1-2, 3505/1, 3532 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 5601/1-2, 5606/1, 5655 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1187/1-2, 1197/1 1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 1801/1-2, 1804/1, 2024 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) 4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837	1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) 6001/1-2, 6005/1, 6032 1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19) 1236, 1251/1-2, 1254/1 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) 1701/1-2, 1703/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 2033/1-2, 2036/1, 2521 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1204, 1811, 1813, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745
MINISTERO DELLA CULTURA					
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 6501/1-2, 6505/1, 6532 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1018/1-2, 1020/1 1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 3001/1-2, 3005/1, 3031 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3501/1-2, 3505/1, 3532 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 5601/1-2, 5606/1, 5655 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1187/1-2, 1197/1 1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 1801/1-2, 1804/1, 2024 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) 4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837	1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) 6001/1-2, 6005/1, 6032 1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19) 1236, 1251/1-2, 1254/1 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) 1701/1-2, 1703/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 2033/1-2, 2036/1, 2521 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1204, 1811, 1813, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745				



020/610/16	
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
1 Tutela della salute (20) 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1) 2317, 2407, 2409, 4001/1-2, 4003/1 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3041/1, 3042/1 1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13) 3443/7, 6001/1-2, 6003/1 1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14) 2001/1-2, 2003/1 1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15) 2359, 4388, 4391, 5001/1-2, 5003/1, 5330 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1208/1-2, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951



020610/17	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
	MINISTERO DEL TURISMO 1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1 1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3001/1-2, 3005/1, 3101, 3102, 3107, 3320 2 Turismo (31) 2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2) 2001/1-2, 2005/1, 2053 2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5) 4001/1-2, 4005/1, 4052 2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6) 5001/1-2, 5005/1, 5052 2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7) 6001/1-2, 6005/1	



020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

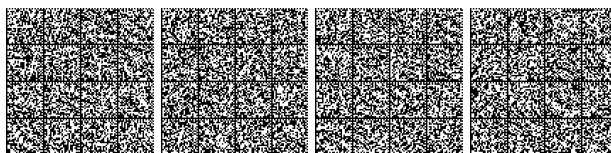
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

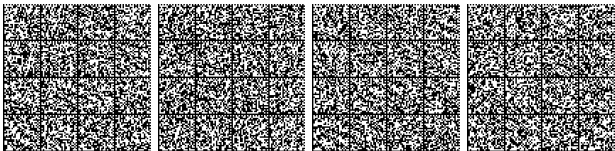
SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.



020618/1				
BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE				
(in Euro)				
ELENCO NUMERO 3				
MINISTERI	2024	2025	2026	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	57.357.850	115.377.776	113.377.776	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	33.995.023	54.268.023	69.416.023	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	28.883.102	57.938.102	40.943.102	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.751.465	50.547.290	51.508.860	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	68.834.812	80.794.292	82.599.292	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	17.878.719	44.737.719	44.659.719	
MINISTERO DELL'INTERNO	6.809.619	33.557.436	19.410.133	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.201.410	30.061.410	31.843.410	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23.148.816	50.361.710	55.883.710	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	31.193.912	44.974.912	47.520.912	
MINISTERO DELLA DIFESA	23.252.013	48.327.310	55.230.310	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	21.700.167	42.489.522	50.699.522	
MINISTERO DELLA CULTURA	19.883.459	44.311.459	45.409.459	
MINISTERO DELLA SALUTE	231.027	20.707.027	21.807.027	
MINISTERO DEL TURISMO	14.488.749	42.229.749	42.538.749	
TOTALE ACCANTONAMENTI	361.610.143	760.683.737	772.848.004	



020/620/1				
BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2024 - 2026				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE				
(in Euro)				
ELENCO NUMERO 4				
MINISTERI	2024	2025	2026	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	126.299.257	142.904.618	143.094.994	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	22.259.914	27.363.224	27.420.898	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.057.997	18.943.802	18.968.864	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.135.622	13.670.889	13.710.450	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.764.560	18.249.297	18.280.599	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.812.864	31.941.633	31.991.048	
MINISTERO DELL'INTERNO	32.259.914	33.670.889	33.710.449	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	26.796.172	36.505.745	36.561.198	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22.818.176	22.390.896	32.583.675	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	28.473.375	33.760.129	33.819.108	
MINISTERO DELLA DIFESA	22.781.253	27.820.559	27.420.898	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	16.302.554	32.210.315	31.991.048	
MINISTERO DELLA CULTURA	32.772.038	37.941.633	37.733.138	
MINISTERO DELLA SALUTE	22.310.032	27.377.521	27.420.899	
MINISTERO DEL TURISMO	21.407.272	22.849.850	22.893.734	
TOTALE ACCANTONAMENTI	445.251.000	527.601.000	537.601.000	



020/626/1	ELENCO N.5 PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288
-----------	---

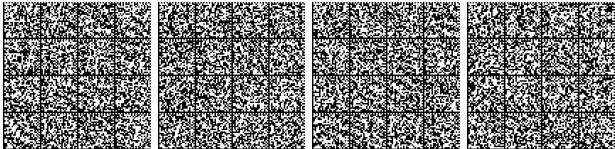
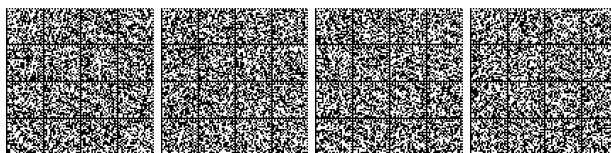


TABELLA N. 3

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	17.167.929.078	14.712.955.069	8.960.349.508
		CS	17.168.120.172	14.712.945.069	8.870.439.508
1.2	Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	CP	62.089.525	61.758.174	25.205.172
		CS	62.089.525	61.758.174	25.205.172
		CP	9.218.427	9.098.743	8.996.616
		CS	9.218.427	9.098.743	8.996.616
		CP	9.439.824	9.323.158	9.297.325
		CS	9.439.824	9.323.158	9.297.325
		CP	1.289.202	1.194.201	1.194.159
		CS	1.289.202	1.194.201	1.194.159
		CP	42.142.072	42.142.072	5.717.072
		CS	42.142.072	42.142.072	5.717.072
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	8.829.615.862	6.672.657.657	2.766.569.439
		CS	8.829.615.862	6.672.647.657	2.766.569.439
		CP	12.232.969	12.033.068	11.600.473
		CS	12.232.969	12.033.068	11.600.473
		CP	3.403.794.887	2.277.517.824	1.545.872.254
		CS	3.403.794.887	2.277.517.824	1.545.872.254
		CP	5.413.588.006	4.383.106.765	1.209.096.712
		CS	5.413.588.006	4.383.096.765	1.209.096.712
		CP	89.934.079	94.472.624	94.588.804
		CS	89.934.079	94.472.624	94.588.804
1.4	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	CP	8.350.982	7.890.195	8.102.102
		CS	8.350.982	7.890.195	8.102.102
		CP	37.094.097	42.093.429	41.997.702
		CS	37.094.097	42.093.429	41.997.702
		CP	44.489.000	44.489.000	44.489.000
		CS	44.489.000	44.489.000	44.489.000
		CP	5.809.208.338	5.301.315.652	3.385.204.160
		CS	5.809.399.432	5.301.315.652	3.295.294.160
		CP	11.915.918	12.445.035	12.706.042
		CS	11.915.918	12.445.035	12.706.042
1.8	Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)	CP	1.354.874	1.346.248	1.330.462
		CS	1.354.874	1.346.248	1.330.462
		CP	5.390.080.469	4.825.873.249	2.973.251.958
		CS	5.390.271.563	4.825.873.249	2.883.341.958
		CP	40.914.658	45.409.211	34.263.781
		CS	40.914.658	45.409.211	34.263.781
		CP	364.942.419	416.241.909	363.651.917
		CS	364.942.419	416.241.909	363.651.917
		CP	1.880.288.607	2.085.901.606	2.171.909.516
		CS	1.880.288.607	2.085.901.606	2.171.909.516
1.9	Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	CP	1.730.746	1.788.935	1.811.996
		CS	1.730.746	1.788.935	1.811.996
		CP	1.855.584.003	2.070.963.290	2.156.948.140
		CS	1.855.584.003	2.070.963.290	2.156.948.140
		CP	22.973.858	13.149.381	13.149.380
		CS	22.973.858	13.149.381	13.149.380
		CP	496.792.667	496.849.356	516.872.417
		CS	496.792.667	496.849.356	516.872.417
		CP	1.730.746	1.788.935	1.811.996
		CS	1.730.746	1.788.935	1.811.996
1.10	Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	CP	495.061.921	495.060.421	515.060.421
		CS	495.061.921	495.060.421	515.060.421
		CP	495.061.921	495.060.421	515.060.421
		CS	495.061.921	495.060.421	515.060.421



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
2.1	2 Regolazione dei mercati (12)	CP	41.966.727	41.103.709	41.337.401
		CS	41.966.727	41.103.709	41.337.401
		CP	41.966.727	41.103.709	41.337.401
		CS	41.966.727	41.103.709	41.337.401
	Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	CP	8.983.119	9.189.776	9.433.655
		CS	8.983.119	9.189.776	9.433.655
		CP	27.969.635	26.904.960	26.904.960
		CS	27.969.635	26.904.960	26.904.960
	Spese di personale per il programma	CP	5.013.973	5.008.973	4.998.786
		CS	5.013.973	5.008.973	4.998.786
	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP	817.430.135	458.130.210	326.424.832
		CS	817.430.135	458.130.210	326.424.832
5.1	5 Comunicazioni (15)	CP	14.327.362	13.968.364	13.589.658
		CS	14.327.362	13.968.364	13.589.658
		CP	7.980.856	8.105.408	7.726.702
		CS	7.980.856	8.105.408	7.726.702
	Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	CP	6.346.506	5.862.956	5.862.956
		CS	6.346.506	5.862.956	5.862.956
	Spese di personale per il programma	CP	749.124.561	393.374.459	263.906.484
		CS	749.124.561	393.374.459	263.906.484
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP	10.308.202	10.150.080	10.152.776
		CS	10.308.202	10.150.080	10.152.776
	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP	492.715.870	54.750.840	54.750.810
		CS	492.715.870	54.750.840	54.750.810
5.2	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP	246.100.489	328.473.539	199.002.898
		CS	246.100.489	328.473.539	199.002.898
	Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP	53.978.212	50.787.387	48.928.690
		CS	53.978.212	50.787.387	48.928.690
	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP	41.031.187	39.844.646	37.986.008
		CS	41.031.187	39.844.646	37.986.008
	Spese di personale per il programma	CP	12.947.025	10.942.741	10.942.682
		CS	12.947.025	10.942.741	10.942.682
5.3	6 Ricerca e innovazione (17)	CP	9.921.289	9.786.000	9.581.101
		CS	9.921.289	9.786.000	9.581.101
	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	CP	9.921.289	9.786.000	9.581.101
		CS	9.921.289	9.786.000	9.581.101
	Spese di personale per il programma	CP	5.999.214	5.809.300	5.604.401
		CS	5.999.214	5.809.300	5.604.401
	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	3.922.075	3.976.700	3.976.700
		CS	3.922.075	3.976.700	3.976.700
6.1	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	218.897.409	110.812.377	101.602.146
		CS	218.897.409	110.822.377	101.487.146
	Indirizzo politico (32.2)	CP	132.531.650	25.292.751	25.747.030
		CS	132.531.650	25.292.751	25.747.030
7.1	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	862.582	862.582	862.582
		CS	862.582	862.582	862.582
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	118.300.487	23.459.478	23.913.755
		CS	118.300.487	23.459.478	23.913.755
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	970.689	970.691	970.693
		CS	970.689	970.691	970.693

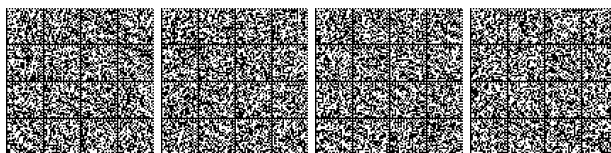


MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
7.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	12.397.892	<<	<<
		CS	12.397.892	<<	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	86.365.759	85.519.626	75.855.116
		CS	86.365.759	85.529.626	75.740.116
	Spese di personale per il programma	CP	25.102.146	25.613.150	25.571.258
		CS	25.102.146	25.613.150	25.571.258
	Gestione del personale	CP	14.313.102	13.865.611	13.271.207
		CS	14.313.102	13.865.611	13.271.207
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	46.950.511	46.040.865	37.012.651
		CS	46.950.511	46.050.865	36.897.651
	TOTALE	CP	18.256.144.638	15.332.787.365	9.439.294.988
		CS	18.256.335.732	15.332.787.365	9.349.269.988



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	546.565.522	533.902.060	482.130.392
	CS	546.756.616	533.902.060	482.015.392
FUNZIONAMENTO	CP	278.133.803	276.512.467	234.085.571
	CS	278.324.897	276.502.467	233.985.571
INTERVENTI	CP	182.690.143	173.042.304	164.649.586
	CS	182.690.143	173.042.304	164.649.586
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	84.309.442	83.581.678	82.879.628
	CS	84.309.442	83.591.678	82.864.628
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	1.432.134	765.611	515.607
	CS	1.432.134	765.611	515.607
Spese in conto capitale	CP	17.688.037.392	14.786.501.535	8.944.530.823
	CS	17.688.037.392	14.786.501.535	8.854.620.823
INVESTIMENTI	CP	17.635.133.690	14.786.495.725	8.944.525.013
	CS	17.635.133.690	14.786.495.725	8.854.615.013
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	40.505.810	5.810	5.810
	CS	40.505.810	5.810	5.810
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	12.397.892	<<	<<
	CS	12.397.892	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	21.541.724	12.383.770	12.633.773
	CS	21.541.724	12.383.770	12.633.773
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	21.541.724	12.383.770	12.633.773
	CS	21.541.724	12.383.770	12.633.773
TOTALE	CP	18.256.144.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS	18.256.335.732	15.332.787.365	9.349.269.988

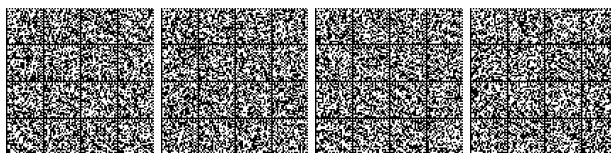


TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

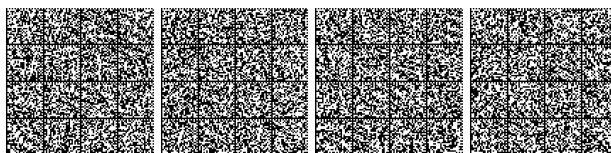


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	17.744.578.083	17.963.672.226	17.629.997.190
		CS	17.744.578.083	17.963.672.226	17.629.997.190
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	CP	13.370.555.237	13.759.263.381	13.693.708.892
		CS	13.370.555.237	13.759.263.381	13.693.708.892
	Spese di personale per il programma	CP	4.282.890	4.237.560	4.297.428
		CS	4.282.890	4.237.560	4.297.428
	Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	11.145.330.089	12.095.082.563	12.152.417.706
		CS	11.145.330.089	12.095.082.563	12.152.417.706
	Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.220.942.258	1.659.943.258	1.536.993.758
		CS	2.220.942.258	1.659.943.258	1.536.993.758
1.2	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CP	33.733.309	33.699.809	33.737.482
		CS	33.733.309	33.699.809	33.737.482
	Spese di personale per il programma	CP	6.697.830	6.664.347	6.702.147
		CS	6.697.830	6.664.347	6.702.147
	Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	684.381	684.364	684.237
		CS	684.381	684.364	684.237
	Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
		CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	116.960.704	116.886.577	116.955.502
		CS	116.960.704	116.886.577	116.955.502
	Spese di personale per il programma	CP	4.745.020	4.700.893	4.769.836
		CS	4.745.020	4.700.893	4.769.836
	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	54.915.684	54.885.684	54.885.666
		CS	54.915.684	54.885.684	54.885.666
	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.300.000	57.300.000	57.300.000
		CS	57.300.000	57.300.000	57.300.000
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	452.623.261	452.875.326	452.925.658
		CS	452.623.261	452.875.326	452.925.658
	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	452.623.261	452.875.326	452.925.658
		CS	452.623.261	452.875.326	452.925.658
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	CP	2.284.786.505	2.129.572.793	1.868.168.456
		CS	2.284.786.505	2.129.572.793	1.868.168.456
	Spese di personale per il programma	CP	3.461.734	3.518.022	3.568.495
		CS	3.461.734	3.518.022	3.568.495
	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	CP	2.281.324.771	2.126.054.771	1.864.599.961
		CS	2.281.324.771	2.126.054.771	1.864.599.961
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	46.904.116	46.827.176	46.717.756
		CS	46.904.116	46.827.176	46.717.756
	Spese di personale per il programma	CP	6.175.637	6.127.542	6.016.420
		CS	6.175.637	6.127.542	6.016.420
	Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	40.728.479	40.699.634	40.701.336
		CS	40.728.479	40.699.634	40.701.336
1.7	Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	CP	1.439.014.951	1.424.547.164	1.417.783.444
		CS	1.439.014.951	1.424.547.164	1.417.783.444
	Spese di personale per il programma	CP	2.411.154	2.443.367	2.479.647
		CS	2.411.154	2.443.367	2.479.647
	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	12.576.693	12.576.693	12.576.693
		CS	12.576.693	12.576.693	12.576.693
	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.424.027.104	1.409.527.104	1.402.727.104
		CS	1.424.027.104	1.409.527.104	1.402.727.104

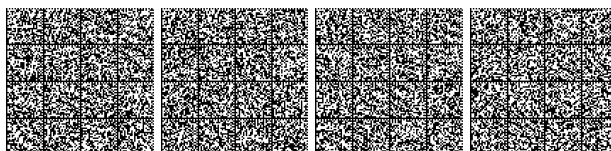


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
2.1	2 Politiche previdenziali (25) Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) Spese di personale per il programma Prepensionamenti Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988) Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	123.705.280.178	114.036.794.354	103.044.272.974
		CS	123.705.280.178	114.036.794.354	103.044.272.974
		CP	123.705.280.178	114.036.794.354	103.044.272.974
		CS	123.705.280.178	114.036.794.354	103.044.272.974
		CP	4.226.316	4.143.001	4.054.369
		CS	4.226.316	4.143.001	4.054.369
		CP	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
		CS	8.613.179.801	6.481.459.801	3.644.159.801
		CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
		CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
		CP	1.199.926.696	1.200.850.000	1.200.850.000
		CS	1.199.926.696	1.200.850.000	1.200.850.000
		CP	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
		CS	30.323.183.806	17.438.009.906	15.402.290.906
		CP	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
		CS	10.132.770.921	10.319.270.921	8.777.070.921
		CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
		CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
		CP	426.575.747	426.575.747	426.575.747
		CS	426.575.747	426.575.747	426.575.747
		CP	486.893.782	486.893.782	486.893.782
		CS	486.893.782	486.893.782	486.893.782
		CP	365.363	365.363	365.337
		CS	365.363	365.363	365.337
		CP	71.459.357.651	76.620.425.738	72.043.212.016
		CS	71.459.357.651	76.620.425.738	72.043.212.016
3.1	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) Spese di personale per il programma Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	61.412.495.023	62.832.889.700	64.485.443.674
		CS	61.412.495.023	62.832.889.700	64.485.443.674
		CP	103.225.185	96.468.403	95.848.352
		CS	103.225.185	96.468.403	95.848.352
		CP	3.146.659	3.076.602	3.121.577
		CS	3.146.659	3.076.602	3.121.577
		CP	100.078.526	93.391.801	92.726.775
		CS	100.078.526	93.391.801	92.726.775
		CP	61.309.269.838	62.736.421.297	64.389.595.322
		CS	61.309.269.838	62.736.421.297	64.389.595.322
		CP	5.650.143	5.550.440	5.571.991
		CS	5.650.143	5.550.440	5.571.991
		CP	404.322.411	404.326.711	404.330.911
		CS	404.322.411	404.326.711	404.330.911
		CP	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
		CS	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
		CP	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
		CS	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
		CP	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
		CS	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
		CP	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
		CS	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) Spese di personale per il programma Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità Politiche per l'infanzia e la famiglia Assegni e pensioni sociali Lotta contro la povertà Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali Reddito di cittadinanza	CP	5.650.143	5.550.440	5.571.991
		CS	5.650.143	5.550.440	5.571.991
		CP	404.322.411	404.326.711	404.330.911
		CS	404.322.411	404.326.711	404.330.911
		CP	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
		CS	21.872.640.027	22.483.225.027	23.181.075.965
		CP	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
		CS	23.881.240.198	24.252.658.840	24.675.541.941
		CP	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
		CS	8.933.935.948	9.213.935.948	9.493.935.948
		CP	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
		CS	6.202.827.545	6.368.070.765	6.620.485.000
		CP	8.653.566	8.653.566	8.653.566
		CS	8.653.566	8.653.566	8.653.566
		CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<

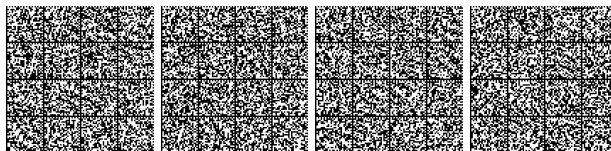


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
4.1	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	12.845.986	12.758.275	12.537.519
		CS	12.845.986	12.758.275	12.537.519
	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP	12.845.986	12.758.275	12.537.519
		CS	12.845.986	12.758.275	12.537.519
	Spese di personale per il programma	CP	2.783.967	2.820.820	2.863.573
		CS	2.783.967	2.820.820	2.863.573
	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.062.019	9.937.455	9.673.946
		CS	10.062.019	9.937.455	9.673.946
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	72.785.263	67.334.467	59.184.315
		CS	72.785.263	67.334.467	59.184.315
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	53.495.637	48.259.516	40.355.251
		CS	53.495.637	48.259.516	40.355.251
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861	158.861	158.861
		CS	158.861	158.861	158.861
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.944.789	9.508.855	9.604.590
		CS	9.944.789	9.508.855	9.604.590
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	484.016	483.829	483.829
		CS	484.016	483.829	483.829
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	42.907.971	38.107.971	30.107.971
		CS	42.907.971	38.107.971	30.107.971
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	19.289.626	19.074.951	18.829.064
		CS	19.289.626	19.074.951	18.829.064
	Spese di personale per il programma	CP	14.227.606	14.012.931	13.770.275
		CS	14.227.606	14.012.931	13.770.275
	Gestione del personale	CP	2.976.249	2.976.249	2.976.249
		CS	2.976.249	2.976.249	2.976.249
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	2.085.771	2.085.771	2.082.540
		CS	2.085.771	2.085.771	2.082.540
	TOTALE	CP	202.947.984.533	194.913.449.022	185.231.435.672
		CS	202.947.984.533	194.913.449.022	185.231.435.672



RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	202.889.395.083	194.854.859.572	185.172.846.222
	CS	202.889.395.083	194.854.859.572	185.172.846.222
FUNZIONAMENTO	CP	192.829.416	192.774.306	192.788.619
	CS	192.829.416	192.774.306	192.788.619
INTERVENTI	CP	202.121.392.739	194.097.512.338	184.423.484.675
	CS	202.121.392.739	194.097.512.338	184.423.484.675
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	575.172.928	564.572.928	556.572.928
	CS	575.172.928	564.572.928	556.572.928
Spese in conto capitale	CP	58.589.450	58.589.450	58.589.450
	CS	58.589.450	58.589.450	58.589.450
INVESTIMENTI	CP	58.589.450	58.589.450	58.589.450
	CS	58.589.450	58.589.450	58.589.450
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	202.947.984.533	194.913.449.022	185.231.435.672
	CS	202.947.984.533	194.913.449.022	185.231.435.672

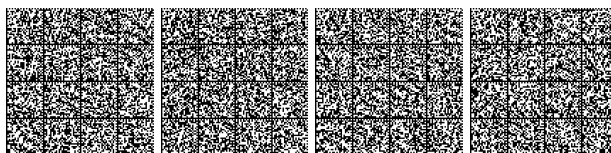


TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

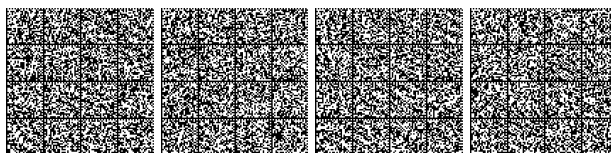


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Giustizia (6)	CP	11.008.254.796	10.786.080.248	10.079.268.110
		CS	11.053.254.796	10.786.080.248	10.079.268.110
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	3.348.626.567	3.300.295.187	3.210.993.245
		CS	3.348.626.567	3.300.295.187	3.210.993.245
		CP	280.738.873	278.634.276	279.205.998
		CS	280.738.873	278.634.276	279.205.998
		CP	2.097.041.157	2.111.587.843	2.046.740.782
		CS	2.097.041.157	2.111.587.843	2.046.740.782
		CP	298.341.151	279.918.805	283.135.422
		CS	298.341.151	279.918.805	283.135.422
		CP	316.925.261	307.761.341	303.011.341
		CS	316.925.261	307.761.341	303.011.341
		CP	198.819.569	165.514.125	141.263.224
		CS	198.819.569	165.514.125	141.263.224
		CP	22.733.343	20.733.071	20.056.654
		CS	22.733.343	20.733.071	20.056.654
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	134.027.213	136.145.726	137.579.824
		CS	134.027.213	136.145.726	137.579.824
		CP	5.342.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
		CS	5.347.406.708	5.197.675.442	4.703.021.481
		CP	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
		CS	2.056.433.986	2.069.360.259	1.697.030.078
		CP	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
		CS	2.130.239.307	2.133.908.379	2.196.755.892
		CP	37.100.000	37.100.000	32.100.000
		CS	37.100.000	37.100.000	32.100.000
		CP	7.938.487	7.938.487	7.951.955
		CS	7.938.487	7.938.487	7.951.955
		CP	1.074.255.803	912.863.912	732.682.956
		CS	1.079.255.803	912.863.912	732.682.956
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	CP	36.439.125	36.504.405	36.500.600
		CS	36.439.125	36.504.405	36.500.600
		CP	427.320.603	436.425.131	419.233.795
		CS	427.320.603	436.425.131	419.233.795
		CP	244.581.127	246.376.852	249.421.157
		CS	244.581.127	246.376.852	249.421.157
		CP	82.982.432	82.947.270	82.914.920
		CS	82.982.432	82.947.270	82.914.920
		CP	52.955.692	52.824.244	52.824.244
		CS	52.955.692	52.824.244	52.824.244
		CP	26.517.171	34.759.068	14.564.949
		CS	26.517.171	34.759.068	14.564.949
		CP	18.079.283	17.317.337	17.308.165
		CS	18.079.283	17.317.337	17.308.165
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	CP	52.038	47.500	47.500
		CS	52.038	47.500	47.500
		CP	2.152.860	2.152.860	2.152.860
		CS	2.152.860	2.152.860	2.152.860
		CP	1.542.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
		CS	1.582.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
		CP	13.621.136	14.048.966	15.041.797
		CS	13.621.136	14.048.966	15.041.797
		CP	4.858.890	4.848.425	4.880.292
		CS	4.858.890	4.848.425	4.880.292
		CP	1.542.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
		CS	1.582.836.228	1.537.642.529	1.527.552.466
		CP	13.621.136	14.048.966	15.041.797
		CS	13.621.136	14.048.966	15.041.797
		CP	4.858.890	4.848.425	4.880.292
		CS	4.858.890	4.848.425	4.880.292



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.5	Magistratura onoraria	CP	415.933.762	411.175.336	400.914.839
		CS	415.933.762	411.175.336	400.914.839
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	647.623.080	647.623.080	647.623.080
		CS	687.623.080	647.623.080	647.623.080
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	212.143.598	212.143.598	212.143.598
		CS	212.143.598	212.143.598	212.143.598
	Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
		CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	103.153.187	102.300.549	101.446.285
		CS	103.153.187	102.300.549	101.446.285
	Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.814.185	2.814.185	2.814.185
		CS	2.814.185	2.814.185	2.814.185
	Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	2.688.390	2.688.390	2.688.390
		CS	2.688.390	2.688.390	2.688.390
	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	CP	347.064.690	314.041.959	218.467.123
		CS	347.064.690	314.041.959	218.467.123
2.1	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	15.948.926	16.504.551	17.515.863
		CS	15.948.926	16.504.551	17.515.863
	Supporto all'erogazione dei servizi del programma	CP	1.243.212	1.243.212	1.243.212
		CS	1.243.212	1.243.212	1.243.212
	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	329.872.552	296.294.196	199.708.048
		CS	329.872.552	296.294.196	199.708.048
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	220.493.334	220.615.185	211.245.646
		CS	220.493.334	220.615.185	211.245.646
	Indirizzo politico (32.2)	CP	51.969.169	52.544.450	47.124.527
		CS	51.969.169	52.544.450	47.124.527
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	265.614	265.614	265.614
		CS	265.614	265.614	265.614
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	43.504.950	44.080.362	46.260.834
		CS	43.504.950	44.080.362	46.260.834
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	598.605	598.474	598.079
		CS	598.605	598.474	598.079
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.600.000	7.600.000	<<
		CS	7.600.000	7.600.000	<<
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	168.524.165	168.070.735	164.121.119
		CS	168.524.165	168.070.735	164.121.119
	Spese di personale per il programma	CP	34.083.491	34.262.812	30.304.978
		CS	34.083.491	34.262.812	30.304.978
	Gestione del personale	CP	124.164.861	124.159.952	124.169.952
		CS	124.164.861	124.159.952	124.169.952
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.275.813	9.647.971	9.646.189
		CS	10.275.813	9.647.971	9.646.189
	TOTALE	CP	11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
		CS	11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	10.044.984.860	10.029.629.484	9.626.957.873
	CS	10.089.984.860	10.029.629.484	9.626.957.873
FUNZIONAMENTO	CP	8.520.166.849	8.492.682.612	8.111.026.205
	CS	8.525.166.849	8.492.682.612	8.111.026.205
INTERVENTI	CP	1.305.481.562	1.315.876.539	1.301.031.042
	CS	1.345.481.562	1.315.876.539	1.301.031.042
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	219.336.449	221.070.333	214.900.626
	CS	219.336.449	221.070.333	214.900.626
Spese in conto capitale	CP	1.183.763.270	977.065.949	663.555.883
	CS	1.183.763.270	977.065.949	663.555.883
INVESTIMENTI	CP	1.183.763.270	977.065.949	663.555.883
	CS	1.183.763.270	977.065.949	663.555.883
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	11.228.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756
	CS	11.273.748.130	11.006.695.433	10.290.513.756

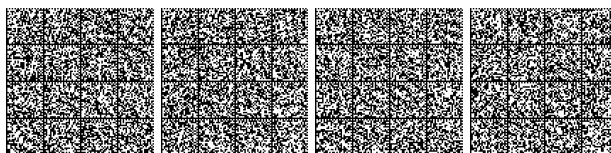
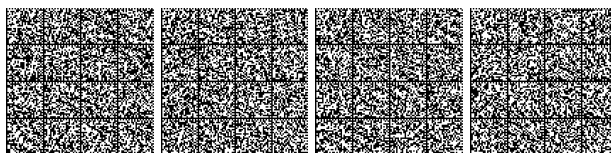


TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.892.907.666	2.846.658.583	3.010.445.558
		CS	2.932.907.666	2.846.658.583	3.010.445.558
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	CP	7.193.059	7.536.212	7.460.123
		CS	7.193.059	7.536.212	7.460.123
	Spese di personale per il programma	CP	5.040.484	5.386.515	5.310.426
		CS	5.040.484	5.386.515	5.310.426
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2.152.575	2.149.697	2.149.697
		CS	2.152.575	2.149.697	2.149.697
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	941.049.258	860.932.038	1.057.518.914
		CS	981.049.258	860.932.038	1.057.518.914
	Spese di personale per il programma	CP	11.386.104	12.045.896	12.010.062
		CS	11.386.104	12.045.896	12.010.062
	Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	281.272.171	169.629.069	318.862.441
		CS	281.272.171	169.629.069	318.862.441
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	2.481.494	2.682.668	2.682.668
		CS	2.481.494	2.682.668	2.682.668
	Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	645.909.489	676.574.405	723.963.743
		CS	685.909.489	676.574.405	723.963.743
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	39.713.524	41.969.892	40.609.495
		CS	39.713.524	41.969.892	40.609.495
	Spese di personale per il programma	CP	15.588.022	16.419.390	16.483.993
		CS	15.588.022	16.419.390	16.483.993
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	3.521.629	4.946.629	3.521.629
		CS	3.521.629	4.946.629	3.521.629
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	20.603.873	20.603.873	20.603.873
		CS	20.603.873	20.603.873	20.603.873
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	693.170.432	749.615.415	754.564.906
		CS	693.170.432	749.615.415	754.564.906
	Spese di personale per il programma	CP	14.770.050	15.329.263	15.700.429
		CS	14.770.050	15.329.263	15.700.429
	Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	675.284.673	731.174.259	737.917.584
		CS	675.284.673	731.174.259	737.917.584
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	3.115.709	3.111.893	946.893
		CS	3.115.709	3.111.893	946.893
1.5	Integrazione europea (4.7)	CP	35.292.941	30.410.636	30.626.797
		CS	35.292.941	30.410.636	30.626.797
	Spese di personale per il programma	CP	14.073.794	15.125.221	15.271.382
		CS	14.073.794	15.125.221	15.271.382
	Politiche dell'Unione Europea	CP	3.261.988	3.261.256	3.261.256
		CS	3.261.988	3.261.256	3.261.256
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	17.957.159	12.024.159	12.094.159
		CS	17.957.159	12.024.159	12.094.159
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	70.437.027	70.947.531	71.115.719
		CS	70.437.027	70.947.531	71.115.719
	Spese di personale per il programma	CP	5.795.172	6.312.466	6.480.654
		CS	5.795.172	6.312.466	6.480.654
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	3.200.187	3.193.850	3.193.850
		CS	3.200.187	3.193.850	3.193.850
	Cooperazione migratoria	CP	61.441.668	61.441.215	61.441.215
		CS	61.441.668	61.441.215	61.441.215
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	124.515.469	100.119.378	91.473.688
		CS	124.515.469	100.119.378	91.473.688
	Spese di personale per il programma	CP	2.098.281	2.474.882	2.569.192
		CS	2.098.281	2.474.882	2.569.192



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.9	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP	122.417.188	97.644.496	88.904.496
		CS	122.417.188	97.644.496	88.904.496
	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	776.017.043	777.498.633	750.151.628
		CS	776.017.043	777.498.633	750.151.628
	Spese di personale per il programma all'estero	CP	185.916.288	191.121.860	185.563.769
		CS	185.916.288	191.121.860	185.563.769
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	587.695.427	584.257.801	562.611.387
		CS	587.695.427	584.257.801	562.611.387
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	2.405.328	2.118.972	1.976.472
		CS	2.405.328	2.118.972	1.976.472
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	19.490.315	20.013.257	19.845.325
		CS	19.490.315	20.013.257	19.845.325
	Spese di personale per il programma	CP	14.690.507	15.213.901	15.050.169
		CS	14.690.507	15.213.901	15.050.169
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP	2.269.243	2.268.791	2.268.791
		CS	2.269.243	2.268.791	2.268.791
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
		CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
	Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP	646.799	646.799	642.599
		CS	646.799	646.799	642.599
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP	4.427.341	4.428.676	4.627.921
		CS	4.427.341	4.428.676	4.627.921
	Spese di personale per il programma	CP	3.978.635	3.979.970	4.179.215
		CS	3.978.635	3.979.970	4.179.215
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP	448.706	448.706	448.706
		CS	448.706	448.706	448.706
1.13	Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	CP	181.601.257	183.186.915	182.451.042
		CS	181.601.257	183.186.915	182.451.042
	Spese di personale per il programma	CP	15.387.968	16.762.098	16.764.140
		CS	15.387.968	16.762.098	16.764.140
	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	95.412.503	95.609.561	95.606.627
		CS	95.412.503	95.609.561	95.606.627
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	67.902.074	67.924.002	67.924.002
		CS	67.902.074	67.924.002	67.924.002
	Attività di pianificazione delle politiche	CP	1.438.830	1.438.830	1.438.830
		CS	1.438.830	1.438.830	1.438.830
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	1.459.882	1.452.424	717.443
		CS	1.459.882	1.452.424	717.443
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	143.399.792	107.698.913	100.377.132
		CS	143.399.792	107.698.913	100.377.132
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	25.460.086	20.877.503	15.521.963
		CS	25.460.086	20.877.503	15.521.963
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	657.102	657.102	657.102
		CS	657.102	657.102	657.102
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	12.907.876	14.175.293	14.519.753
		CS	12.907.876	14.175.293	14.519.753
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	345.108	345.108	345.108
		CS	345.108	345.108	345.108
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	11.550.000	5.700.000	<<
		CS	11.550.000	5.700.000	<<
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	117.939.706	86.821.410	84.855.169
		CS	117.939.706	86.821.410	84.855.169
	Spese di personale per il programma	CP	12.200.680	13.884.823	14.251.255
		CS	12.200.680	13.884.823	14.251.255



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
4.1	Gestione del personale	CP	14.119.834	14.367.259	14.327.259
		CS	14.119.834	14.367.259	14.327.259
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	91.619.192	58.569.328	56.276.655
		CS	91.619.192	58.569.328	56.276.655
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	496.962.095	472.572.514	452.086.048
		CS	496.962.095	472.572.514	452.086.048
	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	CP	496.962.095	472.572.514	452.086.048
		CS	496.962.095	472.572.514	452.086.048
	Spese di personale per il programma	CP	8.686.439	9.323.056	9.556.367
		CS	8.686.439	9.323.056	9.556.367
	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	251.717.450	231.539.779	232.639.779
		CS	251.717.450	231.539.779	232.639.779
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	221.026.027	231.709.679	209.889.902
		CS	221.026.027	231.709.679	209.889.902
	Piano straordinario del Made in Italy	CP	15.532.179	<<	<<
		CS	15.532.179	<<	<<
	TOTALE	CP	3.533.269.553	3.426.930.010	3.562.908.738
		CS	3.573.269.553	3.426.930.010	3.562.908.738



RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	3.401.079.464	3.371.021.503	3.517.905.231
	CS	3.441.079.464	3.371.021.503	3.517.905.231
FUNZIONAMENTO	CP	1.108.946.184	1.123.321.553	1.090.763.794
	CS	1.108.946.184	1.123.321.553	1.090.763.794
INTERVENTI	CP	2.266.028.441	2.225.828.164	2.408.594.651
	CS	2.306.028.441	2.225.828.164	2.408.594.651
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	26.104.839	21.871.786	18.546.786
	CS	26.104.839	21.871.786	18.546.786
Spese in conto capitale	CP	132.190.089	55.908.507	45.003.507
	CS	132.190.089	55.908.507	45.003.507
INVESTIMENTI	CP	129.190.089	55.908.507	45.003.507
	CS	129.190.089	55.908.507	45.003.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	3.000.000	<<	<<
	CS	3.000.000	<<	<<
TOTALE	CP	3.533.269.553	3.426.930.010	3.562.908.738
	CS	3.573.269.553	3.426.930.010	3.562.908.738

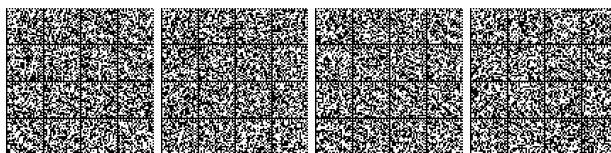
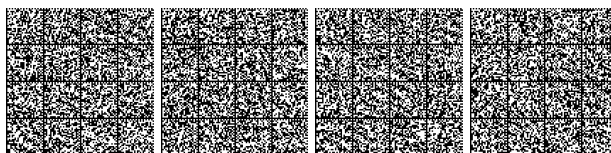


TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

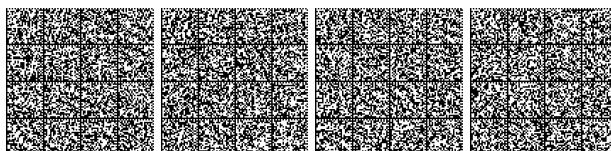


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	52.090.015.362	49.738.487.789	48.741.154.147
		CS	52.765.015.362	49.738.487.789	48.741.028.014
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	CP	1.466.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
		CS	1.671.588.526	1.410.544.979	1.419.768.055
	Spese di personale per il programma	CP	5.913.571	5.973.546	6.054.980
		CS	5.913.571	5.973.546	6.054.980
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	1.460.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
		CS	1.665.674.955	1.404.571.433	1.413.713.075
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	CP	1.770.143.012	1.472.242.274	1.656.398.160
		CS	2.145.143.012	1.472.242.274	1.656.398.160
	Spese di personale per il programma	CP	17.813.610	17.982.096	18.215.900
		CS	17.813.610	17.982.096	18.215.900
	Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	16.974.065	16.563.380	14.294.414
		CS	16.974.065	16.563.380	14.294.414
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	10.128.707	10.057.644	10.571.617
		CS	10.128.707	10.057.644	10.571.617
	Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	1.865.723	1.865.723	1.953.808
		CS	1.865.723	1.865.723	1.953.808
	Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	171.296.197	171.295.727	173.301.017
		CS	191.296.197	171.295.727	173.301.017
	Cooperazione in materia culturale	CP	3.281.772	3.275.036	1.896.212
		CS	3.281.772	3.275.036	1.896.212
	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	1.474.226.522	1.202.794.292	1.382.251.794
		CS	1.824.226.522	1.202.794.292	1.382.251.794
	Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP	74.556.416	48.408.376	53.913.398
		CS	79.556.416	48.408.376	53.913.398
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	704.008.439	704.008.439	716.523.089
		CS	724.008.439	704.008.439	716.523.089
	Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	704.008.439	704.008.439	716.523.089
		CS	724.008.439	704.008.439	716.523.089
1.4	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	CP	51.507.654	51.513.732	51.523.353
		CS	51.507.654	51.513.732	51.523.353
	Spese di personale per il programma	CP	736.234	742.312	751.093
		CS	736.234	742.312	751.093
	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	50.771.420	50.771.420	50.772.260
		CS	50.771.420	50.771.420	50.772.260
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	217.058.598	193.360.878	195.754.391
		CS	217.058.598	193.360.878	195.754.391
	Spese di personale per il programma	CP	159.031.598	160.581.990	162.785.894
		CS	159.031.598	160.581.990	162.785.894
	Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	58.027.000	32.778.888	32.968.497
		CS	58.027.000	32.778.888	32.968.497
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	CP	32.346.234.774	31.904.972.556	31.020.431.156
		CS	32.356.234.774	31.904.972.556	31.020.431.155
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.117
		CS	20.577.723.766	20.419.747.565	20.013.907.116
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.209.779.108	4.091.424.565	4.505.835.176
		CS	4.209.779.108	4.091.424.565	4.505.835.176
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
		CS	6.498.204.614	6.301.556.108	5.490.245.381
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP	342.976.272	377.403.694	340.036.229
		CS	352.976.272	377.403.694	340.036.229
	Continuità' del servizio scolastico	CP	717.551.014	714.840.624	670.407.253
		CS	717.551.014	714.840.624	670.407.253

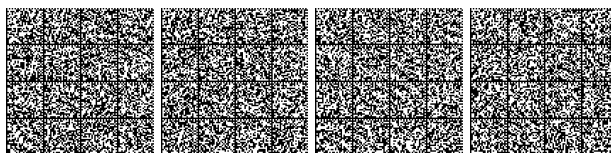


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	CP	15.122.773.366	13.629.231.335	13.296.425.248
		CS	15.122.773.366	13.629.231.335	13.296.299.116
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	9.552.451.150	7.524.404.126	7.032.529.332
		CS	9.552.451.150	7.524.404.126	7.032.403.200
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	2.945.989.078	3.189.666.653	3.114.371.548
		CS	2.945.989.078	3.189.666.653	3.114.371.548
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
		CS	1.927.511.864	2.211.423.313	2.495.334.762
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	194.694.654	202.855.104	182.581.919
		CS	194.694.654	202.855.104	182.581.919
	Continuità' del servizio scolastico	CP	335.336.327	334.091.846	304.817.394
		CS	335.336.327	334.091.846	304.817.394
	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	166.790.293	166.790.293	166.790.293
		CS	166.790.293	166.790.293	166.790.293
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	411.700.993	372.613.596	384.330.695
		CS	476.700.993	372.613.596	384.330.695
	Spese di personale per il programma	CP	4.574.001	4.618.029	4.678.441
		CS	4.574.001	4.618.029	4.678.441
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	255.827.759	229.442.882	242.701.672
		CS	305.827.759	229.442.882	242.701.672
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	129.211.625	116.465.077	123.701.569
		CS	144.211.625	116.465.077	123.701.569
	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	22.087.608	22.087.608	13.249.013
		CS	22.087.608	22.087.608	13.249.013
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	159.314.162	158.733.175	160.612.456
		CS	180.406.162	158.733.175	160.612.456
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	13.977.522	14.041.440	14.149.631
		CS	13.977.522	14.041.440	14.149.631
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	458.963	458.963	458.963
		CS	458.963	458.963	458.963
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	12.885.946	12.949.864	13.058.055
		CS	12.885.946	12.949.864	13.058.055
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	632.613	632.613	632.613
		CS	632.613	632.613	632.613
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	145.336.640	144.691.735	146.462.825
		CS	166.428.640	144.691.735	146.462.825
	Spese di personale per il programma	CP	22.589.626	22.861.836	23.153.454
		CS	22.589.626	22.861.836	23.153.454
	Gestione del personale	CP	40.474.089	41.351.394	41.300.164
		CS	50.474.089	41.351.394	41.300.164
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	82.272.925	80.478.505	82.009.207
		CS	93.364.925	80.478.505	82.009.207
	TOTALE	CP	52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
		CS	52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	50.712.788.593	48.662.865.018	47.493.654.915
	CS	51.058.880.593	48.662.865.018	47.493.528.782
FUNZIONAMENTO	CP	48.378.932.232	46.378.565.550	45.137.902.831
	CS	48.470.024.232	46.378.565.550	45.137.776.698
INTERVENTI	CP	910.418.602	913.310.426	931.438.438
	CS	950.418.602	913.310.426	931.438.438
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.423.437.759	1.370.989.042	1.424.313.646
	CS	1.638.437.759	1.370.989.042	1.424.313.646
Spese in conto capitale	CP	1.536.540.931	1.234.355.946	1.408.111.688
	CS	1.886.540.931	1.234.355.946	1.408.111.688
INVESTIMENTI	CP	1.536.540.931	1.234.355.946	1.408.111.688
	CS	1.886.540.931	1.234.355.946	1.408.111.688
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	52.249.329.524	49.897.220.964	48.901.766.603
	CS	52.945.421.524	49.897.220.964	48.901.640.470



TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

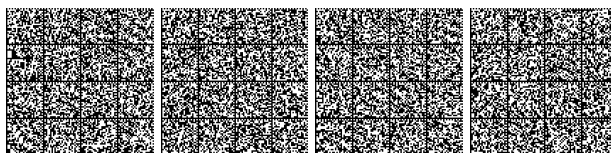


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.1	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	881.989.230	859.789.776	745.556.319
		CS	881.980.754	859.781.300	745.547.843
	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	CP	881.989.230	859.789.776	745.556.319
		CS	881.980.754	859.781.300	745.547.843
	Spese di personale per il programma	CP	605.602.688	584.288.837	585.316.945
		CS	605.594.212	584.280.361	585.308.469
	Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP	102.705	102.705	141.078
		CS	102.705	102.705	141.078
	Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	21.098.748	21.098.748	21.098.748
		CS	21.098.748	21.098.748	21.098.748
	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP	161.648.818	161.390.461	50.301.561
		CS	161.648.818	161.390.461	50.301.561
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP	59.818.445	59.191.199	55.956.177
		CS	59.818.445	59.191.199	55.956.177
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	33.717.826	33.717.826	32.741.810
		CS	33.717.826	33.717.826	32.741.810
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	15.127.366.833	14.891.832.447	15.184.177.422
		CS	15.127.366.833	14.890.051.447	15.182.246.422
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	CP	38.892.244	38.934.938	39.102.671
		CS	38.892.244	38.934.938	39.102.671
	Spese di personale per il programma	CP	32.382.337	32.554.161	32.722.347
		CS	32.382.337	32.554.161	32.722.347
	Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP	18.388	18.388	18.388
		CS	18.388	18.388	18.388
	Albo segretari comunali	CP	3.330.306	3.330.262	3.329.950
		CS	3.330.306	3.330.262	3.329.950
	Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP	3.161.213	3.032.127	3.031.986
		CS	3.161.213	3.032.127	3.031.986
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	CP	76.936.123	111.022.093	47.742.605
		CS	76.936.123	111.022.093	47.742.605
	Spese di personale per il programma	CP	32.657.829	30.545.788	30.318.370
		CS	32.657.829	30.545.788	30.318.370
	Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	7.168.312	6.856.362	6.838.497
		CS	7.168.312	6.856.362	6.838.497
	Servizi elettorali	CP	5.237.588	4.761.350	4.227.155
		CS	5.237.588	4.761.350	4.227.155
	Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP	172.387	172.333	172.323
		CS	172.387	172.333	172.323
	Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	CP	31.700.007	68.686.260	6.186.260
		CS	31.700.007	68.686.260	6.186.260
	Spese di personale per il programma	CP	15.011.538.466	14.741.875.416	15.097.332.146
		CS	15.011.538.466	14.740.094.416	15.095.401.146
	Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	4.196.671	3.547.848	3.597.256
		CS	4.196.671	3.547.848	3.597.256
	Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP	7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
		CS	7.724.566.455	7.870.134.806	8.082.405.722
	Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP	823.475.840	754.885.840	741.235.840
		CS	823.475.840	754.885.840	741.085.840
		CP	3.811.671.481	3.478.165.293	3.586.522.185
		CS	3.811.671.481	3.478.165.293	3.586.522.185

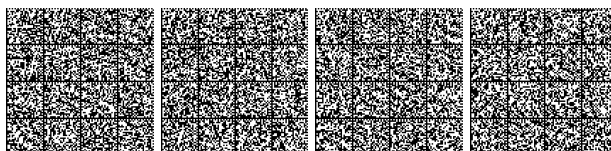


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
3.1	Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP	84.985.942	82.499.885	80.929.410
		CS	84.985.942	82.499.885	80.929.410
	Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP	18.371.551	18.371.551	18.371.551
		CS	18.371.551	18.371.551	18.371.551
	Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		CS	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	217.579	217.245	217.234
		CS	217.579	217.245	217.234
	Federalismo amministrativo	CP	120.933	120.933	120.933
		CS	120.933	120.933	120.933
	Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	2.253.432.014	2.273.432.015	2.323.432.015
		CS	2.253.432.014	2.271.651.015	2.321.651.015
	Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	280.000.000	250.000.000	250.000.000
		CS	280.000.000	250.000.000	250.000.000
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	9.110.095.102	8.785.074.233	8.490.065.130
		CS	9.145.658.355	8.785.074.233	8.491.565.130
	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	7.994.737.267	7.667.767.790	7.475.309.129
		CS	8.030.300.520	7.667.767.790	7.476.809.129
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	422.755.417	414.958.558	410.884.226
		CS	422.755.417	414.958.558	410.884.226
	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	6.240.357.157	6.232.832.701	6.200.047.808
		CS	6.240.357.157	6.232.832.701	6.200.047.808
	Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP	24.292.958	24.292.958	21.965.861
		CS	24.292.958	24.292.958	21.965.861
	Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP	82.011.641	78.869.858	77.375.872
		CS	82.011.641	78.869.858	77.375.872
	Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP	713.364.508	430.521.458	274.074.137
		CS	748.927.761	430.521.458	274.074.137
	Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP	354.456.947	350.595.194	356.235.426
		CS	354.456.947	350.595.194	357.735.426
	Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP	155.642.803	134.014.961	133.045.920
		CS	155.642.803	134.014.961	133.045.920
	Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP	1.855.836	1.682.102	1.679.879
		CS	1.855.836	1.682.102	1.679.879
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP	468.911.602	484.279.105	445.110.905
		CS	468.911.602	484.279.105	445.110.905
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP	146.286.724	145.673.931	145.673.931
		CS	146.286.724	145.673.931	145.673.931
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP	164.191.391	182.717.787	154.495.888
		CS	164.191.391	182.717.787	154.495.888
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	158.433.487	155.887.387	144.941.086
		CS	158.433.487	155.887.387	144.941.086
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP	646.446.233	633.027.338	569.645.096
		CS	646.446.233	633.027.338	569.645.096
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP	82.090.525	81.784.127	81.784.127
		CS	82.090.525	81.784.127	81.784.127
	Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP	12.711.159	12.585.131	12.585.131
		CS	12.711.159	12.585.131	12.585.131
	Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	189.736.032	177.740.279	125.829.720
		CS	189.736.032	177.740.279	125.829.720
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP	78.013.123	78.235.713	77.049.193
		CS	78.013.123	78.235.713	77.049.193
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	101.781.121	99.567.815	92.390.560
		CS	101.781.121	99.567.815	92.390.560

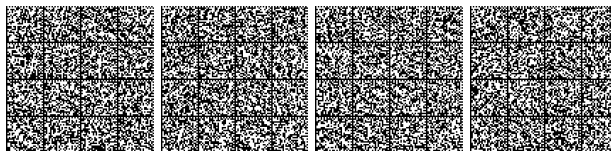


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
4.1	Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP	92.205.113	93.205.113	93.205.113
		CS	92.205.113	93.205.113	93.205.113
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP	89.909.160	89.909.160	86.801.252
		CS	89.909.160	89.909.160	86.801.252
	Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	4 Soccorso civile (8)	CP	3.040.523.378	2.943.973.437	2.774.990.966
		CS	3.239.764.936	2.943.973.437	2.774.990.966
	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP	8.290.449	8.122.825	6.894.471
		CS	8.290.449	8.122.825	6.894.471
	Spese di personale per il programma	CP	1.593.424	1.425.964	1.297.610
		CS	1.593.424	1.425.964	1.297.610
	Attività di difesa civile	CP	4.449.600	4.449.600	3.349.600
		CS	4.449.600	4.449.600	3.349.600
4.2	Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP	2.247.425	2.247.261	2.247.261
		CS	2.247.425	2.247.261	2.247.261
	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP	3.032.232.929	2.935.850.612	2.768.096.495
		CS	3.231.474.487	2.935.850.612	2.768.096.495
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	22.428.043	20.948.909	20.696.628
		CS	22.428.043	20.948.909	20.696.628
	Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
		CS	2.110.269.484	2.117.050.296	2.113.939.551
	Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	18.659.371	18.659.371	17.828.738
		CS	18.659.371	18.659.371	17.828.738
	Gestione del soccorso pubblico	CP	278.470.348	272.368.564	257.273.455
		CS	283.261.295	272.368.564	257.273.455
	Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	455.240	455.240	455.240
		CS	455.240	455.240	455.240
5.1	Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP	14.401.496	14.394.486	1.894.486
		CS	20.401.496	14.394.486	1.894.486
	Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP	98.731.360	98.731.360	98.731.360
		CS	98.731.360	98.731.360	98.731.360
	Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	13.243.812	8.196.105	8.196.105
		CS	13.243.812	8.196.105	8.196.105
	Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	460.573.775	370.046.281	234.080.932
		CS	649.024.386	370.046.281	234.080.932
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	2.139.867.178	2.091.819.827	1.992.054.327
		CS	2.399.990.415	2.091.819.827	1.992.054.327
	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	CP	2.139.867.178	2.091.819.827	1.992.054.327
		CS	2.399.990.415	2.091.819.827	1.992.054.327
5.1	Spese di personale per il programma	CP	28.001.530	26.185.522	25.971.442
		CS	28.001.530	26.185.522	25.971.442
	Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP	2.039.619.122	1.990.642.884	1.900.141.464
		CS	2.299.742.359	1.990.642.884	1.900.141.464
	Interventi di protezione sociale	CP	2.882.933	2.910.461	2.720.461
		CS	2.882.933	2.910.461	2.720.461
	Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP	8.302.310	11.019.677	1.659.677
		CS	8.302.310	11.019.677	1.659.677
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP	61.061.283	61.061.283	61.561.283
		CS	61.061.283	61.061.283	61.561.283

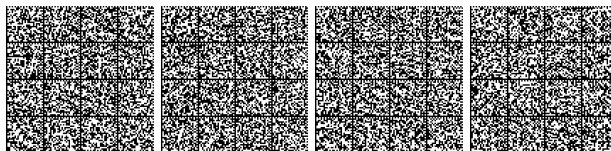


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
6.1	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	278.813.414	309.345.342	287.390.391
		CS	278.813.414	309.345.342	287.390.391
6.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	79.535.770	98.313.145	93.452.517
		CS	79.535.770	98.313.145	93.452.517
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	146.558	146.558	146.558
		CS	146.558	146.558	146.558
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	57.138.796	75.017.836	84.704.945
		CS	57.138.796	75.017.836	84.704.945
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	2.050.416	1.948.751	1.951.014
		CS	2.050.416	1.948.751	1.951.014
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	20.200.000	21.200.000	6.650.000
		CS	20.200.000	21.200.000	6.650.000
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	199.277.644	211.032.197	193.937.874
		CS	199.277.644	211.032.197	193.937.874
	Spese di personale per il programma	CP	91.504.869	87.367.061	86.663.903
		CS	91.504.869	87.367.061	86.663.903
	Gestione del personale	CP	33.467.914	33.556.731	33.464.665
		CS	33.467.914	33.556.731	33.464.665
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	74.304.861	90.108.405	73.809.306
		CS	74.304.861	90.108.405	73.809.306
	TOTALE	CP	30.578.655.135	29.881.835.062	29.474.234.555
		CS	31.073.574.707	29.880.045.586	29.473.795.079



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	26.038.771.378	25.811.988.375	25.607.681.125
	CS	26.295.893.160	25.810.198.899	25.607.241.649
FUNZIONAMENTO	CP	11.710.877.962	11.605.032.638	11.407.067.669
	CS	11.710.869.486	11.605.024.162	11.408.559.193
INTERVENTI	CP	14.112.361.749	13.991.712.753	13.997.080.880
	CS	14.369.492.007	13.989.931.753	13.995.149.880
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	215.531.667	215.242.984	203.532.576
	CS	215.531.667	215.242.984	203.532.576
Spese in conto capitale	CP	4.518.349.015	4.047.115.752	3.842.612.510
	CS	4.756.146.805	4.047.115.752	3.842.612.510
INVESTIMENTI	CP	4.513.349.015	4.041.115.752	3.842.612.510
	CS	4.751.146.805	4.041.115.752	3.842.612.510
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	6.000.000	<<
	CS	5.000.000	6.000.000	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	21.544.742	22.740.935	23.950.920
	CS	21.544.742	22.740.935	23.950.920
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	21.544.742	22.740.935	23.950.920
	CS	21.544.742	22.740.935	23.950.920
TOTALE	CP	30.578.665.135	29.881.845.062	29.474.244.555
	CS	31.073.584.707	29.880.055.586	29.473.805.079



ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

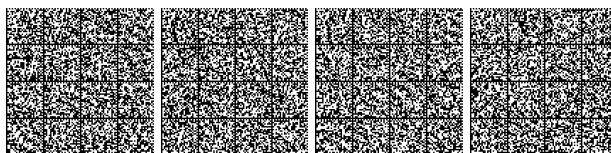


080/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001	MINISTERO DELL'INTERNO 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819
-----------	---	---



TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	2.496.560.522	2.354.072.652	2.328.147.191
		CS	2.571.578.619	2.375.872.652	2.328.147.191
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	19.169.143	19.182.360	19.186.120
		CS	19.169.143	19.182.360	19.186.120
		CP	13.758.486	13.751.703	13.745.463
		CS	13.758.486	13.751.703	13.745.463
		CP	5.410.657	5.430.657	5.440.657
		CS	5.410.657	5.430.657	5.440.657
1.5	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	CP	751.997.437	582.386.771	589.611.810
		CS	775.015.534	602.386.771	589.611.810
		CP	3.085.771	3.138.179	3.177.131
		CS	3.085.771	3.138.179	3.177.131
		CP	36.217.126	36.517.126	56.517.126
		CS	36.217.126	36.517.126	56.517.126
		CP	666.158.933	498.095.859	485.281.946
		CS	689.177.030	518.095.859	485.281.946
1.6	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	46.535.607	44.635.607	44.635.607
		CS	46.535.607	44.635.607	44.635.607
		CP	323.367.955	296.403.120	272.326.801
		CS	323.367.955	296.403.120	272.326.801
		CP	5.837.914	5.941.642	6.018.859
		CS	5.837.914	5.941.642	6.018.859
		CP	59.574.078	55.202.581	55.259.653
		CS	59.574.078	55.202.581	55.259.653
		CP	11.182.091	7.352.581	7.329.473
		CS	11.182.091	7.352.581	7.329.473
1.7	Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	CP	118.615.667	105.748.111	105.310.611
		CS	118.615.667	105.748.111	105.310.611
		CP	128.158.205	122.158.205	98.408.205
		CS	128.158.205	122.158.205	98.408.205
		CP	44.214.291	20.354.508	14.694.880
		CS	44.214.291	20.354.508	14.694.880
		CP	3.248.568	3.306.439	3.347.913
		CS	3.248.568	3.306.439	3.347.913
		CP	37.704.310	13.577.192	8.381.742
		CS	37.704.310	13.577.192	8.381.742
1.9	Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	CP	3.261.413	3.470.877	2.965.225
		CS	3.261.413	3.470.877	2.965.225
		CP	111.694.129	140.337.675	100.334.965
		CS	113.694.129	142.137.675	100.334.965
		CP	3.100.358	3.152.444	3.191.159
		CS	3.100.358	3.152.444	3.191.159
		CP	244.650	244.650	244.650
		CS	244.650	244.650	244.650
1.10	Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	CP	108.349.121	136.940.581	96.899.156
		CS	110.349.121	138.740.581	96.899.156
		CP	955.156.698	962.435.244	967.705.149
		CS	955.156.698	962.435.244	967.705.149
		CP	3.000.977	3.054.624	3.094.540
		CS	3.000.977	3.054.624	3.094.540
		CP	923.895.313	923.745.036	923.613.371
		CS	923.895.313	923.745.036	923.613.371



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.11	Cooperazione internazionale	CP	23.946.044	31.321.220	36.682.874
		CS	23.946.044	31.321.220	36.682.874
	Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	CP	4.314.364	4.314.364	4.314.364
		CS	4.314.364	4.314.364	4.314.364
	Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)	CP	46.371.954	46.439.540	36.526.871
		CS	46.371.954	46.439.540	36.526.871
	Spese di personale per il programma	CP	5.141.964	5.233.778	5.302.085
		CS	5.141.964	5.233.778	5.302.085
	Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	CP	20.873.275	20.849.297	20.870.547
		CS	20.873.275	20.849.297	20.870.547
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	CP	20.356.715	20.356.465	10.354.239
		CS	20.356.715	20.356.465	10.354.239
1.12	Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	CP	21.629.160	21.386.367	12.474.092
		CS	21.629.160	21.386.367	12.474.092
	Spese di personale per il programma	CP	7.018.955	7.136.367	7.224.092
		CS	7.018.955	7.136.367	7.224.092
1.13	Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	CP	14.610.205	14.250.000	5.250.000
		CS	14.610.205	14.250.000	5.250.000
	Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23)	CP	222.959.755	265.147.067	315.286.503
		CS	272.959.755	265.147.067	315.286.503
	Spese di personale per il programma	CP	571.331	581.532	589.121
		CS	571.331	581.532	589.121
	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	CP	222.388.424	264.565.535	314.697.382
		CS	272.388.424	264.565.535	314.697.382
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	100.619.675	89.322.140	83.735.803
		CS	100.619.675	89.322.140	83.735.803
	Indirizzo politico (32.2)	CP	29.734.501	19.031.486	15.892.173
		CS	29.734.501	19.031.486	15.892.173
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	385.798	385.798	385.798
		CS	385.798	385.798	385.798
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	15.048.957	15.245.942	15.106.629
		CS	15.048.957	15.245.942	15.106.629
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	399.746	399.746	399.746
		CS	399.746	399.746	399.746
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	13.900.000	3.000.000	<<
		CS	13.900.000	3.000.000	<<
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	70.885.174	70.290.654	67.843.630
		CS	70.885.174	70.290.654	67.843.630
	Spese di personale per il programma	CP	36.382.827	35.711.325	35.464.996
		CS	36.382.827	35.711.325	35.464.996
	Gestione del personale	CP	9.220.455	9.237.395	9.237.395
		CS	9.220.455	9.237.395	9.237.395
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	8.900.983	8.966.040	8.966.515
		CS	8.900.983	8.966.040	8.966.515
	Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	CP	16.380.909	16.375.894	14.174.724
		CS	16.380.909	16.375.894	14.174.724
5.1	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	1.109.236.772	818.896.758	828.302.925
		CS	1.109.236.772	818.896.758	828.302.925
	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	CP	367.512.090	308.478.485	367.398.396
		CS	367.512.090	308.478.485	367.398.396
	Spese di personale per il programma	CP	6.278.145	6.387.400	6.468.320
		CS	6.278.145	6.387.400	6.468.320
	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	CP	60.292.965	61.150.105	63.989.096
		CS	60.292.965	61.150.105	63.989.096

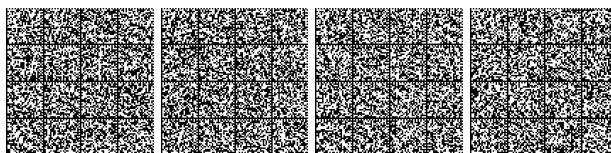


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

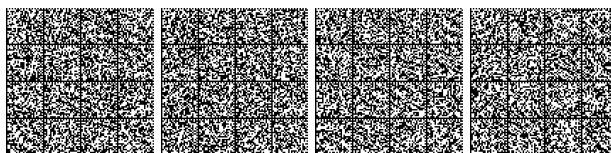
090/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
5.2	Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP	300.940.980	240.940.980	296.940.980
		CS	300.940.980	240.940.980	296.940.980
	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	CP	741.724.682	510.418.273	460.904.529
		CS	741.724.682	510.418.273	460.904.529
	Spese di personale per il programma	CP	7.252.953	7.382.545	7.478.870
		CS	7.252.953	7.382.545	7.478.870
	Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP	680.045.759	420.451.985	420.448.171
		CS	680.045.759	420.451.985	420.448.171
	Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP	4.614.359	46.134.642	9.128.387
		CS	4.614.359	46.134.642	9.128.387
	Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	CP	4.843.073	4.843.073	4.843.073
		CS	4.843.073	4.843.073	4.843.073
	Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	CP	44.968.538	31.606.028	19.006.028
		CS	44.968.538	31.606.028	19.006.028
	TOTALE	CP	3.706.416.969	3.262.291.550	3.240.185.919
		CS	3.781.435.066	3.284.091.550	3.240.185.919



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	1.159.275.128	1.140.383.923	1.139.654.061
	CS	1.159.275.128	1.140.383.923	1.139.654.061
FUNZIONAMENTO	CP	231.430.065	227.717.217	198.981.089
	CS	231.430.065	227.717.217	198.981.089
INTERVENTI	CP	918.770.877	905.154.535	933.050.907
	CS	918.770.877	905.154.535	933.050.907
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	8.510.384	6.986.324	7.136.324
	CS	8.510.384	6.986.324	7.136.324
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	563.802	525.847	485.741
	CS	563.802	525.847	485.741
Spese in conto capitale	CP	2.546.243.186	2.120.971.018	2.099.555.143
	CS	2.621.261.283	2.142.771.018	2.099.555.143
INVESTIMENTI	CP	2.524.243.186	2.107.971.018	2.089.555.143
	CS	2.599.261.283	2.129.771.018	2.089.555.143
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	22.000.000	13.000.000	10.000.000
	CS	22.000.000	13.000.000	10.000.000
Rimborso passività finanziarie	CP	898.655	936.609	976.715
	CS	898.655	936.609	976.715
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	898.655	936.609	976.715
	CS	898.655	936.609	976.715
TOTALE	CP	3.706.416.969	3.262.291.550	3.240.185.919
	CS	3.781.435.066	3.284.091.550	3.240.185.919



TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

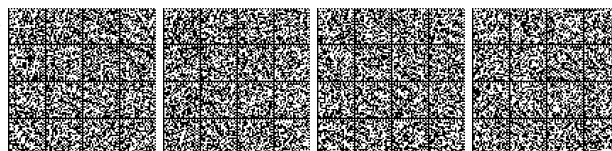


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	7.267.214.934	6.025.835.910	6.395.529.221
		CS	7.344.668.818	5.282.569.807	6.575.540.118
1.1	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	CP	4.983.011.329	4.882.777.089	5.538.762.039
		CS	5.060.935.213	4.149.510.986	5.538.795.936
		CP	17.956.526	18.216.150	18.820.088
		CS	17.956.526	18.216.150	18.820.088
		CP	1.599.065.951	1.908.215.918	2.184.629.492
		CS	1.633.689.835	1.168.215.918	2.184.629.492
		CP	947.652.143	494.392.412	515.274.267
		CS	947.652.143	494.426.309	515.308.164
		CP	1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766
		CS	1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766
		CP	68.291.640	19.365.975	15.156.910
		CS	61.591.640	26.065.975	15.156.910
		CP	238.437.640	129.110.516	178.110.516
		CS	288.437.640	129.110.516	178.110.516
		CP	780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
		CS	780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
1.2	Sistemi idrici e idraulici (14.5)	CP	339.392.249	402.699.878	315.223.053
		CS	348.892.249	392.699.878	495.223.053
		CP	9.125.694	9.598.964	10.245.839
		CS	9.125.694	9.598.964	10.245.839
		CP	5.414.961	3.815.524	3.815.485
		CS	5.414.961	3.815.524	3.815.485
		CP	324.851.594	389.285.390	301.161.729
		CS	334.351.594	379.285.390	481.161.729
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	10.758.136	11.032.938	11.516.515
		CS	10.758.136	11.032.938	11.493.515
		CP	8.190.600	8.494.382	8.977.959
		CS	8.190.600	8.494.382	8.977.959
		CP	2.567.536	2.538.556	2.538.556
		CS	2.567.536	2.538.556	2.515.556
1.4	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP	1.934.053.220	729.326.005	530.027.614
		CS	1.924.083.220	729.326.005	530.027.614
		CP	88.849.381	86.725.288	84.556.617
		CS	88.849.381	86.725.288	84.556.617
		CP	754.500.925	133.468.608	32.138.572
		CS	754.500.925	133.468.608	32.138.572
		CP	375.551.761	300.122.808	205.258.373
		CS	365.581.761	300.122.808	205.258.373
		CP	87.186.490	44.638.917	44.491.465
		CS	87.186.490	44.638.917	44.491.465
		CP	457.711.633	94.882.542	94.882.542
		CS	457.711.633	94.882.542	94.882.542
		CP	15.503.399	14.180.140	13.638.097
		CS	15.503.399	14.180.140	13.638.097
		CP	61.786.316	16.307.702	16.061.948
		CS	61.786.316	16.307.702	16.061.948
		CP	92.963.315	39.000.000	39.000.000
		CS	92.963.315	39.000.000	39.000.000
2.1	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
		CS	11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	CP	330.304.959	300.963.689	294.028.821
		CS	330.304.959	300.855.189	293.820.321
	Spese di personale per il programma	CP	149.047.947	145.594.970	142.922.704
		CS	149.047.947	145.594.970	142.922.704

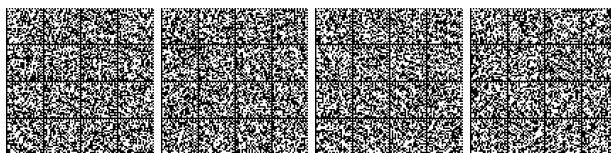


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
2.2	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	151.319.904	125.006.717	124.744.115
		CS	151.319.904	124.906.717	124.544.115
	Interventi per la sicurezza stradale	CP	29.937.108	30.362.002	26.362.002
		CS	29.937.108	30.353.502	26.353.502
	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	63.169.916	63.342.438	57.446.527
		CS	63.169.916	63.342.438	57.446.527
	Spese di personale per il programma	CP	2.908.883	3.081.405	3.170.494
		CS	2.908.883	3.081.405	3.170.494
	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	60.261.033	60.261.033	54.276.033
		CS	60.261.033	60.261.033	54.276.033
2.3	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	293.775.679	325.130.688	345.758.082
		CS	293.775.679	325.130.688	345.758.082
	Spese di personale per il programma	CP	5.028.716	5.082.873	5.064.701
		CS	5.028.716	5.082.873	5.064.701
	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	111.626.502	54.544.290	80.544.290
		CS	111.626.502	54.544.290	80.544.290
	Interventi in materia di autotrasporto	CP	177.120.461	265.503.525	260.149.091
		CS	177.120.461	265.503.525	260.149.091
	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
		CS	1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
2.4	Spese di personale per il programma	CP	3.662.353	3.867.451	4.134.180
		CS	3.662.353	3.867.451	4.134.180
	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700
		CS	1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700
	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	93.323.178	93.320.986	93.320.986
		CS	93.323.178	93.320.986	93.320.986
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	1.453.245.879	1.151.400.954	755.034.777
		CS	1.453.245.849	1.151.400.924	755.034.747
	Spese di personale per il programma	CP	9.292.117	8.447.971	7.562.989
		CS	9.292.117	8.447.971	7.562.989
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	343.606.902	330.952.831	297.631.334
		CS	343.606.902	330.952.831	297.631.334
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	71.373.642	53.598.986	34.598.986
		CS	71.373.642	53.598.986	34.598.986
	Infrastrutture portuali	CP	1.021.963.020	751.390.968	408.231.270
		CS	1.021.963.020	751.390.968	408.231.270
	Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	7.010.198	7.010.198	7.010.198
		CS	7.010.168	7.010.168	7.010.168
	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
		CS	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
2.6	Spese di personale per il programma	CP	4.172.638	4.330.487	4.271.652
		CS	4.172.638	4.330.487	4.271.652
	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
		CS	6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
		CS	2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	110.099.370	123.310.757	58.310.757
		CS	110.099.370	123.310.757	58.310.757
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	510.856.941	535.576.289	496.930.710
		CS	510.856.941	535.576.289	496.930.710
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	510.856.941	535.576.289	496.930.710
		CS	510.856.941	535.576.289	496.930.710
	Spese di personale per il programma	CP	6.148.913	6.258.632	6.697.074
		CS	6.148.913	6.258.632	6.697.074
	Edilizia residenziale sociale	CP	497.076.403	521.686.032	482.602.011
		CS	497.076.403	521.686.032	482.602.011



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

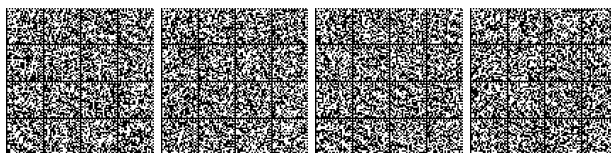
100/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP	7.631.625	7.631.625	7.631.625
		CS	7.631.625	7.631.625	7.631.625
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	914.640.884	937.141.109	961.497.019
		CS	914.640.884	937.141.109	961.143.595
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	914.640.884	937.141.109	961.497.019
		CS	914.640.884	937.141.109	961.143.595
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	652.505.469	661.883.184	685.329.418
		CS	652.505.469	661.883.184	685.329.418
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	14.501.421	13.065.994	11.560.342
		CS	14.501.421	13.065.994	11.560.342
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	1.389.545	1.389.545	1.106.351
		CS	1.389.545	1.389.545	1.106.351
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	9.280.204	7.580.204	7.580.204
		CS	9.280.204	7.580.204	7.580.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	57.482.872	51.968.221	54.832.523
		CS	57.482.872	51.968.221	54.479.099
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	54.959.500	54.957.308	54.956.145
		CS	54.959.500	54.957.308	54.956.145
	Sicurezza e controllo della navigazione	CP	20.859.174	20.325.424	30.325.424
		CS	20.859.174	20.325.424	30.325.424
	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	103.662.699	125.971.229	115.806.612
		CS	103.662.699	125.971.229	115.806.612
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	163.917.921	186.204.567	149.423.360
		CS	313.917.921	186.204.567	149.301.221
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	52.130.897	73.583.990	42.947.211
		CS	52.130.897	73.583.990	42.947.211
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	413.880	413.880	413.880
		CS	413.880	413.880	413.880
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	24.176.071	23.629.164	23.792.385
		CS	24.176.071	23.629.164	23.792.385
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	958.032	958.032	958.032
		CS	958.032	958.032	958.032
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	26.582.914	48.582.914	17.782.914
		CS	26.582.914	48.582.914	17.782.914
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	111.787.024	112.620.577	106.476.149
		CS	261.787.024	112.620.577	106.354.010
	Spese di personale per il programma	CP	35.974.183	36.109.085	36.910.551
		CS	35.974.183	36.109.085	36.880.703
	Gestione del personale	CP	36.455.670	36.442.050	36.365.791
		CS	36.455.670	36.442.050	36.273.500
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	29.578.564	30.352.136	24.244.064
		CS	29.578.564	30.352.136	24.244.064
	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	7.669.103	7.611.414	6.919.851
		CS	7.669.103	7.611.414	6.919.851
	Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	CP	2.109.504	2.105.892	2.035.892
		CS	152.109.504	2.105.892	2.035.892
	TOTALE	CP	20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
		CS	20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

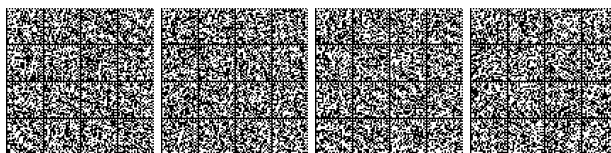


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	7.958.361.368	7.603.419.367	7.626.099.355
	CS	7.958.361.338	7.603.344.734	7.625.426.159
FUNZIONAMENTO	CP	1.406.629.057	1.407.079.462	1.423.616.544
	CS	1.406.629.027	1.407.004.829	1.423.035.639
INTERVENTI	CP	6.513.229.608	6.158.571.445	6.174.033.851
	CS	6.513.229.608	6.158.571.445	6.174.033.851
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	38.502.703	37.768.460	28.448.960
	CS	38.502.703	37.768.460	28.356.669
Spese in conto capitale	CP	12.768.343.689	11.043.255.462	10.554.522.484
	CS	12.995.797.573	10.299.955.462	10.734.522.484
INVESTIMENTI	CP	12.557.031.247	10.925.768.806	10.484.035.828
	CS	12.734.485.131	10.182.468.806	10.664.035.828
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	42.000.000	55.000.000	35.000.000
	CS	42.000.000	55.000.000	35.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	169.312.442	62.486.656	35.486.656
	CS	219.312.442	62.486.656	35.486.656
TOTALE	CP	20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS	20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643



ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



100/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLI N. 2122,2123)	
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2056, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2155, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2259, 2309	

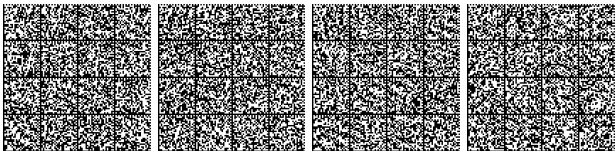


TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

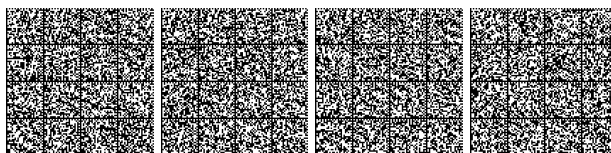


MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.1	1 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.562.877.123	2.645.759.430	2.594.043.137
		CS	2.812.877.123	2.715.759.430	2.664.027.576
	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	2.562.877.123	2.645.759.430	2.594.043.137
		CS	2.812.877.123	2.715.759.430	2.664.027.576
	Spese di personale per il programma	CP	5.148.639	4.961.309	4.929.093
		CS	5.148.639	4.961.309	4.929.093
	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	68.068.526	94.126.196	86.192.119
		CS	68.068.526	94.126.196	86.192.119
	Contributi alle attivita' di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	2.347.046.304	2.427.955.805	2.403.105.805
		CS	2.347.046.304	2.497.955.805	2.473.097.294
	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	142.613.654	118.716.120	99.816.120
		CS	392.613.654	118.716.120	99.809.070
2.1	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	11.446.297.146	11.472.304.500	11.127.715.424
		CS	11.514.477.044	11.480.303.878	11.127.725.424
	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	CP	912.432.892	891.362.559	508.670.772
		CS	922.613.412	891.362.559	508.670.772
	Spese di personale per il programma	CP	4.303.595	4.232.030	4.118.663
		CS	4.303.595	4.232.030	4.118.663
	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	621.920.766	589.501.980	332.503.560
		CS	621.920.766	589.501.980	332.503.560
	Promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative presso universita' e collegi universitari	CP	119.846.161	115.255.722	27.255.722
		CS	129.846.161	115.255.722	27.255.722
	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	166.362.370	182.372.827	144.792.827
		CS	166.542.890	182.372.827	144.792.827
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	CP	700.541.215	707.870.578	719.016.708
		CS	700.541.215	707.870.578	719.016.708
	Spese di personale per il programma	CP	445.428	467.857	417.485
		CS	445.428	467.857	417.485
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	469.386.648	469.583.149	469.779.651
		CS	469.386.648	469.583.149	469.779.651
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	112.321.248	112.321.248	112.321.248
		CS	112.321.248	112.321.248	112.321.248
	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	63.287.309	65.397.222	65.397.222
		CS	63.287.309	65.397.222	65.397.222
	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	21.125.529	26.126.049	37.126.049
		CS	21.125.529	26.126.049	37.126.049
2.3	Continuita' del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	29.975.053	29.975.053	29.975.053
		CS	29.975.053	29.975.053	29.975.053
	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	9.574.549.020	9.580.660.248	9.607.851.653
		CS	9.632.548.398	9.588.659.626	9.607.861.653
	Spese di personale per il programma	CP	4.042.575	3.942.209	4.044.612
		CS	4.042.575	3.942.209	4.044.612
	Finanziamento delle universita' statali	CP	9.198.760.621	9.257.434.648	9.281.623.648
		CS	9.198.759.999	9.257.434.026	9.281.633.632
	Contributi a favore delle universita' non statali	CP	95.570.614	98.479.349	98.479.349
		CS	95.570.614	98.479.349	98.479.365
2.3	Interventi di edilizia universitaria	CP	260.971.783	205.172.855	208.072.855
		CS	318.971.783	213.172.855	208.072.855
	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	8.224.514	8.652.275	8.652.275
		CS	8.224.514	8.652.275	8.652.275
	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	6.978.913	6.978.912	6.978.914
		CS	6.978.913	6.978.912	6.978.914

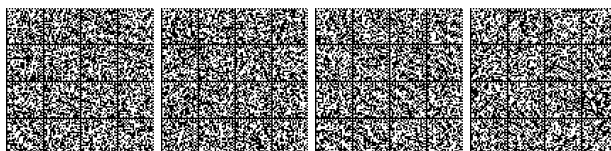


MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
2.4	Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	CP	12.177.658	12.346.162	12.407.151
		CS	12.177.658	12.346.162	12.407.151
	Spese di personale per il programma	CP	11.220.765	11.369.837	11.430.826
		CS	11.220.765	11.369.837	11.430.826
	Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	CP	956.893	976.325	976.325
		CS	956.893	976.325	976.325
2.5	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	CP	246.596.361	280.064.953	279.769.140
		CS	246.596.361	280.064.953	279.769.140
	Spese di personale per il programma	CP	3.105.996	3.105.722	3.173.432
		CS	3.105.996	3.105.722	3.173.432
	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	21.788.056	22.151.725	21.788.202
		CS	21.788.056	22.151.725	21.788.202
	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	206.167.198	239.169.367	239.169.367
		CS	206.167.198	239.169.367	239.169.367
	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	15.535.111	15.638.139	15.638.139
		CS	15.535.111	15.638.139	15.638.139
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	60.648.712	62.052.266	54.086.231
		CS	60.648.712	62.052.266	54.094.262
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.627.482	9.616.935	9.697.148
		CS	9.627.482	9.616.935	9.697.148
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	80.541	80.541	80.541
		CS	80.541	80.541	80.541
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.180.109	9.169.325	9.249.538
		CS	9.180.109	9.169.325	9.249.538
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	366.832	367.069	367.069
		CS	366.832	367.069	367.069
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	51.021.230	52.435.331	44.389.083
		CS	51.021.230	52.435.331	44.397.114
	Spese di personale per il programma	CP	4.788.909	4.744.283	4.698.035
		CS	4.788.909	4.744.283	4.706.066
	Gestione del personale	CP	3.922.846	4.425.215	4.425.215
		CS	3.922.846	4.425.215	4.425.215
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	42.309.475	43.265.833	35.265.833
		CS	42.309.475	43.265.833	35.265.833
	TOTALE	CP	14.069.822.981	14.180.116.196	13.775.844.792
		CS	14.388.002.879	14.258.115.574	13.845.847.262



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	10.990.572.973	11.019.126.159	10.693.848.925
	CS	11.000.572.351	11.089.125.537	10.763.851.395
FUNZIONAMENTO	CP	973.637.072	975.984.093	874.243.687
	CS	983.636.450	1.045.983.471	944.246.157
INTERVENTI	CP	10.008.624.472	10.033.767.850	9.811.416.850
	CS	10.008.624.472	10.033.767.850	9.811.416.850
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	5.682.897	6.924.176	5.924.176
	CS	5.682.897	6.924.176	5.924.176
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	2.628.532	2.450.040	2.264.212
	CS	2.628.532	2.450.040	2.264.212
Spese in conto capitale	CP	3.074.899.627	3.156.461.165	3.077.281.165
	CS	3.383.080.147	3.164.461.165	3.077.281.165
INVESTIMENTI	CP	3.049.899.627	3.131.461.165	3.077.281.165
	CS	3.358.080.147	3.139.461.165	3.077.281.165
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	25.000.000	25.000.000	<<
	CS	25.000.000	25.000.000	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	4.350.381	4.528.872	4.714.702
	CS	4.350.381	4.528.872	4.714.702
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	4.350.381	4.528.872	4.714.702
	CS	4.350.381	4.528.872	4.714.702
TOTALE	CP	14.069.822.981	14.180.116.196	13.775.844.792
	CS	14.388.002.879	14.258.115.574	13.845.847.262

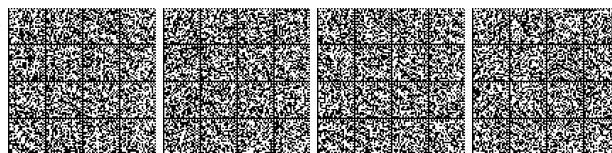
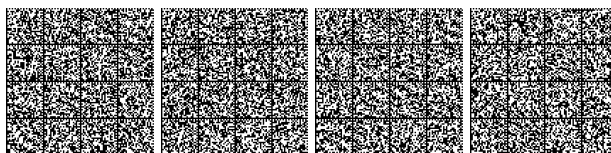


TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

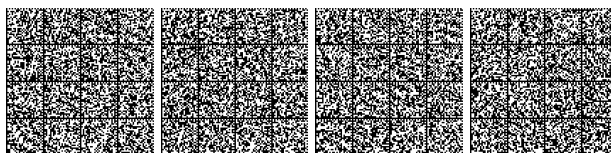


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	27.446.256.339	27.173.389.413	27.070.464.664
		CS	27.720.022.024	27.206.292.413	27.087.121.577
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	7.228.550.494	7.333.263.721	7.312.042.856
		CS	7.232.369.782	7.333.343.721	7.302.857.323
		CP	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.503.402
		CS	6.369.747.293	6.459.721.314	6.479.237.869
		CP	354.809.721	356.463.467	343.721.482
		CS	354.809.721	356.463.467	334.721.482
		CP	122.650.927	122.006.352	118.504.773
		CS	122.730.927	122.086.352	118.584.773
		CP	17.261.198	17.257.323	16.249.604
		CS	17.813.658	17.257.323	16.249.604
		CP	296.063.991	309.197.901	290.622.901
		CS	296.063.991	309.197.901	290.622.901
		CP	68.017.364	68.617.364	63.440.694
		CS	68.017.364	68.617.364	63.440.694
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	CP	<<	<<	<<
		CS	3.186.828	<<	<<
		CP	5.879.099.300	5.713.589.986	5.740.132.042
		CS	5.899.102.300	5.713.592.986	5.708.741.443
		CP	5.287.052.998	5.194.540.642	5.220.845.896
		CS	5.287.052.998	5.194.540.642	5.187.410.249
		CP	2.394.160	2.388.831	2.359.412
		CS	2.394.160	2.388.831	2.359.412
		CP	8.686.003	5.683.752	5.672.143
		CS	8.686.003	5.683.752	5.672.143
		CP	15.660.339	15.344.654	15.307.796
		CS	15.660.339	15.344.654	15.307.796
		CP	454.679.117	453.333.005	453.145.572
		CS	474.682.117	453.336.005	455.143.446
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	CP	68.646.656	<<	<<
		CS	68.646.656	<<	<<
		CP	41.980.027	42.299.102	42.801.223
		CS	41.980.027	42.299.102	42.848.397
		CP	2.313.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
		CS	2.317.325.305	2.280.685.042	2.287.930.316
		CP	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
		CS	2.015.317.746	2.031.963.330	2.042.783.449
		CP	2.535.810	2.533.810	2.516.404
		CS	2.535.810	2.533.810	2.516.404
		CP	11.012.644	8.794.478	8.110.669
		CS	11.012.644	8.794.478	8.110.669
		CP	12.850.339	12.849.739	12.663.162
		CS	12.850.339	12.849.739	12.663.162
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	206.779.425	204.986.380	202.373.564
		CS	206.779.425	204.986.380	202.373.564
		CP	45.855.104	<<	<<
		CS	49.855.104	<<	<<
		CP	18.974.237	19.557.305	19.483.068
		CS	18.974.237	19.557.305	19.483.068
		CP	2.864.090.786	2.761.871.967	2.756.970.849
		CS	2.874.215.786	2.761.871.967	2.756.054.799
		CP	2.482.478.347	2.459.538.374	2.458.078.441
		CS	2.482.628.347	2.459.538.374	2.458.078.441

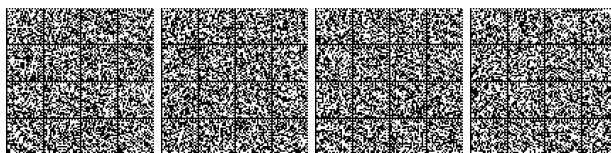


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.5	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	2.050.911	2.050.911	1.985.889
		CS	2.050.911	2.050.911	1.760.889
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	32.513.660	29.983.699	29.968.047
		CS	33.243.660	29.983.699	30.587.900
	Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	29.110.280	26.306.055	22.280.441
		CS	30.000.280	26.306.055	22.280.441
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	214.455.618	210.940.372	212.000.466
		CS	222.810.618	210.940.372	212.400.466
	Trasporto aereo di Stato	CP	36.307.125	17.561.619	17.216.670
		CS	36.307.125	17.561.619	17.216.670
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	51.583.908	<<	<<
		CS	51.583.908	<<	<<
	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	15.590.937	15.490.937	15.440.895
		CS	15.590.937	15.490.937	13.729.992
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	8.013.022.957	8.049.266.532	7.901.019.362
		CS	8.242.110.766	8.082.086.532	7.959.719.362
1.9	Spese di personale per il programma	CP	322.826.443	330.181.509	333.632.648
		CS	322.826.443	330.181.509	333.632.648
	Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP	1.925.827	1.819.438	1.811.388
		CS	1.925.827	1.819.438	1.811.388
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	7.459.291.708	7.504.383.224	7.347.174.553
		CS	7.686.588.780	7.537.203.224	7.405.874.553
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	47.475.987	43.355.239	43.060.693
		CS	47.475.987	43.355.239	43.060.693
	Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP	93.258.051	89.207.846	89.220.846
		CS	95.048.788	89.207.846	89.220.846
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	77.158.576	69.835.942	75.788.303
		CS	77.158.576	69.835.942	75.788.303
	Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP	11.086.365	10.483.334	10.330.931
		CS	11.086.365	10.483.334	10.330.931
	Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	CP	1.148.167.497	1.034.712.165	1.072.369.239
		CS	1.154.898.085	1.034.712.165	1.071.818.334
2.1	Spese di personale per il programma	CP	689.404.761	674.698.454	697.775.081
		CS	689.404.761	674.698.454	697.775.081
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP	1.556.646	1.556.646	1.556.746
		CS	1.556.646	1.556.646	1.556.746
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	153.850.442	159.849.442	159.901.580
		CS	153.850.442	159.849.442	159.901.580
	Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	3.187.562	3.187.562	3.150.327
		CS	3.187.562	3.187.562	3.150.327
	Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	197.044.845	126.364.754	133.663.057
		CS	202.556.893	126.364.754	133.663.057
	Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	68.604.402	69.055.307	76.322.448
		CS	68.604.402	69.055.307	75.771.543
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	34.518.839	<<	<<
		CS	35.737.379	<<	<<
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	501.196.302	512.855.872	523.594.764
		CS	501.196.302	512.855.872	607.491.270
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	CP	501.196.302	512.855.872	523.594.764
		CS	501.196.302	512.855.872	607.491.270
	Spese di personale per il programma	CP	457.621.157	470.158.889	482.759.683
		CS	457.621.157	470.158.889	567.067.469



MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
3.1	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	7.135.707	7.044.955	6.864.050
		CS	7.135.707	7.044.955	6.484.050
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	2.890.562	2.891.404	2.962.941
		CS	2.890.562	2.891.404	2.959.790
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	9.482.162	9.477.406	9.287.406
		CS	9.482.162	9.477.406	9.287.406
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	7.345.095	7.289.500	7.176.405
		CS	7.345.095	7.289.500	7.148.276
	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	16.721.619	15.993.718	14.544.279
		CS	16.721.619	15.993.718	14.544.279
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.236.759.733	1.189.248.583	1.151.389.768
		CS	1.266.759.733	1.189.248.583	1.099.692.571
	Indirizzo politico (32.2)	CP	34.223.180	48.314.153	34.398.989
		CS	34.223.180	48.314.153	34.398.989
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	161.868	161.868	170.164
		CS	161.868	161.868	170.164
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	32.476.099	32.667.072	32.530.360
		CS	32.476.099	32.667.072	32.530.360
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.585.213	1.585.213	1.598.465
		CS	1.585.213	1.585.213	1.598.465
3.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	<<	13.900.000	100.000
		CS	<<	13.900.000	100.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	724.062.181	663.005.568	562.034.338
		CS	724.062.181	663.005.568	510.375.766
	Spese di personale per il programma	CP	109.538.159	110.096.176	109.613.068
		CS	109.538.159	110.096.176	109.613.068
	Gestione del personale	CP	79.668.183	79.668.183	79.668.183
		CS	79.668.183	79.668.183	79.668.183
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	218.845.542	150.479.498	47.901.361
		CS	218.845.542	150.479.498	47.901.361
3.3	Cooperazione Internazionale	CP	256.804.041	256.823.983	254.913.807
		CS	256.804.041	256.823.983	254.913.807
	Attività di supporto istituzionale	CP	59.206.256	65.937.728	69.937.919
		CS	59.206.256	65.937.728	18.279.347
	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	CP	478.474.372	477.928.862	554.956.441
		CS	508.474.372	477.928.862	554.917.816
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari	CP	60.412.372	59.866.862	58.063.641
		CS	60.412.372	59.866.862	58.063.641
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	73.062.000	73.062.000	74.312.000
		CS	73.062.000	73.062.000	74.312.000
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	345.000.000	345.000.000	422.580.800
		CS	375.000.000	345.000.000	422.542.175
	TOTALE	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
		CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

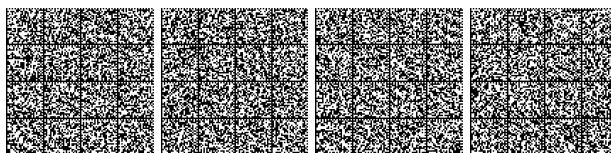


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	21.210.280.725	20.895.442.253	20.944.963.741
	CS	21.281.830.896	20.895.525.253	20.937.457.129
FUNZIONAMENTO	CP	20.291.494.132	19.964.697.092	19.934.227.737
	CS	20.330.014.180	19.964.780.092	19.978.418.322
INTERVENTI	CP	311.657.116	311.101.540	308.833.037
	CS	312.257.116	311.101.540	308.833.037
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	607.129.477	619.643.621	701.902.967
	CS	639.559.600	619.643.621	650.205.770
Spese in conto capitale	CP	7.973.931.649	7.980.051.615	7.800.485.455
	CS	8.206.147.163	8.012.871.615	7.856.848.289
INVESTIMENTI	CP	7.970.831.649	7.973.751.615	7.800.485.455
	CS	8.203.047.163	8.006.571.615	7.856.848.289
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	3.100.000	6.300.000	<<
	CS	3.100.000	6.300.000	<<
TOTALE	CP	29.184.212.374	28.875.493.868	28.745.449.196
	CS	29.487.978.059	28.908.396.868	28.794.305.418

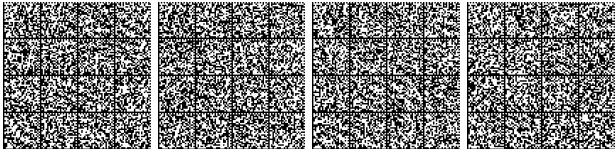


ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA



120/610/1	
ELENCO N.1	
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).	
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6) 1334, 1349, 1389, 1391, 1392	
MINISTERO DELLA DIFESA	
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	
4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4202, 4203, 4204, 4205, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280	
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	
4101, 4311, 4315, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410	
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	
1205, 4102, 4461, 4465, 4472, 4473, 4474, 4475, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542	
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	
1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1272, 1274, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1403, 1411, 1413	
1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	
1258, 1259, 1261, 1270, 1271, 1273, 1346, 1400, 1401, 1402, 1409, 1410, 1412, 2101, 2107, 2110, 2111, 2113, 2114, 2276	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
3.1 Indirizzo politico (32.2)	
1009, 1015, 1020, 1022, 1023, 1026, 1029, 1030, 1031, 1040	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	
1099, 1100, 1104, 1108, 1109, 1110, 1111, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103	



120/612/1	ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).
MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4804, 4805, 4807, 4811, 4812, 4813, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) 2851, 2852, 2856, 2857, 2862, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3070, 3071, 3072, 3080, 3081, 7921, 7922, 7927, 7928, 7930, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965, 7966	

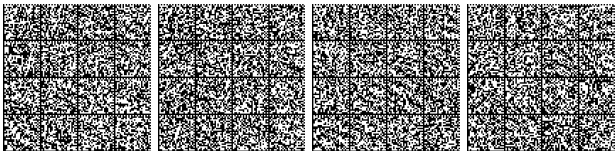


TABELLA N. 13

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

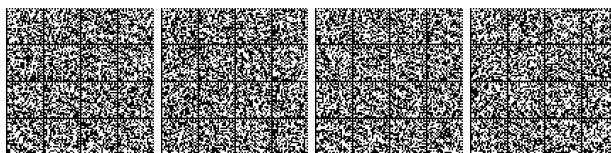


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

130/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.1	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	2.484.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
		CS	2.884.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	1.427.373.877	597.530.897	383.262.477
		CS	1.530.381.169	597.530.897	383.262.477
	Spese di personale per il programma	CP	16.164.277	14.888.429	13.470.200
		CS	16.164.277	14.888.429	13.470.200
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	2.441.051	3.243.061	1.601.239
		CS	8.527.051	3.243.061	1.601.239
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	277.303.971	186.453.048	10.452.831
		CS	277.303.971	186.453.048	10.452.831
	Piano irriguo nazionale	CP	245.669.223	174.524.048	149.729.118
		CS	254.189.623	174.524.048	149.729.118
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP	52.083.385	46.052.699	42.979.477
		CS	137.218.059	46.052.699	42.979.477
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	141.480.242	138.856.636	135.616.636
		CS	144.523.242	138.856.636	135.616.636
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	37.331.728	28.612.976	24.512.976
		CS	37.331.728	28.612.976	24.512.976
	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	654.900.000	4.900.000	4.900.000
		CS	655.123.218	4.900.000	4.900.000
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	72.092.293	66.297.167	63.812.684
		CS	72.092.293	66.297.167	63.812.684
	Spese di personale per il programma	CP	54.825.849	50.956.089	50.750.240
		CS	54.825.849	50.956.089	50.750.240
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	7.980.897	7.999.891	6.881.369
		CS	7.980.897	7.999.891	6.881.369
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	8.028.413	6.748.656	5.588.544
		CS	8.028.413	6.748.656	5.588.544
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	1.257.134	592.531	592.531
		CS	1.257.134	592.531	592.531
1.3	Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	985.457.645	856.294.466	715.501.407
		CS	1.282.450.353	856.294.466	715.501.407
	Spese di personale per il programma	CP	19.853.489	18.281.127	18.443.567
		CS	19.853.489	18.281.127	18.443.567
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	37.802.095	37.069.445	32.120.281
		CS	37.802.095	37.069.445	32.120.281
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	710.397.360	592.653.062	460.863.499
		CS	1.004.955.668	592.653.062	460.863.499
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	61.535.922	59.040.205	55.356.507
		CS	63.970.322	59.040.205	55.356.507
	Interventi a favore del settore ippico	CP	155.868.779	149.250.627	148.717.553
		CS	155.868.779	149.250.627	148.717.553
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	44.063.896	42.996.762	39.756.935
		CS	44.063.896	42.996.762	39.756.935
	Indirizzo politico (32.2)	CP	14.914.569	16.174.844	13.679.307
		CS	14.914.569	16.174.844	13.679.307
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315

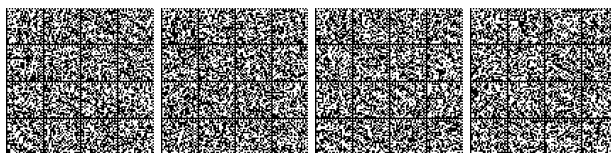


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

130/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
2.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	11.575.888	11.836.167	12.340.630
		CS	11.575.888	11.836.167	12.340.630
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	739.366	739.362	739.362
		CS	739.366	739.362	739.362
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.000.000	3.000.000	<<
		CS	2.000.000	3.000.000	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	29.149.327	26.821.918	26.077.628
		CS	29.149.327	26.821.918	26.077.628
	Spese di personale per il programma	CP	11.671.102	10.214.019	9.770.823
		CS	11.671.102	10.214.019	9.770.823
	Gestione del personale	CP	11.253.355	11.327.110	11.076.016
		CS	11.253.355	11.327.110	11.076.016
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	6.224.870	5.280.789	5.230.789
		CS	6.224.870	5.280.789	5.230.789
4.1	4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	53.253.012	50.988.251	51.308.283
		CS	53.253.012	50.988.251	51.308.283
	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	CP	53.253.012	50.988.251	51.308.283
		CS	53.253.012	50.988.251	51.308.283
	Spese di personale per il programma	CP	3.878.167	3.797.485	4.117.517
		CS	3.878.167	3.797.485	4.117.517
	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	CP	48.288.993	46.104.914	46.104.914
		CS	48.288.993	46.104.914	46.104.914
	Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP	1.085.852	1.085.852	1.085.852
		CS	1.085.852	1.085.852	1.085.852
	TOTALE	CP	2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
		CS	2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	1.340.840.266	680.706.056	660.808.357
	CS	1.344.491.866	680.706.056	660.808.357
FUNZIONAMENTO	CP	154.969.002	150.454.399	137.371.884
	CS	154.969.002	150.454.399	137.371.884
INTERVENTI	CP	1.174.446.353	519.085.091	512.206.211
	CS	1.178.097.953	519.085.091	512.206.211
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	11.424.911	11.166.566	11.230.262
	CS	11.424.911	11.166.566	11.230.262
Spese in conto capitale	CP	1.241.400.457	933.401.487	592.833.429
	CS	1.637.748.857	933.401.487	592.833.429
INVESTIMENTI	CP	1.138.900.457	832.901.487	492.333.429
	CS	1.459.243.183	832.901.487	492.333.429
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	102.500.000	100.500.000	100.500.000
	CS	178.505.674	100.500.000	100.500.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
	CS	2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

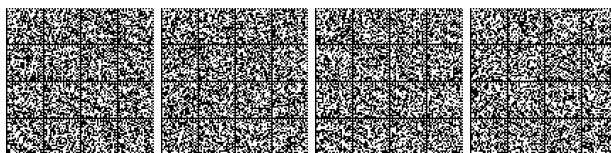


TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA



MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP	3.286.989.285	3.180.259.467	3.032.426.016
		CS	3.391.034.704	3.180.259.467	3.032.426.016
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	CP	474.826.542	470.294.800	471.791.681
		CS	474.826.542	470.294.800	471.791.681
	Spese di personale per il programma	CP	3.890.063	3.836.970	3.820.958
		CS	3.890.063	3.836.970	3.820.958
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP	232.017.878	232.017.878	233.017.878
		CS	232.017.878	232.017.878	233.017.878
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP	119.007.711	118.007.711	117.957.711
		CS	119.007.711	118.007.711	117.957.711
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP	86.737.430	86.732.430	87.162.430
		CS	86.737.430	86.732.430	87.162.430
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP	13.600.330	13.600.330	13.665.330
		CS	13.600.330	13.600.330	13.665.330
	Sostegno alle attività circensi	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
		CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	Promozione dello spettacolo dal vivo	CP	10.725.908	7.252.259	7.320.152
		CS	10.725.908	7.252.259	7.320.152
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	9.053.509	9.051.986	9.050.586
		CS	9.053.509	9.051.986	9.050.586
	Spese di personale per il programma	CP	6.508.334	6.506.811	6.505.411
		CS	6.508.334	6.506.811	6.505.411
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP	2.545.175	2.545.175	2.545.175
		CS	2.545.175	2.545.175	2.545.175
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	68.024.317	66.406.313	62.749.563
		CS	68.024.317	66.406.313	62.749.563
	Spese di personale per il programma	CP	52.905.379	52.287.375	48.630.625
		CS	52.905.379	52.287.375	48.630.625
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP	12.624.894	11.624.894	11.624.894
		CS	12.624.894	11.624.894	11.624.894
	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	2.494.044	2.494.044	2.494.044
		CS	2.494.044	2.494.044	2.494.044
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	162.940.356	151.565.893	139.934.039
		CS	162.940.356	151.565.893	139.934.039
	Spese di personale per il programma	CP	95.028.235	94.731.239	93.097.634
		CS	95.028.235	94.731.239	93.097.634
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP	59.636.326	48.567.208	38.570.061
		CS	59.636.326	48.567.208	38.570.061
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	6.438.777	6.430.428	6.430.428
		CS	6.438.777	6.430.428	6.430.428
	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP	1.837.018	1.837.018	1.835.916
		CS	1.837.018	1.837.018	1.835.916
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	98.768.640	95.100.898	92.345.086
		CS	98.768.640	95.100.898	92.345.086
	Spese di personale per il programma	CP	55.193.350	54.572.297	52.708.233
		CS	55.193.350	54.572.297	52.708.233
	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP	5.378.859	4.198.859	4.068.859
		CS	5.378.859	4.198.859	4.068.859
	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP	26.916.030	25.049.341	24.287.593
		CS	26.916.030	25.049.341	24.287.593
	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP	11.280.401	11.280.401	11.280.401
		CS	11.280.401	11.280.401	11.280.401



MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	147.479.168	144.706.459	139.073.550
		CS	147.479.168	144.706.459	139.073.550
	Spese di personale per il programma	CP	79.101.669	78.140.686	77.315.431
		CS	79.101.669	78.140.686	77.315.431
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP	10.802.895	9.141.254	4.333.600
		CS	10.802.895	9.141.254	4.333.600
	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP	56.127.946	56.516.986	56.516.986
		CS	56.127.946	56.516.986	56.516.986
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP	1.118.116	578.991	578.991
		CS	1.118.116	578.991	578.991
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP	328.542	328.542	328.542
		CS	328.542	328.542	328.542
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	436.141.443	428.768.773	415.533.325
		CS	440.887.729	428.768.773	415.533.325
	Spese di personale per il programma	CP	365.876.795	359.856.377	346.521.883
		CS	365.876.795	359.856.377	346.521.883
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP	45.217.465	43.866.565	43.966.565
		CS	49.963.751	43.866.565	43.966.565
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP	25.047.183	25.045.831	25.044.877
		CS	25.047.183	25.045.831	25.044.877
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	583.968.257	619.596.860	464.879.842
		CS	595.528.257	619.596.860	464.879.842
	Spese di personale per il programma	CP	6.246.641	6.332.824	6.493.974
		CS	6.246.641	6.332.824	6.493.974
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP	6.112.821	4.115.101	3.165.101
		CS	6.112.821	4.115.101	3.165.101
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP	571.608.795	609.148.935	455.220.767
		CS	583.168.795	609.148.935	455.220.767
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	686.649.642	580.327.929	623.056.453
		CS	774.388.775	580.327.929	623.056.453
	Spese di personale per il programma	CP	3.193.051	3.265.828	3.382.293
		CS	3.193.051	3.265.828	3.382.293
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP	143.409.307	128.105.941	138.998.652
		CS	143.409.307	128.105.941	138.998.652
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	33.480.546	32.856.623	45.203.906
		CS	33.480.546	32.856.623	45.203.906
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	3.780.477	2.528.153	3.143.508
		CS	17.832.265	2.528.153	3.143.508
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP	6.784.168	4.866.639	4.915.402
		CS	6.784.168	4.866.639	4.915.402
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP	272.251.573	183.153.442	201.283.221
		CS	272.251.573	183.153.442	201.283.221
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP	19.777.124	19.606.925	19.606.925
		CS	19.777.124	19.606.925	19.606.925
	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP	6.568.994	5.167.301	5.167.301
		CS	6.568.994	5.167.301	5.167.301
	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP	11.632.872	4.355.547	4.355.547
		CS	11.632.872	4.355.547	4.355.547
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP	185.771.530	196.421.530	196.999.698
		CS	259.458.875	196.421.530	196.999.698
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	CP	34.480.924	32.532.105	32.249.904
		CS	34.480.924	32.532.105	32.249.904
	Spese di personale per il programma	CP	3.035.589	3.109.686	3.228.631
		CS	3.035.589	3.109.686	3.228.631

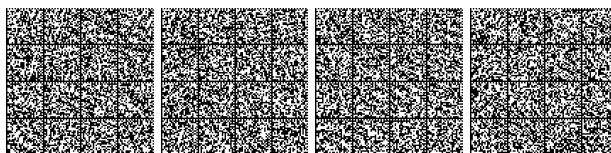


MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.11	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP	29.901.495	27.880.004	27.479.542
		CS	29.901.495	27.880.004	27.479.542
	Interventi per la rigenerazione urbana	CP	1.543.840	1.542.415	1.541.731
		CS	1.543.840	1.542.415	1.541.731
	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	CP	550.931.241	549.574.966	549.602.343
		CS	550.931.241	549.574.966	549.602.343
	Spese di personale per il programma	CP	4.187.333	4.224.547	4.243.076
		CS	4.187.333	4.224.547	4.243.076
	Promozione del cinema italiano	CP	3.586.624	2.400.419	2.308.569
		CS	3.586.624	2.400.419	2.308.569
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP	543.157.284	542.950.000	543.050.698
		CS	543.157.284	542.950.000	543.050.698
1.19	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	CP	22.717.544	22.357.424	22.115.331
		CS	22.717.544	22.357.424	22.115.331
	Spese di personale per il programma	CP	21.289.574	21.421.156	21.179.063
		CS	21.289.574	21.421.156	21.179.063
1.20	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP	1.427.970	936.268	936.268
		CS	1.427.970	936.268	936.268
	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	CP	11.007.702	9.975.061	10.044.313
		CS	11.007.702	9.975.061	10.044.313
	Spese per il personale di programma	CP	1.749.398	1.792.584	1.861.836
		CS	1.749.398	1.792.584	1.861.836
	Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP	9.258.304	8.182.477	8.182.477
		CS	9.258.304	8.182.477	8.182.477
2.1	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	129.675.726	128.605.438	128.781.870
		CS	129.675.726	128.605.438	128.781.870
	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	CP	129.675.726	128.605.438	128.781.870
		CS	129.675.726	128.605.438	128.781.870
	Spese di personale per il programma	CP	21.620.480	21.237.594	20.327.026
		CS	21.620.480	21.237.594	20.327.026
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP	3.767.325	3.767.325	3.767.325
		CS	3.767.325	3.767.325	3.767.325
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP	12.065.874	11.815.664	11.885.664
		CS	12.065.874	11.815.664	11.885.664
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP	3.448.332	3.448.140	3.553.140
		CS	3.448.332	3.448.140	3.553.140
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP	88.773.715	88.336.715	89.248.715
		CS	88.773.715	88.336.715	89.248.715
4.1	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	139.005.896	124.401.200	105.489.539
		CS	139.005.896	124.401.200	105.489.539
	Indirizzo politico (32.2)	CP	35.221.060	31.923.041	13.205.072
		CS	35.221.060	31.923.041	13.205.072
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	231.361	231.361	231.361
		CS	231.361	231.361	231.361
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	11.970.696	11.916.957	12.128.988
		CS	11.970.696	11.916.957	12.128.988
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	844.723	844.723	844.723
		CS	844.723	844.723	844.723
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	22.174.280	18.930.000	<<
		CS	22.174.280	18.930.000	<<
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	103.784.836	92.478.159	92.284.467
		CS	103.784.836	92.478.159	92.284.467
	Spese di personale per il programma	CP	8.130.863	8.088.438	7.894.746
		CS	8.130.863	8.088.438	7.894.746

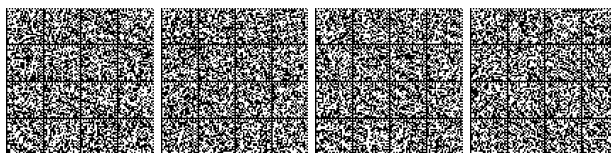


MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	Gestione del personale	CP	72.679.557	67.801.360	67.801.360
		CS	72.679.557	67.801.360	67.801.360
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	22.974.416	16.588.361	16.588.361
		CS	22.974.416	16.588.361	16.588.361
	TOTALE	CP	3.555.670.907	3.433.266.105	3.266.697.425
		CS	3.659.716.326	3.433.266.105	3.266.697.425



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA CULTURA



MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	1.869.600.967	1.845.030.375	1.809.401.946
	CS	1.943.288.312	1.845.030.375	1.809.401.946
FUNZIONAMENTO	CP	917.372.483	893.170.419	856.151.047
	CS	917.372.483	893.170.419	856.151.047
INTERVENTI	CP	874.331.563	876.607.287	877.648.230
	CS	948.018.908	876.607.287	877.648.230
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	77.896.921	75.252.669	75.602.669
	CS	77.896.921	75.252.669	75.602.669
Spese in conto capitale	CP	1.676.203.219	1.585.304.958	1.454.234.223
	CS	1.706.561.293	1.585.304.958	1.454.234.223
INVESTIMENTI	CP	1.676.203.219	1.585.304.958	1.454.234.223
	CS	1.706.561.293	1.585.304.958	1.454.234.223
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	9.866.721	2.930.772	3.061.256
	CS	9.866.721	2.930.772	3.061.256
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.866.721	2.930.772	3.061.256
	CS	9.866.721	2.930.772	3.061.256
TOTALE	CP	3.555.670.907	3.433.266.105	3.266.697.425
	CS	3.659.716.326	3.433.266.105	3.266.697.425

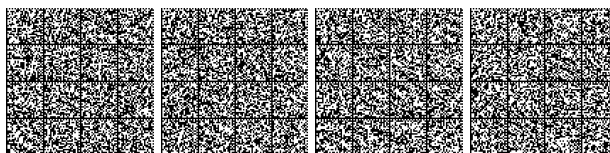
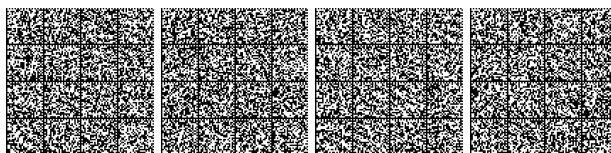


TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

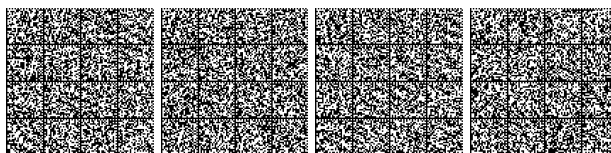


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
	1 Tutela della salute (20)	CP	1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
		CS	1.930.062.815	1.766.024.871	1.699.474.087
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)	CP	682.188.681	675.362.059	673.318.538
		CS	682.188.681	675.362.059	673.318.538
	Spese di personale per il programma	CP	43.315.198	42.930.572	43.610.102
		CS	43.315.198	42.930.572	43.610.102
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	49.222.746	43.254.284	40.531.233
		CS	49.222.746	43.254.284	40.531.233
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	22.564.909	22.550.329	22.550.329
		CS	22.564.909	22.550.329	22.550.329
	Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	20.962.500	23.303.546	23.303.546
		CS	20.962.500	23.303.546	23.303.546
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	546.123.328	543.323.328	543.323.328
		CS	546.123.328	543.323.328	543.323.328
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CP	14.346.217	14.188.849	14.425.929
		CS	14.346.217	14.188.849	14.425.929
	Spese di personale per il programma	CP	9.119.061	9.086.146	9.324.210
		CS	9.119.061	9.086.146	9.324.210
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	5.227.156	5.102.703	5.101.719
		CS	5.227.156	5.102.703	5.101.719
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	12.638.023	12.628.125	12.607.920
		CS	12.638.023	12.628.125	12.607.920
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	6.342.939	6.339.624	6.336.576
		CS	6.342.939	6.339.624	6.336.576
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri	CP	6.295.084	6.288.501	6.271.344
		CS	6.295.084	6.288.501	6.271.344
1.13	Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13)	CP	317.548.126	317.065.426	316.976.664
		CS	317.548.126	317.065.426	316.976.664
	Spese di personale per il programma	CP	12.275.169	12.101.791	12.013.181
		CS	12.275.169	12.101.791	12.013.181
	Attivita' di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita' degli enti vigilati e supporto all'attivita' degli organi collegiali per la tutela della salute	CP	298.965.041	298.671.001	298.671.001
		CS	298.965.041	298.671.001	298.671.001
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	CP	3.041.311	3.026.061	3.025.909
		CS	3.041.311	3.026.061	3.025.909
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	3.266.605	3.266.573	3.266.573
		CS	3.266.605	3.266.573	3.266.573
1.14	Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)	CP	425.522.369	332.839.139	308.337.194
		CS	425.522.369	332.839.139	308.337.194
	Spese di personale per il programma	CP	13.884.505	14.104.123	14.622.378
		CS	13.884.505	14.104.123	14.622.378
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	CP	405.177.222	312.274.391	287.254.191
		CS	405.177.222	312.274.391	287.254.191
	Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	6.460.642	6.460.625	6.460.625
		CS	6.460.642	6.460.625	6.460.625



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.15	Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)	CP	477.819.399	413.941.273	373.807.842
		CS	477.819.399	413.941.273	373.807.842
	Spese di personale per il programma	CP	58.911.312	58.892.335	59.420.506
		CS	58.911.312	58.892.335	59.420.506
	Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	CP	179.877.994	115.945.046	71.855.046
		CS	179.877.994	115.945.046	71.855.046
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	CP	218.298.003	218.226.029	218.225.923
		CS	218.298.003	218.226.029	218.225.923
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	CP	10.438.833	10.584.623	15.013.127
		CS	10.438.833	10.584.623	15.013.127
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	10.293.257	10.293.240	9.293.240
		CS	10.293.257	10.293.240	9.293.240
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	378.579.141	580.193.757	501.803.555
		CS	381.866.585	529.193.757	421.803.555
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	CP	344.490.013	546.107.383	467.728.018
		CS	347.777.457	495.107.383	387.728.018
	Spese di personale per il programma	CP	5.194.525	5.160.297	5.240.991
		CS	5.194.525	5.160.297	5.240.991
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	334.771.179	536.455.130	457.995.071
		CS	338.058.623	485.455.130	377.995.071
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	4.524.309	4.491.956	4.491.956
		CS	4.524.309	4.491.956	4.491.956
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	34.089.128	34.086.374	34.075.537
		CS	34.089.128	34.086.374	34.075.537
	Spese di personale per il programma	CP	1.324.488	1.309.073	1.298.236
		CS	1.324.488	1.309.073	1.298.236
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	32.764.640	32.777.301	32.777.301
		CS	32.764.640	32.777.301	32.777.301
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	97.896.368	91.678.301	93.996.716
		CS	97.896.368	91.678.301	93.996.716
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	36.142.134	32.987.575	35.085.045
		CS	36.142.134	32.987.575	35.085.045
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	243.626	243.626	243.626
		CS	243.626	243.626	243.626
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.352.462	10.473.465	10.652.476
		CS	10.352.462	10.473.465	10.652.476
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	698.762	698.762	688.943
		CS	698.762	698.762	688.943
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	24.847.284	21.571.722	23.500.000
		CS	24.847.284	21.571.722	23.500.000
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	61.754.234	58.690.726	58.911.671
		CS	61.754.234	58.690.726	58.911.671
	Spese di personale per il programma	CP	18.926.342	18.886.797	19.142.180
		CS	18.926.342	18.886.797	19.142.180
	Gestione del personale	CP	17.393.687	17.393.687	17.393.687
		CS	17.393.687	17.393.687	17.393.687
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	25.434.205	22.410.242	22.375.804
		CS	25.434.205	22.410.242	22.375.804
	TOTALE	CP	2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
		CS	2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	1.797.060.867	1.950.943.622	1.933.015.731
	CS	1.797.060.867	1.899.943.622	1.853.015.731
FUNZIONAMENTO	CP	387.846.136	384.084.598	386.360.992
	CS	387.846.136	384.084.598	386.360.992
INTERVENTI	CP	1.383.445.497	1.542.365.352	1.520.232.789
	CS	1.383.445.497	1.491.365.352	1.440.232.789
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	25.769.234	24.493.672	26.421.950
	CS	25.769.234	24.493.672	26.421.950
Spese in conto capitale	CP	609.477.457	486.953.307	362.258.627
	CS	612.764.901	486.953.307	362.258.627
INVESTIMENTI	CP	601.017.457	480.493.307	355.798.627
	CS	604.304.901	480.493.307	355.798.627
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	400.000	400.000	400.000
	CS	400.000	400.000	400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	8.060.000	6.060.000	6.060.000
	CS	8.060.000	6.060.000	6.060.000
TOTALE	CP	2.406.538.324	2.437.896.929	2.295.274.358
	CS	2.409.825.768	2.386.896.929	2.215.274.358

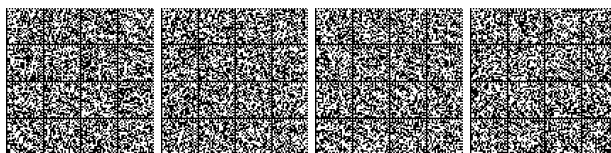


TABELLA N. 16

MINISTERO DEL TURISMO



MINISTERO DEL TURISMO

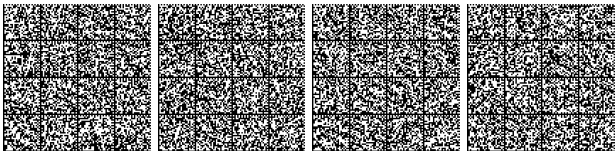
(in Euro)

160/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026
1.1	1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	18.453.847	17.300.693	17.073.172
		CS	18.453.847	17.300.693	17.073.172
	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.508.689	7.755.153	7.671.371
		CS	9.508.689	7.755.153	7.671.371
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.430.713	7.577.177	7.493.395
		CS	7.430.713	7.577.177	7.493.395
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	177.976	177.976	177.976
		CS	177.976	177.976	177.976
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	1.900.000	<<	<<
		CS	1.900.000	<<	<<
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	8.945.158	9.545.540	9.401.801
		CS	8.945.158	9.545.540	9.401.801
	Spese di personale per il programma	CP	4.215.587	4.357.784	4.174.169
		CS	4.215.587	4.357.784	4.174.169
	Gestione del personale	CP	1.748.213	2.179.448	2.196.848
		CS	1.748.213	2.179.448	2.196.848
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	2.981.358	3.008.308	3.030.784
		CS	2.981.358	3.008.308	3.030.784
2.1	2 Turismo (31)	CP	347.441.592	332.235.397	228.435.039
		CS	347.441.592	332.235.397	228.456.322
	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	CP	9.553.151	9.199.089	9.673.761
		CS	9.553.151	9.199.089	9.673.761
	Spese per il personale di programma	CP	5.643.802	5.258.490	5.733.162
		CS	5.643.802	5.258.490	5.733.162
	Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	CP	3.828.237	3.859.487	3.859.487
		CS	3.828.237	3.859.487	3.859.487
	Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	CP	81.112	81.112	81.112
		CS	81.112	81.112	81.112
2.4	Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	CP	27.526.365	17.525.397	9.950.567
		CS	27.526.365	17.525.397	9.950.567
	Spese di personale per il programma	CP	3.063.902	3.062.934	3.005.137
		CS	3.063.902	3.062.934	3.005.137
	Misure di assistenza e tutela dei turisti	CP	16.862.463	6.862.463	6.945.430
		CS	16.862.463	6.862.463	6.945.430
	Politiche a favore delle professioni turistiche	CP	7.600.000	7.600.000	<<
		CS	7.600.000	7.600.000	<<
2.5	Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	CP	304.931.153	300.112.265	203.417.969
		CS	304.931.153	300.112.265	203.439.252
	Spese di personale per il programma	CP	3.392.928	3.510.184	3.338.731
		CS	3.392.928	3.510.184	3.338.731
	Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP	65.779.475	66.102.081	45.079.238
		CS	65.779.475	66.102.081	45.100.521
	Politiche di investimento e innovazione per il turismo	CP	85.500.000	105.500.000	105.000.000
		CS	85.500.000	105.500.000	105.000.000
	Misure a favore del settore turistico	CP	150.258.750	125.000.000	50.000.000
		CS	150.258.750	125.000.000	50.000.000
2.6	Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	CP	5.430.923	5.398.646	5.392.742
		CS	5.430.923	5.398.646	5.392.742
	Spese di personale per il programma	CP	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		CS	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	CP	1.852.112	1.819.835	1.813.931
		CS	1.852.112	1.819.835	1.813.931
	Comunicazione istituzionale	CP	115.900	115.900	115.900
		CS	115.900	115.900	115.900

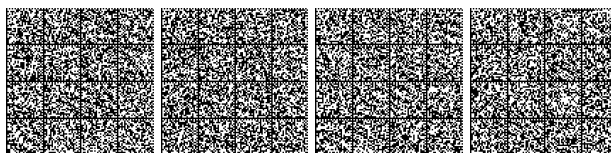


MINISTERO DEL TURISMO						
(in Euro)						
160/606/2						
U.d.V.	Missione Programma Azione		2024	2025	2026	
	Analisi statistica	CP	262.911	262.911	262.911	
			CS	262.911	262.911	262.911
		TOTALE	CP	365.895.439	349.536.090	245.508.211
			CS	365.895.439	349.536.090	245.529.494



RIEPILOGO

MINISTERO DEL TURISMO



MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

160/608/1

RIEPILOGO		2024	2025	2026
Spese correnti	CP	161.189.709	115.830.360	87.302.481
	CS	161.189.709	115.830.360	87.323.764
FUNZIONAMENTO	CP	38.736.203	36.781.763	36.493.760
	CS	38.736.203	36.781.763	36.515.043
INTERVENTI	CP	121.035.893	77.199.749	48.959.873
	CS	121.035.893	77.199.749	48.959.873
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.417.613	1.848.848	1.848.848
	CS	1.417.613	1.848.848	1.848.848
Spese in conto capitale	CP	204.705.730	233.705.730	158.205.730
	CS	204.705.730	233.705.730	158.205.730
INVESTIMENTI	CP	204.705.730	233.705.730	158.205.730
	CS	204.705.730	233.705.730	158.205.730
TOTALE	CP	365.895.439	349.536.090	245.508.211
	CS	365.895.439	349.536.090	245.529.494

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 926):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato e comunicato all'Assemblea il 31 ottobre 2023, dell'art.13 del disegno di legge n. 926-bis, dell'art. 22 del disegno di legge n. 926-ter e dell'art.72, comma 24 del disegno di legge n. 926-quater, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governo MELONI-I), il 30 ottobre 2023.

Assegnato alla 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, il 31 ottobre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, il 14, il 15, il 16, il 21, il 22, il 23, il 28, il 29 e il 30 novembre 2023; il 1º, il 5, il 6, il 7, l'11, il 12, il 13, il 14, il 15, il 16 e il 18 dicembre 2023.

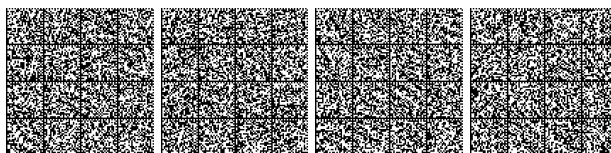
Esaminato in Aula il 20 e il 21 dicembre 2023 e approvato il 22 dicembre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1627):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 22 dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione Europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 23 e il 27 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 28 dicembre 2023 e approvato definitivamente il 29 dicembre 2023.



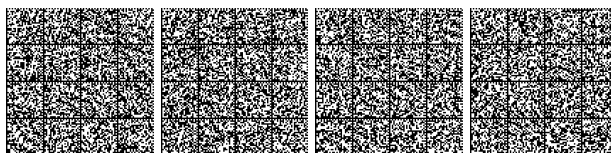
AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 18 gennaio 2024, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

23G00223MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-SOL-007) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 23,00

